

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 3584

EMENDAMENTI

**Articolo 1
da comma 1 a comma 61**

VOLUME 1

8 dicembre 2012

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli enti pubblici previdenziali e assicurativi, all'esito delle riduzioni delle dotazioni organiche disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, possono, in alternativa, ridurre in misura non inferiore al 30 per cento, per gli anni 2013, 2014 e 2015, le facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza di personale. Le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

ANDRIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andria'.

1.1

EMENDAMENTO**ART. 1**

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1, per i soli dipendenti privati che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5% e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica immediatamente superiore ove prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta all'atto del pensionamento. Per i soli dipendenti pubblici la retribuzione pensionabile di cui al comma 1, si intende omnicomprensiva anche dell'indennità integrativa speciale, prescindendo dalla data di cessazione dell'avente causa.

3-ter. Il comma 1 dell'art. 3 della legge 3 agosto 2004, si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti spettano al coniuge ed ai figli dell'invalide, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalide contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi.

3-quater. Il comma 2 dell'art. 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.

3-quinquies. Il comma 2-bis dell'art. 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai fini della sua applicazione per quanto attiene l'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, si interpreta nel senso che essa è riferita all'ultimo anno effettivamente lavorato precedente la decorrenza della pensione ed è rappresentata dalla retribuzione lorda di fatto quale definita dall'ISTAT e cioè determinata dalla somma della componente continuativa ed accessoria nonché della componente saltuaria e occasionale delle retribuzioni, prescindendo, senza alcuna limitazione, da qualsiasi assoggettamento a contribuzione previdenziale e a trattenuta fiscale.

3-sexies. Il comma 3 dell'art. 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che il beneficio previsto dello speciale assegno vitalizio mensile di originari euro 1.033, soggetto a perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni, per i superstiti delle vittime, è erogabile anche a favore dei familiari, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni ed in mancanza ai genitori, degli invalidi

1.2

con inabilità pari o superiore al 25%, determinata o rideterminata ai sensi dell'art. 6 comma 1, anche se deceduti per qualunque causa.

3-septies. Al comma 3 dell'art. 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. “A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione ai soggetti di cui al comma 3 ed al presente comma 3-bis è corrisposto un nuovo speciale assegno vitalizio non reversibile pari ad euro 1.533 mensili, corrispondente alla somma matematica dei due assegni originari riferiti all'art. 3 e alla normativa indicata nel periodo in appresso, soggetto, fin dalla data rispettivamente prevista per ciascuno degli assegni, alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data cessano di essere corrisposti agli aventi diritto lo speciale assegno vitalizio non reversibile di nominali 1033 Euro mensili e l'assegno vitalizio non reversibile nominale di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni.

3-ter. - A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione Il vitalizio di cui al comma 3 bis è concesso altresì al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti ai genitori, degli invalidi permanenti ancora in vita in misura non inferiore alla percentuale del 50 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1. Tale assegno vitalizio In caso di morte dell'invalido assorbe quello di cui al comma 3. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il nuovo speciale assegno vitalizio sia stato già erogato a ciascuno dei genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto al suddetto beneficio.”.

3-octies. L'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

“ART. 7 - 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in loro mancanza ai genitori, è assicurato l'adeguamento costante della misura delle pensioni di ciascun soggetto, siano esse dirette, indirette o di reversibilità, al trattamento complessivo in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A decorrere dal 1 gennaio 2007, la presente disposizione si applica anche ai familiari degli invalidi ancora in vita. Il beneficio spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi. In ogni caso, limitatamente ai trattamenti diretti di tutti i familiari di cui alla presente disposizione, il beneficio è applicato dal 1 gennaio 2007.

3-novies. Al comma 8, dell'art.1, della legge 23 agosto 2004, n. 243 sono aggiunti i seguenti:


1.2

“8-bis. I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni in vigore, nei rispettivi regimi previdenziali, esclusivamente vigenti alla data del 31 dicembre 2007. La presente disposizione si applica anche con riferimento ai casi a venire. In ogni caso si prescinde comunque da ogni successiva modificazione delle normative.

8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis possono richiedere all'Ente previdenziale di appartenenza od al Ministero del Lavoro, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di posizione assicurativa pensionistica obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti pensionistici indicati in detto comma e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li riguarda.”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3-septies, 3-octies e 3-novies, valutati complessivamente in euro 8.642.071 per il 2013, euro 4.898.787 per il 2014 e euro 4.985.353 per il 2015, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze".

BORNACIN



1.2

Emendamento A.S. 3584

Art.2

Al comma 16, ovunque ricorrano, sostituire le parole: <<4 dicembre 2011>> con le seguenti: <<31 dicembre 2011>>.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. ". "

b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.

c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;

d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;


alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



1.3

Emendamento A.S. 3584

Art.2

Al comma 16, ovunque ricorrono, sostituire le parole: <<entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011>> con le seguenti: <<entro il 31 dicembre 2014>>.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. ""

b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.

c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;

d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;


alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;


alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) *all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.

Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari



A.S. 3584

Emendamento A.S. 3584

Art.2

Al comma 16, ovunque ricorrono, sostituire le parole: <<i>requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico>> con le seguenti: <<i>requisiti utili al trattamento pensionistico>>.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. ”.

b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.

c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;

d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) *all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

1.5

Emendamento A.S. 3584

Art. 2

Al comma 16, lettera a) sopprimere le parole: <<entro il 30 settembre 2012 e>> e sopprimere le parole: <<entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso>>.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. ""

b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.

c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;

d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;


alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;


alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.

Sen. Garavaglia


Sen. Vaccari


A.S. 3584

Emendamento A.S. 3584

Art. 2

Al comma 16, lettera a) sostituire le parole: <<entro il 31 dicembre 2014>> con le seguenti: <<entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione della mobilità>>.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. ". "

b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.

c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;

d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;


alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;


alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) *all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.

Sen. Gara


Sen. Vaccari


1.7

A.S. 3584

Emendamento A.S. 3584

Art. 2

Al comma 16, lettera c), ovunque ricorrono, sostituire le parole: <<30 giugno 2012>> con le seguenti: <<31 dicembre 2012>>.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. ""

b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.

c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;

d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.

Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari



1.8

A.S. 3584

Emendamento A.S. 3584

Art. 2

Al comma 16, lettera c) sostituire il capoverso 2) con il seguente: <<2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro ventiquattro mesi dalla cessazione dell'attività lavorativa>>.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. ”.

b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.

c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;

d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;


alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.

Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari



1.9

A.S. 3584

Emendamento A.S. 3584

Art. 2

Al comma 16, sostituire la lettera d) con la seguente: <<d) ai lavoratori posti in mobilità ordinaria entro il 31 dicembre 2011, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter essere autorizzati alla prosecuzione volontaria ed effettuare il versamento volontario per perfezionare il requisito pensionistico previsto al momento della firma dell'accordo, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la maturazione del requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2014.>>.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. ". "

b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.

c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;

d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;


alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.

Sen. Garavaglia


Sen. Vaccari


1.10

A.S. 3584

Emendamento A.S. 3584

Art. 2

Al comma 16, dopo la lettera d), inserire la seguente: <<e) ai lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che non rientrino nei casi di cui alla lettera b) e maturino il diritto a pensione sulla base delle previgenti regole entro i successivi ventiquattro mesi>>.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. ”.

b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.

c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;

d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;



alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



A.S. 3584

Emendamento A.S. 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Art. 2

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

<<15-bis. Al comma 1, dell'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n.92, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016">>

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. ""

b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.

c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;

d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;


alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;


alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.

Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari



1.12

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 34, inserire il seguente:

"34-bis. Il 50 per cento dell'ammontare della tassa di concessione governativa di cui agli artt. 18, 19 e 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 è devoluto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai Comuni nei quali sono ubicati gli impianti."

Conseguentemente:

All'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 800 milioni di euro nel 2013 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Castelli

Vaccari

Garavaglia



1.13

Emendamento

All'articolo 3, comma 18, sostituire le parole "nella misura del 20" con le seguenti "nella misura del 40 per cento".

all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta fino al 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 800 milioni di euro nel 2013 e a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Divina
Garavaglia
Vaccari



1.14

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 34, inserire il seguente: "34-bis. I commi 13 e 13-bis dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono abrogati."

Conseguentemente:

All'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 1.000 milioni di euro nel 2013 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Garavaglia

Vaccari



1.15

A.S. 3584

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 34, inserire il seguente: "34-bis. I commi 13 e 13-bis dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono abrogati."

Conseguentemente:

All'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 1.000 milioni di euro nel 2013 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Garavaglia

Vaccari



1.16

A.S. 3584

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 34, inserire il seguente:

“34-bis. Il 50 per cento dell'ammontare della tassa di concessione governativa di cui agli artt. 18, 19 e 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 è devoluto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai Comuni nei quali sono ubicati gli impianti.”

Conseguentemente:

All'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 800 milioni di euro nel 2013 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Castelli

Vaccari

Garavaglia

1.17

A.S. 3584

Emendamento

All'articolo 3, comma 18, sostituire le parole “nella misura del 20” con le seguenti “nella misura del 40 per cento”.


all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta fino al 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 800 milioni di euro nel 2013 e a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Divina

Garavaglia

Vaccari



1.18

A.S. 3584

Emendamento

All'articolo 3, abrogare il comma 18


all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta fino al 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 800 milioni di euro nel 2013 e a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Mura



Divina



1.19

Emendamento

All'articolo 3, abrogare il comma 18

all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta fino al 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 800 milioni di euro nel 2013 e a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Mura
Divina



1.20

A.S. 3584

Emendamento A.S. 3584

Art. 3

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. ". "

b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.

c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;

d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

1.21



A.S. 3584

Emendamento A.S. 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Art. 2

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

<<20-bis. Alla legge 5 giugno 1997, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* "Per il solo anno 2012, ai fini del raggiungimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione speciale per i lavoratori frontalieri, qualora nei due anni precedenti lo stato di disoccupazione siano presenti periodi di malattia o di infortunio, questi periodi devono essere considerati periodi neutri ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. I medesimi periodi, pur non potendo essere presi in considerazione ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di almeno un anno di attività soggetta a contribuzione, secondo il regime di assicurazione contro la disoccupazione vigente in Svizzera, nei due anni precedenti, possono comunque determinare la retrodatazione del biennio nel quale verificare la sussistenza del requisito di un anno di contribuzione versata per la medesima assicurazione svizzera contro la disoccupazione";

b) *all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* "Per i lavoratori frontalieri di cui al primo periodo che maturino il diritto nell'anno 2012, la durata massima di cui al periodo precedente è elevata a diciotto mesi per i lavoratori di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni e a ventiquattro mesi per i lavoratori di cinquantasei anni di età e oltre".

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. ""

b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.

c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;

d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.22

A.S. 3584

“1-bis. All’articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) *all’articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l’anno 2013.

Sen. Vedani



Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari

1.22

A.S. 3584

AS 3584
Art.2

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

<<22 bis. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 si interpreta nel senso che la facoltà di ricongiunzione ivi prevista è consentita presso una delle gestioni dei lavoratori autonomi, quando il lavoratore sia iscritto presso la gestione stessa, o possa farvi valere almeno otto anni di contribuzione in costanza di effettiva attività lavorativa. L'ulteriore requisito di almeno cinque anni di contribuzione nell'AGO nel periodo immediatamente antecedente alla domanda, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della stessa legge, è imposto soltanto, per la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria.>>

Consequentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. ". "

b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.

c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;

d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) *all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



A.S. 3584

Emendamento

All'articolo 3, il comma 18 è così sostituito:

"18. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 164, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è così sostituita:

" b) nella misura del 40 per cento relativamente ad una sola autovettura e ad un solo autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, nella misura del 20 per cento relativamente alle altre autovetture e autocaravan e ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 40 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;"

All'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta fino al 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 800 milioni di euro nel 2013 e a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

1.24

Garavaglia



Fissa la deducibilità delle spese auto per le imprese e per gli esercenti arti e professioni nella misura del 40% per una autovettura e nella misura del 20% per le altre

1.24

Emendamento all'articolo 1.

Sostituire il comma 91 con il seguente:

"91. All'articolo 166 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 6 le parole: "2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2100 milioni a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "2012, 2013, 2014 e 600 milioni dall'anno 2015"

Conseguentemente:

a) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 14,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 13,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 12,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 11,5 per cento.

→ b) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 1.000 milioni di euro nel 2013 e in 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. ""

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

1.25

A.S. 3584

S. 3584

Emendamento


Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

“94-bis. All’articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, sopprimere il comma 31.

Conseguentemente:

→ a) all’articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3-bis. A decorrere dall’anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall’anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell’ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. ”.



Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



1.26

Emendamento all'articolo 1.

Al comma 96, primo periodo, le parole. "600 milioni di euro per l'anno 2013 e" sono soppresse.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 250 milioni di euro;

b) all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 800 milioni di euro nel 2013 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



1.27

Emendamento all'articolo 1.

Sopprimere il ~~comma 91~~.


Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:


"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. ". "

.

.....



Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari

1.28

Emendamento all'articolo 1.

Al comma 96, primo periodo, sostituire le parole da "è ridotto" fino alla fine del periodo con le seguenti:

"è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2013."

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 250 milioni di euro;

b) all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2011 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata non inferiore a 800 milioni di euro nel 2013 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



1.29

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

<< 3-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Resta in ogni caso fermo che ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento ai soggetti che alla data del 22 dicembre 2011 abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento, non siano titolari di altri trattamenti pensionistici e risultino essere percettori di un trattamento economico imponibile ai predetti fini superiore al limite stabilito dal presente comma, purché continuino a svolgere, fino al momento dell'accesso al pensionamento, le medesime funzioni che svolgevano alla predetta data." >>

Sen. Anna Bonfrisco

1.30

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

"23-*bis*. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, al terzo comma, le parole: "In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile." sono soppresse;

b) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Chi intende esercitare, anche con domanda riconvenzionale, in un giudizio, anche davanti al Giudice di Pace, un'azione relative a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto o cessione o conferimento di azienda, risarcimento del danno da responsabilità civile, risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica, responsabilità professionale e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, contratti immobiliari e di vendita di mobili registrati, nonché relativi contratti preliminari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto e successive modificazioni ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. Parimenti chi è chiamato nel procedimento di mediazione e deve far valere nei confronti della parte istante uno dei diritti di cui al periodo che precede del presente comma, deve aderire alla procedura di mediazione, a pena di decadenza, con atto scritto da far pervenire o depositare presso la segreteria dell'organismo di mediazione presso il quale è stata presentata l'istanza almeno tre giorni prima della prima sessione fissata. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche ove proposta in via riconvenzionale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o dall'attore nel caso sia spiegata domanda riconvenzionale, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Nelle materie per le quali, ai sensi del presente comma, l'esperimento del procedimento di mediazione è previsto quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ed il cui valore dichiarato sia superiore a euro 1.000,00, le parti devono obbligatoriamente farsi assistere da un legale di fiducia e/o da un proprio consulente operante nell'area giuridico – economica – che comunque abbia ricevuto un'adeguata formazione in ambito A.D.R. Nelle medesime materie, la parte chiamata in mediazione che non intende aderire, deve darne

comunicazione scritta alla segreteria dell'organismo presso il quale è stata depositata la domanda di mediazione, entro il termine di 5 giorni antecedenti la data fissata per il primo incontro Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, e successive modificazioni.”;

c) all'articolo 5, al secondo comma, primo periodo, le parole: “può invitare” sono sostituite dalla seguente: “demanda”;

d) all'articolo 5, al secondo comma, secondo periodo, la parola: “L'invito” è sostituita dalla seguente: “L'ordine”;

e) all'articolo 5, al secondo comma, terzo periodo, le parole: “Se le parti aderiscono all'invito,” sono soppresse;

f) all'articolo 5, al sesto comma, le parole: “Dal momento della comunicazione alle altre parti,” sono sostituite dalle seguenti: “Dal momento del deposito dell'istanza presso la segreteria dell'organismo,”;

g) all'articolo 8, al primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo, o persona da lui all'uopo delegata, designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti.”;

h) all'articolo 11, al terzo comma, dopo le parole: “la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.” sono aggiunte le seguenti: “, anche in un momento successivo purché tanto sia previsto dal medesimo processo verbale.”;

i) all'articolo 13, al primo comma, terzo periodo, le parole “per l'indennità corrisposta al mediatore”, sono sostituite dalle seguenti: “per l'indennità di mediazione”;

j) all'articolo 13, al secondo comma, primo periodo, le parole “per l'indennità corrisposta al mediatore”, sono sostituite dalle seguenti: “per l'indennità di mediazione”.

k) all'articolo 17, al terzo comma, dopo le parole “altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente”, sono aggiunte le seguenti: “Il verbale di accordo è, altresì, esente dal contributo unificato di iscrizione a ruolo nel caso di omologa ai sensi dell'articolo 12, primo comma”.

Conseguentemente, al comma 14 dopo le parole: "di cui ai commi da 15 a 23" aggiungere le seguenti: "e 23-bis."

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza dell'eventuale onere.

CASTIGLIONE, POLI BORTONE, FLERES

Castiglione Poli Bortone Fleres

A.S.3584

Emendamento


Art.2

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-bis. All'articolo 32 comma 4 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, dopo la lettera n-ter) è aggiunta la seguente: “n-quater) per l'anno 2013, delle spese sostenute dalla Regione Basilicata, nel limite di 10 milioni di euro, per gli interventi di ricostruzione di cui alla legge 14 maggio 1981, n.219 e successive modificazioni, ed agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legge 13 maggio 1999, n.132, convertito con modificazioni, nella legge 13 luglio 1999, n. 226.”».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 4 sostituire le parole “22 milioni” con le seguenti “12 milioni”.

Sen. Latronico



1.32

Motivazione

Il presente emendamento è rivolto a rimuovere una ingiusta disparità di trattamento tra le Regioni in relazione alla disciplina del "Patto di Stabilità" per quanto riguarda le risorse destinate alla ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici.

In tutte le regioni interessate dai fenomeni suddetti è stato nominato un commissario straordinario e quindi tutte le risorse destinate alla ricostruzione sono transitate in contabilità speciali rimanendo completamente escluse dal Patto di Stabilità.

La Regione Basilicata, sia per il terremoto del 1980 che per quello del 1998, non ha avuto l'apertura di alcuna contabilità speciale e quindi le risorse transitano dal bilancio regionale rilevando completamente ai fini del Patto di Stabilità, con l'ovvio blocco e/o rallentamento dei lavori della ricostruzione.

Del resto, a conferma dell'inopinata disparità di trattamento vi è stata, nel mese di giugno 2012, una deliberazione unanime della Conferenza delle Regioni che ha proposto al MEF la immediata rimozione di quanto sopra, attraverso la detrazione delle spese predette dai vincoli del Patto di Stabilità.

A.S. 3584

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 94, inserire il seguente:

“94-bis. Al comma 8-bis dell'articolo 31 della Legge n.183/2011, è infine aggiunto:
“8-ter. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni in relazione al ripristino di beni storici architettonici di proprietà degli enti stessi e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui viene constatata la necessità dell'intervento, o nei tre esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno fino ad un onere massimo per ciascun anno valutato in 500 milioni di euro.””

Conseguentemente:

- a) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 250 milioni di euro;
- b) all'articolo 1, al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: “250 milioni” “847,5 milioni” e “591 milioni” rispettivamente con le seguenti: “150 milioni”, “597,5 milioni” e “341 milioni”;
- c) all'articolo 2, comma 15, sostituire le parole “130 milioni” con le seguenti: “~~30 milioni~~”

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

1.33

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 94, inserire il seguente:

"94-bis. Al comma 8-bis dell'articolo 31 della Legge n.183/2011, è infine aggiunto:
"8-ter. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni in relazione al ripristino di beni storici architettonici di proprietà degli enti stessi e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui viene constatata la necessità dell'intervento, o nei tre esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno fino ad un onere massimo per ciascun anno valutato in 500 milioni di euro.""

Conseguentemente:

- a) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 250 milioni di euro;
- b) all'articolo 1, al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: "250 milioni" "847,5 milioni" e "591 milioni" rispettivamente con le seguenti: "150 milioni", "597,5 milioni" e "341 milioni";
- c) all'articolo 2, comma 15, sostituire le parole "130 milioni" con le seguenti: " 30 milioni"



Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

1.34

A.S. 3584

Legge di stabilità 2013

Emendamento

Art. 1

Al comma 76 sostituire le parole: pari a 10 milioni di euro a regime con le seguenti: pari a 160 milioni di euro a regime e le parole: pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 con le seguenti: pari a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013

Conseguentemente,

al medesimo articolo 1, comma 98, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 100 milioni;

al medesimo articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi di parte corrente del 2014 e 2015 fino a concorrenza di 150 milioni di euro.

GASPARRI

BONFRISCO

ESPOSITO

SALTAMARTINI

PICHETTO

MAZZARACCHIO

LATRONICO

1.172

**EMENDAMENTO
ART. 1**

Sostituire il comma 76 con il seguente:

76. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, le risorse disponibili individuate sulla base delle attività di cui al comma 75 sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle procedure concorsuali già espletate. Per le finalità di cui al comma 75, le stesse amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di personale sulla base delle procedure concorsuali già espletate nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente a una spesa annua lorda pari a 100 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

➔ Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 100 MILIONI DI EURO

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI



1.167

A.S. 3584


EMENDAMENTO

All'articolo 2, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

"30.bis. Le disposizioni di cui all'art. 33, commi 32 e 33, della legge 17 novembre 2011 n. 183 trovano applicazione per l'anno 2013."

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale in maniera lineare tutti gli importi fino a raggiungere l'importo di 100 milioni di euro.

PICHETTO



MAZZARACCHIO



1.36

S. 3584

Emendamento

All'articolo 2, comma 35, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo 2011 nelle Marche," sono aggiunte le seguenti: "dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo e nel novembre 2011 in Piemonte,".

b) sostituire le parole: "40 milioni" con le seguenti:
"50 milioni"

Conseguentemente:

All'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 10 milioni di euro.

Sen. Boldi

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

1.39

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 94 inserire il seguente:

"94-bis. In via straordinaria, per l'anno 2013, non trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, qualora il mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012 sia determinato da una spesa per sentenza esecutiva maggiore del 7,5 per cento della media degli impegni per spese correnti del triennio 2006/2008, come desunti dai certificati di conto consuntivo."

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, sono aumentati, in misura proporzionale, tutti gli importi fino a concorrenza del relativo onere.

All'ulteriore onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

CASTIGLIONE



1.35

146

S 3584

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)


Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 29 inserire il seguente:

29-bis. Il divieto di cui all'articolo 76, comma 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 non si applica al personale delle scuole dell'infanzia paritarie gestite dagli enti locali.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, sono aumentati, in misura proporzionale, tutti gli importi fino a concorrenza del relativo onere.

CASTIGLIONE



1.37

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 2, comma 32 sostituire le parole: "200 milioni di euro" con le seguenti: "400 milioni di euro".

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza dell'onere.

CASTIGLIONE, POLI BORTONE

Castiglione

Poli Bortone

1.38

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento


All'articolo 2, dopo il comma 43 inserire il seguente:

"43-bis. 15. Per gli anni dal 2013 al 2016, al fine di garantire la continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, alla compartecipazione a carico dello Stato per la compensazione degli oneri di servizio pubblico si fa fronte con le risorse disponibili presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) già finalizzate alla continuità territoriale del trasporto merci per via aerea con gli aeroporti siciliani nel limite di euro 2.469.000 per l'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonché nel limite di euro 2.722.000 per l'anno 2014, di euro 4.253.000 per l'anno 2015 e di euro 1.785.000 per l'anno 2016, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al netto delle risorse destinate alle attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. A tal fine, il terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: «La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l'anno 2014 all'importo di euro 9.278.000, per l'anno 2015 all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro 10.215.000.".

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza dell'onere.

Agli ulteriori oneri derivanti dalle finalità previste dal comma 43-bis per gli anni dal 2014 al 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

CASTIGLIONE



1.40

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 86 aggiungere i seguenti:

"86-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, comma 1, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

"f-ter) gli enti di previdenza privati e privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

86-ter. Al fine di anticipare l'ingresso nel mercato del lavoro e sostenere la capacità reddituale degli iscritti, gli enti di previdenza privati e privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 possono erogare crediti ai propri professionisti iscritti anche al fine dello start up di studi professionali e società dei professionisti di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

→ *Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza dell'onere.*

Agli ulteriori oneri derivanti dalle finalità previste dal comma 43-bis per gli anni dal 2014 al 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

FLERES

Fleres

1.243

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

"9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio."

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza dell'onere.

All'ulteriore onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a decorrere dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

MENARDI

Menardi

1.61

A.S. 3584

All'articolo 3, sostituire il comma 6, lettera b) il capoverso lettera *d-bis*) con il seguente:

“*d-bis*) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 6.000, di euro 4.500, di euro 3.000 e di euro 1.500.”.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 250 milioni di euro;

b) all'articolo 1, al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: “250 milioni” “847,5 milioni” e “591 milioni” rispettivamente con le seguenti: “150 milioni”, “597,5 milioni” e “341 milioni”;

c) all'articolo 2, comma 15, sostituire le parole “130 milioni” con le seguenti: “30 milioni”

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Mura

1.42

A.S. 3584

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 9, inserire i seguenti:

“9-bis. Al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine situate in Svizzera, Stato non facente parte dell'Unione europea, ed in Austria, l'onere finanziario a carico dello Stato, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del D.M. 25 febbraio 2009, in attuazione dell'articolo 2-ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante: «Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione», è innalzato a 100 milioni di euro.

9-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità con cui le Regioni interessate possono rimodulare le agevolazioni e introdurre nuove agevolazioni per l'acquisto del gasolio per autotrazione.”

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 90 milioni di euro;

Divina
Vaccari



1.43

A.S. 3584


Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 9, inserire il seguente:

“9.bis. Al fine di favorire lo sviluppo e l'utilizzo dei biocarburanti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, il biometano prodotto e utilizzato dagli stessi produttori per autotrazione è esente da accise.”

Conseguentemente:

➔ a) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 200 milioni di euro;

Vallardi 
Vaccari 

1.44

S 3584


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 3, sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza dell'onere.

CASTIGLIONE



1.45

Emendamento all'articolo 1.

Al comma 96, primo periodo, le parole. "600 milioni di euro per l'anno 2013 e" sono soppresse.

Conseguentemente:

- a) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 250 milioni di euro;
- b) all'articolo 2, comma 15, sostituire le parole: "130 milioni" con le seguenti: "49 milioni";
- c) all'articolo 2 sopprimere il comma 24;
- d) all'articolo 2 sopprimere il comma 29;

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



1.46

EMENDAMENTO



ART. 1

Dopo il comma 92, aggiungere i seguenti:

«92-bis. All'articolo 13 del decreto legge 201 del 2011, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

“11-bis. Dall'anno 2013 si applicano le seguenti disposizioni:

- a) è abrogata la riserva statale sul gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 11, ad eccezione di quanto previsto dal comma 11-ter.
- b) Dall'anno 2013 una percentuale del gettito IMU di ad aliquota base, calcolato in riferimento alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, da determinarsi previo accordo in sede di conferenza stato città ed autonomie locali, è devoluta al Fondo perequativo comunale istituito presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 13 della legge n.42 del 2009.
- c) Il fondo di cui alla lettera b) assicura il finanziamento delle funzioni fondamentali e la perequazione delle capacità fiscali in applicazione dei principi contenuti nella legge 42 del 2009; fino alla piena individuazione dei fabbisogni standard, la spesa per funzioni fondamentali è garantita in riferimento ai livelli attuali ed ai dati disponibili.
- d) In ogni caso la dotazione di risorse ad aliquota base, per singolo comune, deve variare gradualmente, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria.
- e) Le quote assegnate a ciascun comune sono individuate attraverso apposito accordo da definire presso la conferenza stato città ed autonomie locali entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno precedente e recepito da un decreto del ministero dell'interno da emanarsi, sentito il ministero dell'economia, entro il 30 novembre. Per l'anno 2013 tali termini sono prorogati di 120 giorni.

11-ter. Sugli immobili classificati nelle categorie catastali del gruppo D l'imposta municipale propria si applica secondo le seguenti disposizioni:

- a) l'aliquota di base dell'imposta riservata allo Stato è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi contestualmente al provvedimento di cui al comma 11-bis, lettera e); al gettito derivante da questa fattispecie non si applica il comma 11-bis;

- b) l'aliquota di base dell'imposta riservata al comune è parimenti determinata dal provvedimento di cui alla precedente lettera a); il comune può modificare l'aliquota stessa, in aumento fino allo 0,3 per cento e in diminuzione fino all'annullamento;
- c) per tutti gli altri aspetti si applica la disciplina di cui al presente articolo".

92.ter. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori mercato sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 3 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 2 miliardi di euro nel 2013 e in 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014.

Conseguentemente:

➔ all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 300 milioni di euro;

all'articolo 3, commi 15 e 16, sostituire le parole: "0,05" con: "0,07";

ridurre del 50% tutti gli importi della allegata tabella A;

ridurre in misura proporzionale fino al 5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della allegata tabella C. »



1.47

Sen. Gilberto RICETTO FRATIN

Sen. Mauro Maria MARINO

Sen. Enzo GHIGO

Sen. Aldo SCARABOSIO

Sen. Maria RIZZOTTI

Sen. Pietro MARCENARO

Motivazione

Attualmente il gettito dell'imposta immobiliare unica sull'abitazione principale è destinato integralmente ai Comuni mentre quello sulle fattispecie rimanenti è destinato allo stato per il 50% dell'imposta calcolata ad aliquota standard.

L'emendamento propone la sostituzione degli attuali trasferimenti con il gettito dell'imposta, al fine di restituire autonomia finanziaria ai comuni ed eliminare la dipendenza dalle erogazioni statali.

E' previsto un sistema perequativo, che raccolga i risultati dell'analisi della spesa, quindi i fabbisogni standard, e introduca un meccanismo di perequazione della capacità fiscali. Inoltre viene garantita la sostenibilità finanziaria degli enti in modo che il passaggio dal vecchio al nuovo sistema non comporti shock finanziari e vengano rispettate le indicazioni della legge 42 del 2009 in merito all'attuazione del federalismo fiscale che dispone il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali valutate all'80% della spesa e la correzione dei differenziali di capacità fiscali per le altre funzioni.

A handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp or seal, also in black ink. The signature is somewhat stylized and difficult to read. The stamp is circular and contains some illegible text or a logo.

A.S. 3584

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 1

Dopo il comma 44 inserire il seguente:

<< comma 44 bis – “ Le somme stanziare dalle Regioni e Province, destinate esclusivamente all’assolvimento del diritto – dovere all’istruzione e alla formazione, di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 226 e alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno>>.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 250 milioni di euro;

b) <<All'articolo 3, dopo il comma 38 aggiungere il seguente:

“38-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg”».

Sen. Garavaglia



1.48

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 12, inserire il seguente:


"12-bis. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente comma:

"23 bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 10 per cento dell'importo netto contrattuale."

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza dell'onere.

All'ulteriore onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a decorrere dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

MENARDI



S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'art. 2, dopo il comma 12, inserire il seguente comma:

“12-bis. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2014, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali spese sono comprese nell'importo a base di gara; il relativo ammontare deve essere evidenziato nel bando o nell'avviso e non è soggetto a ribasso d'asta.”

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza dell'onere.

All'ulteriore onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a decorrere dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

MENARDI



1.59

Emendamento all'Atto Senato n. 3584

Articolo 2

All'articolo 2, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

⊕ « 12-bis. Per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi di parte corrente fino a concorrenza dell'onere.

GRILLO

Grillo

1.51

EMENDAMENTO

Art. 1

dopo comma 4 inserire il seguente

4 ~~92~~bis. Per gli anni 2013 e seguenti l'automatismo di recupero previsto di cui art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1^a marzo 2012, si attiva solo dopo aver operato la compensazione con i residui passivi perenti relativi ai trasferimenti spettanti alle Province e non ancora erogati per gli anni 1997/2007.

DE ANGELIS



1.52

A.S.3584

Disegno di legge

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2013)


EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

Art.1

Sopprimere il comma 9.

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
" 40-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire
60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188
per mille kg. » e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite
dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg".*

Sen. Peterlini



1.53

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1


Sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace esercizio delle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale, anche nell'ottica dell'ottimale gestione delle risorse, come rideterminate ai sensi del comma 9, garantendo altresì ai fruitori dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un più uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale, con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottare ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono stabilite nuove modalità di ripartizione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo 13, sulla base dei criteri ivi stabiliti."

Conseguentemente:

- *sopprimere i commi 11 e 12;*
- *all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 " con le seguenti "200 milioni di euro per l'anno 2013, di 797,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 541 milioni di euro per l'anno 2015"*

TOMASELLI



1.54

EMENDAMENTO**ART. 1**

Sostituire il comma 10 con il seguente:

“10. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace esercizio delle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale, anche nell'ottica dell'ottimale gestione delle risorse, come rideterminate ai sensi del comma 9, garantendo altresì ai fruitori dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un più uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale, con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottare ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono stabilite nuove modalità di ripartizione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo 13, sulla base dei criteri ivi stabiliti.”

Sen. Enzo GHIGO



1.55

Motivazione

L'emendamento è diretto a sostituire il comma 10 dell'art. 1 in materia di revisione della disciplina degli istituti di patronato, prevedendo che tale riforma venga attuata con regolamento del Ministro del Lavoro, sentiti gli istituti di patronato, sulla base dei criteri già previsti dall'art. 13 della legge 152/2001, anziché di quelli previsti dalla attuale formulazione della norma introdotta nel corso dell'esame alla Camera. Ciò al fine di prevenire, fermo restando il preventivato impegno di spesa, eventuali squilibri determinati dalla variazione dei parametri definiti per il finanziamento. L'art. 1, con i commi da 8 a 13, prevede riduzioni di talune spese, non rimodulabili, dello stato di previsione del Ministero del lavoro, relative al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, da disporre in via subordinata all'attuazione di una riforma della disciplina degli istituti e all'autorizzazione di spesa relativa all'ex Fondo per l'occupazione - confluito nel Fondo sociale per occupazione e formazione. In merito alla riduzione del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, il comma 9 prevede che, in caso di ritardo nell'attuazione della riforma, il risparmio sia assicurato anche mediante una riduzione delle spese rimodulabili dello stato di previsione del Ministero del lavoro (la norma è stata inserita dalla Camera, mentre il testo originario disponeva in via tassativa la riduzione del finanziamento degli istituti). Questa compensazione, pur essendo eventuale, è peraltro già compresa nell'elenco n. 1 allegato al disegno di legge. I commi da 10 a 12 - introdotti dalla Camera- prevedono: modifiche organizzative e ordinamentali alla disciplina degli istituti di patronato e di assistenza sociale, con riferimento ai requisiti per la costituzione e la gestione dei medesimi; lo svolgimento di verifiche ispettive straordinarie e la modifica, mediante regolamento ministeriale ed altri decreti ministeriali, dei criteri di riparto del finanziamento, in base ai parametri aggiuntivi di cui alla lettera e) del comma 10 e di cui al comma 12.

Il comma 12, in particolare, prevede, "al fine di incentivare la qualità, strettamente connessa all'ampiezza dei servizi resi dai patronati", una sostanziale revisione dei criteri di finanziamento delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al decreto ministeriale n.193/2008, e , in via sperimentale, riconosce 0,25 punti per ogni intervento, attualmente non finanziato, avviato con modalità telematiche.

Non è direttamente comprensibile come l'avvio in modalità telematica di una istanza possa essere misura della qualità di un servizio svolto quando tale modalità di invio è di per sé già resa obbligatoria per tutti dall'art. 6 comma 8 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 (Disposizioni urgenti su semplificazione e sviluppo).

Un intervento normativo di tal genere, che non esplicita alcun criterio-guida, sarebbe gravemente lesivo di ogni principio di equità.

Infatti, analizzando le tipologie di attività coinvolte da questo comma si evidenzia che esse sono tutte riconducibili a prestazioni a favore dei lavoratori dipendenti.

Secondo una proiezione basata su dati del Ministero del Lavoro, tale vantaggio si quantifica in circa 6,5 milioni di euro che vengono sottratti agli altri patronati.

Le modifiche introdotte sarebbero, inoltre, in contrasto con l'art.13, comma 7, della legge n.152/2001, che per l'adozione del Regolamento attuativo, adottato con il decreto n.193/2008, prevedeva che il Ministero coinvolgesse i Patronati nella redazione del dispositivo: invece i commi approvati dalla Camera dispongono sostanzialmente una modifica dei requisiti e delle strutture organizzative dei patronati e la variazione dei parametri che determinano la misura del loro finanziamento. Infine, occorre evidenziare che le modifiche apportate all'art.3 della legge n. 152/2001 con i commi 10 e 11 pongono le strutture dei patronati nella condizione di doversi adeguare a due norme diverse in due anni successivi.

Infatti, applicando oggi la norma così come prevista dal disegno di legge, la struttura minima di un patronato dovrà passare da 36 a 72 uffici provinciali entro il 2013 salvo poi dover riportare la struttura minima a 46 uffici provinciali dal 1 gennaio 2014 per adeguarsi al dettato del D.L. 5 novembre 2012, n. 188 sulla riforma delle province.

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, comma 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b) le parole: "in due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "in metà";
- b) alla lettera c) le parole: "in due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "metà".

FLERES

Fleres

1.56

EMENDAMENTO**Art. 1)**

La lettera c) del comma 10 è sostituita dalla seguente:

all'art. 3, comma 2, dopo le parole "Alla domanda deve essere allegato un progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche ed organizzative per l'apertura di sedi in almeno un terzo delle Regioni e in un terzo delle Province del territorio nazionale". Sono aggiunte le seguenti: "Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, fissa con Decreto i criteri di adeguata distribuzione, sul territorio nazionale, delle sedi provinciali degli Istituti di Patronato".

PICCHETTO FRATIN



1.57

A.S. 3584

Emendamento


Art. 1

Dopo il comma 13 inserire i seguenti:

13-bis. "Nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2015 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207 e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, nella misura e con le modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dei requisiti anagrafici di cui all'art.24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n.214, ridotti entro un massimo di tre anni, rispetto a quelli vigenti alla data di presentazione della domanda. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2016.

13-ter. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2017".

TOMASELLI



1.58

AS 3584

Emendamento

All'art. 1 dopo il comma 13 aggiungere il comma 13-bis:

“È prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione della disposizione di cui al comma 13, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2013, dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni”.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2013, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

TOMASELLI




1.59

EMENDAMENTO

ART. 1

Eliminare
Eliminare i commi 11 e 12.

Sen. Enzo GHIGO 

Sen. Gilberto PICHETTO FRATIN 



1.60

Motivazione

L'emendamento è diretto a sostituire il comma 10 dell'art. 1 in materia di revisione della disciplina degli istituti di patronato, prevedendo che tale riforma venga attuata con regolamento del Ministro del Lavoro, sentiti gli istituti di patronato, sulla base dei criteri già previsti dall'art. 13 della legge 152/2001, anziché di quelli previsti dalla attuale formulazione della norma introdotta nel corso dell'esame alla Camera. Ciò al fine di prevenire, fermo restando il preventivato impegno di spesa, eventuali squilibri determinati dalla variazione dei parametri definiti per il finanziamento. L'art. 1, con i commi da 8 a 13, prevede riduzioni di talune spese, non rimodulabili, dello stato di previsione del Ministero del lavoro, relative al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, da disporre in via subordinata all'attuazione di una riforma della disciplina degli istituti e all'autorizzazione di spesa relativa all'ex Fondo per l'occupazione - confluito nel Fondo sociale per occupazione e formazione. In merito alla riduzione del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, il comma 9 prevede che, in caso di ritardo nell'attuazione della riforma, il risparmio sia assicurato anche mediante una riduzione delle spese rimodulabili dello stato di previsione del Ministero del lavoro (la norma è stata inserita dalla Camera, mentre il testo originario disponeva in via tassativa la riduzione del finanziamento degli istituti). Questa compensazione, pur essendo eventuale, è peraltro già compresa nell'elenco n. 1 allegato al disegno di legge. I commi da 10 a 12 - introdotti dalla Camera - prevedono: modifiche organizzative e ordinamentali alla disciplina degli istituti di patronato e di assistenza sociale, con riferimento ai requisiti per la costituzione e la gestione dei medesimi; lo svolgimento di verifiche ispettive straordinarie e la modifica, mediante regolamento ministeriale ed altri decreti ministeriali, dei criteri di riparto del finanziamento, in base ai parametri aggiuntivi di cui alla lettera e) del comma 10 e di cui al comma 12.

Il comma 12, in particolare, prevede, "al fine di incentivare la qualità, strettamente connessa all'ampiezza dei servizi resi dai patronati", una sostanziale revisione dei criteri di finanziamento delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al decreto ministeriale n.193/2008, e , in via sperimentale, riconosce 0,25 punti per ogni intervento, attualmente non finanziato, avviato con modalità telematiche.

Non è direttamente comprensibile come l'avvio in modalità telematica di una istanza possa essere misura della qualità di un servizio svolto quando tale modalità di invio è di per sé già resa obbligatoria per tutti dall'art. 6 comma 8 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 (Disposizioni urgenti su semplificazione e sviluppo).

Un intervento normativo di tal genere, che non esplicita alcun criterio-guida, sarebbe gravemente lesivo di ogni principio di equità.

Infatti, analizzando le tipologie di attività coinvolte da questo comma si evidenzia che esse sono tutte riconducibili a prestazioni a favore dei lavoratori dipendenti.

Secondo una proiezione basata su dati del Ministero del Lavoro, tale vantaggio si quantifica in circa 6,5 milioni di euro che vengono sottratti agli altri patronati.

Le modifiche introdotte sarebbero, inoltre, in contrasto con l'art.13, comma 7, della legge n.152/2001, che per l'adozione del Regolamento attuativo, adottato con il decreto n.193/2008, prevedeva che il Ministero coinvolgesse i Patronati nella redazione del dispositivo: invece i commi approvati dalla Camera dispongono sostanzialmente una modifica dei requisiti e delle strutture organizzative dei patronati e la variazione dei parametri che determinano la misura del loro finanziamento. Infine, occorre evidenziare che le modifiche apportate all'art.3 della legge n.

152/2001 con i commi 10 e 11 pongono le strutture dei patronati nella condizione di doversi adeguare a due norme diverse in due anni successivi.
Infatti, applicando oggi la norma così come prevista dal disegno di legge, la struttura minima di un patronato dovrà passare da 36 a 72 uffici provinciali entro il 2013 salvo poi dover riportare la struttura minima a 46 uffici provinciali dal 1 gennaio 2014 per adeguarsi al dettato del D.L. 5 novembre 2012, n. 188 sulla riforma delle province.

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "in via definitiva" sono sostituite dalle seguenti: "in via provvisoria";
- b) le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni".

FLERES

Fleres

1.61

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Al comma 11, sostituire la parola "definitiva" con "provvisoria".

CARLONI



1.62

A.S. 3584
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11- *bis* . All'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1- *bis* . Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1, per i soli dipendenti privati che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica immediatamente superiore ove prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta all'atto del pensionamento. Per i soli dipendenti pubblici la retribuzione pensionabile di cui al comma 1 si intende omnicomprensiva anche dell'indennità integrativa speciale, prescindendo dalla data di cessazione dell'avente causa».

11- *ter* . Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti spettano al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi.

11- *quater* . Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.

11- *quinquies* . Il comma 2- *bis* dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai fini della sua applicazione per quanto attiene l'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, si interpreta nel senso che essa è riferita all'ultimo anno effettivamente lavorato precedente la decorrenza della pensione ed è rappresentata dalla retribuzione lorda di fatto quale definita dall'ISTAT e cioè determinata dalla somma della componente continuativa ed accessoria nonché della componente saltuaria e occasionale delle retribuzioni, prescindendo, senza alcuna limitazione, da qualsiasi assoggettamento a contribuzione previdenziale e a trattenuta fiscale.

11- *sexies* . L'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in loro mancanza ai genitori, è assicurato l'adeguamento costante della misura delle pensioni di ciascun soggetto, siano esse dirette, indirette o di reversibilità, al trattamento complessivo in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la presente disposizione si applica anche ai familiari degli invalidi ancora in vita. Il beneficio spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi. In ogni caso, limitatamente ai trattamenti diretti di tutti i familiari di cui alla presente disposizione, il beneficio è applicato dal 1° gennaio 2007».

11- *septies* . A decorrere dal 26 agosto 2004, fatta salva la disciplina prevista dal comma 1 per i soggetti interessati, è altresì assicurata la rivalutazione costante, in forma semplificata, dei rispettivi trattamenti pensionistici. Detta rivalutazione è operata applicando sulla misura della pensione in essere dall'inizio di ogni anno, l'incremento percentuale derivante dalla sommatoria del tasso di

inflazione medio pieno e del tasso percentuale di crescita annuo delle retribuzioni lorde di fatto dell'unità di lavoro equivalente, a tempo lavorativo pieno (ULA). Per i suddetti tassi, si fa riferimento a quelli rilevati annualmente dall'ISTAT sull'anno solare precedente, per ognuna delle categorie produttive di appartenenza. Ogni biennio, si applica altresì un ulteriore incremento del 2,5 per cento sulla misura intera della pensione in essere, con decorrenza di maturazione 1° settembre 2004, per le pensioni già attive all'entrata in vigore della legge, mentre per le pensioni costituite successivamente al 26 agosto 2004, la maturazione del primo incremento del 2,5 per cento decorre dalla data del pensionamento. Ove più favorevole, si applica comunque la disciplina di cui al comma 1- *bis* dell'articolo 2, della legge n. 206 del 2004, come introdotta dal comma 12- *bis* del presente articolo.

11- *octies* Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004 n. 206 sono aggiunti i seguenti:

3- *bis* . A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione ai soggetti di cui ai commi 3 e 3- *bis* è corrisposto un nuovo speciale assegno vitalizio non reversibile pari ad euro 1.533 mensili, corrispondente alla somma matematica dei due assegni originari riferiti all'articolo 3 e alla normativa indicata nel periodo in appresso, soggetto, fin dalla data rispettivamente prevista per ciascuno degli assegni, alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data cessano di essere corrisposti agli aventi diritto lo speciale assegno vitalizio non reversibile di nominali 1.033 euro mensili e l'assegno vitalizio non reversibile nominale di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.

3- *ter* . Il vitalizio di cui al comma 3- *bis* è concesso al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi permanenti in misura non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, anche se deceduti successivamente al 26 agosto 2004 e per qualunque causa ovvero, ancora in vita. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il nuovo speciale assegno vitalizio sia stato già erogato a ciascuno dei genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto al suddetto beneficio».

11- *nonies* . Dopo il comma 8 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è aggiunto il seguente:

8- *bis* . I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni in vigore, nei rispettivi regimi previdenziali, esclusivamente vigenti alla data del 31 dicembre 2007. La presente disposizione si applica anche con riferimento ai casi a venire. In ogni caso si prescinde comunque da ogni successiva modificazione delle normative».

11- *decies* . I soggetti di cui al comma 8- *bis* possono richiedere all'ente previdenziale di appartenenza od al Ministero del lavoro, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di posizione assicurativa pensionistica obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti pensionistici indicati in detto comma e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li riguarda.

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "160 milioni di euro per l'anno 2013, di 757,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 501 milioni di euro per l'anno 2015 e di 551 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

Incostante

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, SANNA,
VITALI, ANTEZZA, BIONDELLI

1.63

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-bis. Nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2015 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207 e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, nella misura e con le modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dei requisiti anagrafici di cui all'art.24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n.214, ridotti entro un massimo di tre anni, rispetto a quelli vigenti alla data di presentazione della domanda. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2016.

13-ter. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2017. »

Sen. Enzo GHIGO



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ghigo".

1.64

Motivazione

Considerata l'attuale situazione di crisi dei consumi occorre ripristinare l'intervento categoriale di sostegno al reddito per gli operatori del settore commerciale e turistico costretti a cessare anticipatamente l'attività.

Appare, quindi, indispensabile consentire l'accesso agli indennizzi per le aziende commerciali in crisi, nel periodo 2013-2015.

Com'è noto, l'intervento, d'importo pari alla pensione minima, viene concesso a favore degli esercenti attività commerciali costretti a cessare anticipatamente l'attività nei tre anni precedenti il pensionamento di vecchiaia.

Si tratta di una particolare forma di ammortizzatore sociale la cui erogazione non comporta alcun onere per lo Stato, dal momento che viene autofinanziato dalla categoria attraverso una specifica contribuzione a carico di tutti gli iscritti alla gestione pensionistica commercianti presso l'INPS. A tal fine il contributo aggiuntivo dello 0,09%, già dovuto fino al 31.12.2014, viene prorogato fino al 31.12.2017. Attualmente il Fondo indennizzi commerciali presso l'INPS fa registrare (dati consuntivo 2011) 326 milioni di euro di attivo

A.S.3584

Emendamento

Articolo 1

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica agli organi di cui alla legge quadro n. 394/91, articolo 9, comma 2 lett. a).



Sen. Latronico


1.65

Motivazione:

L'emendamento dispone la non applicazione delle norme sul contenimento della spesa al pubblico impiego per gli organi degli enti parco.

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"13-bis. Al comma 6 dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e comunque in percentuale non superiore all'1 per cento delle deleghe."

POLI BORTONE

Pols Bortone

1.66

DDL 3584

Art. 1

CALIENDO, DELLA MONICA

Sopprimere i commi 15 e 16.

Francesco Caliendo (CALIENDO)
Della Monica (DELLA MONICA)

1.67


EMENDAMENTI AS.3584

Art.1

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

LI GOTTI



1.68

EMENDAMENTO

AS 3584

LEGGE DI STABILITA' 2013

ARTICOLO 1

Sommario

Abrogare il comma 15.

Sen.ce Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI

[Handwritten signature]

Pelli (BARBON)



1.69

EMENDAMENTO

AS 3584

LEGGE DI STABILITA' 2013

ARTICOLO 1

Seppinur

Abrogare il comma 16.

Sen.ce Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI



Calleri (Bacchi)

1.70

Emendamenti al DDL n. 3584

ART. 1

1. All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello»;

2) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello.»;

b) al comma 12, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati».

2) dopo l'articolo 16 inserire i seguenti:

Articolo 16-bis


(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.

3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo



esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.

5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.

6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi non natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.


7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

Articolo 16-ter (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni)

1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.



Articolo 16-quater
(Modifiche alla legge 21 gennaio 1994 n. 53)

1. Alla legge 21 gennaio 1994 n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole «all'articolo 1» sono inserite le seguenti «effettuata a mezzo del servizio postale»;
- b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole «di cui all'articolo 1 deve» sono sostituite dalle seguenti «che procede a norma dell'articolo 2 deve»;
- c) all'articolo 3, il comma 3-bis è abrogato;
- d) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Articolo 3-bis

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68.

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: "notificazione ai sensi della legge 53/1994".

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere

- a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
- b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;
- c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;



- f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
- g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.»;

e) all'articolo 4, comma 1, le parole «, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero» sono soppresse;

f) all'articolo 5, il comma 1 è abrogato;

g) all'articolo 6, comma 1, le parole «la relazione di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti «la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9»;

h) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente «4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»

i) all'articolo 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma «1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

l) all'articolo 10, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici».

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede all'adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n.44.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2.

Articolo 16-quinquies (Copertura finanziaria)

1. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari, per il potenziamento delle reti di trasmissione dati, nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale di magistratura, amministrativo e tecnico, è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012, di euro 5.000.000 per l'anno 2013 e di euro 3.600.000 a decorrere dall'anno 2014.

2. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

Ugenti
Palumbo
Melli

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

3) all'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente: «2) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.»;
- b) dopo il comma 2, inserire il seguente comma: «2-bis. Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.»;

b) dopo il comma 19 inserire i seguenti:

«19-bis. Al codice di procedura civile, libro terzo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 543, secondo comma:

a) al numero 3), dopo le parole «tribunale competente» sono inserite le seguenti parole: «nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente»;

b) al numero 4), dopo le parole «a mezzo raccomandata» sono inserite le seguenti parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata»;

2) all'articolo 547, primo comma, dopo le parole «creditore procedente» sono inserite le seguenti parole: «o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata»;

3) l'articolo 548 è sostituito dal seguente:

Articolo 548

(Mancata dichiarazione del terzo)

Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.

Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.


A collection of handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature at the top, a signature below it, and the initials 'Bellucci' at the bottom.

4) l'articolo 549 è sostituito dal seguente:

Articolo 549

(Contestata dichiarazione del terzo)

Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.

L'ordinanza di cui al primo comma produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.».

«19-ter. Le disposizioni di cui al comma 19-bis si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.».

Francesco Calandra

Alberto Della Porta



(BERGELZI)

1.71

A.S. 3584
Emendamento

Art. 1

All'articolo 12, ¹² sostituire il comma 17, con il seguente:

17. Per la particolare situazione finanziaria, per il triennio 2013-2015, ferme restando le specifiche discipline di settore in materia pensionistica a carico del bilancio dello Stato, gli importi dei trattamenti pensionistici per invalidità o per la morte di un congiunto, gli assegni accessori degli invalidi e mutilati per servizio, le indennità di assistenza e di accompagnamento o simili, le speciali elargizioni corrisposte in via continuativa, di natura risarcitoria, indennitaria o assistenziale, messi in pagamento dal Ministero dell'economia e delle finanze o dall'INPS sono ridotti nella misura dell'1 per cento rispetto agli importi dovuti alla data del 1° gennaio 2013»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 40.000;

2014: - 40.000;

2015: - 40.000.

incostante

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, SANNA,
VITALI, ANTEZZA, BIONDELLI

1.72

Emendamento

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti: "19-bis. In via sperimentale per il triennio 2013-2015, i lavoratori dipendenti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi idonei a conseguire entro quattro anni il diritto al pensionamento anticipato o di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono accedere a domanda, a decorrere dalla data di maturazione dei predetti requisiti e per tutto il periodo antecedente alla data effettiva di pensionamento, ai sensi dei commi da 19-ter a 19-octies, all'anticipazione del pensionamento, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

a) abbiano assistito continuativamente per almeno diciotto anni uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508;

b) all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 19-sexies, risultino conviventi o abbiano stabilmente convissuto con i figli disabili per almeno diciotto anni;

c) alla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei al riconoscimento del diritto all'anticipazione del pensionamento ai sensi del presente comma, i figli disabili non risultino deceduti;

d) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa.

19-ter. Nel caso di *handicap* congenito o di *handicap* che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di cui al comma 19-bis, lettera b), non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione medico-sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza di un genitore.

19-quater. Il diritto di cui al comma 19-bis può essere goduto da un solo genitore convivente per ciascun figlio disabile. Il fratello o la sorella del disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al comma 19-bis soltanto se entrambi i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al figlio disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario

nazionale, ovvero se entrambi i genitori non convivono più con il figlio disabile, in quanto residenti ed effettivamente domiciliati in una differente località.

19-quinquies. La liquidazione dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni decorre comunque dal mese successivo al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti in via ordinaria per l'accesso al pensionamento, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, indipendentemente dalla data di effettivo accesso al pensionamento anticipato ai sensi del comma *19-bis*.

19-sexies. Ai fini del riconoscimento dell'anticipazione del pensionamento, i soggetti di cui al comma *19-bis* presentano un'apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e del figlio disabile assistito, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:

a) certificazioni attestanti l'invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relative al figlio disabile assistito, come definito dal comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, rilasciate dalle commissioni mediche preposte;

b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità, risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di assistenza continuativa del figlio disabile, come definito dal comma *19-bis*, abbia avuto inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte delle commissioni mediche preposte;

c) dichiarazione di appartenenza al novero dei soggetti elencati al comma *19-quater* e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale;

d) certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza nel periodo di assistenza, come definito dal comma *19-bis*;

e) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato e il numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza del familiare disabile convivente, non inferiori ai limiti minimi di cui al comma *19-bis*.

19-septies. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente nel caso in cui il fatto costituisca reato, in caso di comprovata insussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi del comma *19-bis*, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

19-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applicano anche agli accertamenti circa la sussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi del comma *19-bis*."

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "206,8 milioni di euro per l'anno 2013";

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "189,7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 226,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .

GHEDINI
ROILO
TREU
CASTRO
DE LUCA
ADRAGNA
BARBOLINI
BIANCHI
BLAZINA
FASANO
FONTANA
ICHINO
MORRA
NEROZZI
PASSONI
PONTONE
SCARABOSIO
SPADONI URBANI



1.73

3

Emendamento

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti: "19-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 14, lettera e-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto continuano altresì ad applicarsi, ai sensi dei commi da 19-ter a 19-quater, ai lavoratori che maturino, entro ventiquattro mesi successivi al 31 dicembre 2011, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

a) abbiano fruito, alla data del 31 dicembre 2011, del congedo per assistenza ai figli con handicap grave, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni;

b) abbiano assistito continuativamente, per almeno diciotto anni, uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508;

c) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa;

d) alla data del 31 dicembre 2011, i figli disabili non risultino deceduti.

19-ter. Nel caso di *handicap* congenito o di *handicap* che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di cui alla lettera b) del comma 19-bis, non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione medico-sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza di un genitore.

19-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di presentazione all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) della domanda di accesso al beneficio di cui al comma 19-bis, nonché le ulteriori misure attuative delle disposizioni di cui ai commi 19-bis, 19-ter e 19-quater.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "248,8 milioni di euro per l'anno 2013,

di 844 milioni di euro per l'anno 2014, di 588,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

GHEDINI
ROILO
TREU
CASTRO
DE LUCA
ADRAGNA
BARBOLINI
BIANCHI
BLAZINA
FASANO
FONTANA,
ICHINO
MORRA
NEROZZI
PASSONI
PONTONE
SCARABOSIO
SPADONI URBANI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ghedini', written in a cursive style.

1.74

Emendamento

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti: "19-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 14, lettera e-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto continuano altresì ad applicarsi, ai sensi dei commi da 19-ter a 19-quater, ai lavoratori che maturino, entro ventiquattro mesi successivi al 31 dicembre 2011, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

a) abbiano fruito, alla data del 31 dicembre 2011, del congedo per assistenza ai figli con handicap grave, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni;

b) abbiano assistito continuativamente, per almeno diciotto anni, uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508;

c) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa;

d) alla data del 31 dicembre 2011, i figli disabili non risultino deceduti.

19-ter. Nel caso di *handicap* congenito o di *handicap* che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di cui alla lettera b) del comma 19-bis, non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione medico-sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza di un genitore.

19-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di presentazione all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) della domanda di accesso al beneficio di cui al comma 19-bis, nonché le ulteriori misure attuative delle disposizioni di cui ai commi 19-bis, 19-ter e 19-quater.

19-*quinquies*. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i periodi di congedo fruiti dai genitori di soggetto con *handicap* in situazione di gravità, comprensivi dei periodi di prolungamento del congedo ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "248,8 milioni di euro per l'anno 2013, di 844 milioni di euro per l'anno 2014, di 588,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016".

GHEDINI
ROILO
TREU
CASTRO
DE LUCA
ADRAGNA
BARBOLINI
BIANCHI
BLAZINA
FASANO
FONTANA
ICHINO
MORRA
NEROZZI
PASSONI
PONTONE
SCARABOSIO
SPADONI URBANI



1.75

EMENDAMENTO

AS 3584

LEGGE DI STABILITA' 2013

ARTICOLO 1

Proporre
Abrogare il comma 20.

Sen.ce Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI



Polli (Bianchi)

1.76

EMENDAMENTI AS.3584

Art.1

Al comma 20, lettera a), sopprimere il numero 1) e il numero 3).

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I commi 1e 2 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono sostituiti dai seguenti:

<<1. A decorrere dal 1 gennaio 2013, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella prevista dal comma 1.>>"

LI GOTTI

Li Gotti

1.77

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 1

Al comma 20, lettera a), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 10.000;

2014: - 10.000;

2015: - 10.000.

Della Monica

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI, PERDUCA

1.78

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 1

20

Al comma ~~2~~, lettera a), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.000;

2014: - 5.000;

2015: - 5.000.

Galperti

GALPERTI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO,
MARITATI, PERDUCA

179

?

DDL 3584

Art. 1

CALIENDO, DELLA MONICA

Al comma 20, lettera a), sopprimere il numero 1) della lettera s) del comma 6 dell'articolo 37 del decreto 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

Francesco Caliendo (Caliendo)

Monica Della Monica (DELLA MONICA)

1.80

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 1

Al comma 20, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il capoverso *d)* è sostituito dal seguente: «per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 650 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 100.000; di euro 2.000 quando il valore della controversia è compreso tra euro 100.001,00 ed euro 500.000,00; di euro 4.000 quando il valore della controversia è compreso tra euro 500.001,00 ed euro 1.000.000,00; di euro 6.000 quando il valore della controversia è superiore ad euro 1.000.001,00. Per i giudizi di cui al richiamato articolo 119, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 104 del 2010 il valore della controversia è pari all'importo di cui all'articolo 15, lettera *c)*, allegato 21 al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 20.000;

2014: - 20.000;

2015: - 20.000.

MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO,
GALPERTI, PERDUCA

1.81

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 1

Al comma 20, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il capoverso *d)* è sostituito dal seguente: «per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 650 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 100.000; di euro 2.000 quando il valore della controversia è compreso tra euro 100.001,00 ed euro 500.000,00; di euro 4.000 quando il valore della controversia è compreso tra euro 500.001,00 ed euro 1.000.000,00; di euro 6.000 quando il valore della controversia è superiore ad euro 1.000.001,00. Per i giudizi di cui al richiamato articolo 119, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 104 del 2010 il valore della controversia è pari all'importo di cui all'articolo 15, lettera *c)*, allegato 21 al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 20.000;

2014: - 20.000;

2015: - 20.000.

Manfredi
MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO,
GALPERTI, PERDUCA

1.82


EMENDAMENTO

Art.1

Al comma 20 lettera a) capoverso "2)" sostituire la lettera "d" con il seguente:

d) Per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo è di euro 1.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 1.000.000 di euro; di euro 2.000 per quelli con valori da euro 1.000.000 a euro 5.000.000; di euro 4.000 per quelli con valori da euro 5.000.000 a euro 20.000.000; di euro 6.000 per quelli con valori superiori a euro 20.000.000.

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI



1.83

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 20, lettera a), n. 2):

1) dopo le parole "per quelle di importo compreso tra 200.000 e 1.000.000,00 di euro" è aggiunto "o di valore indeterminabile";

2) in fine, dopo le parole "euro 6.000" è aggiunto il seguente periodo "Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-ter dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000";

b) dopo il comma 20, è inserito il seguente:

"20-bis. All'articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente "3-ter. Nel processo amministrativo, per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste.";

c) dopo il comma 23, sono inseriti i seguenti:

"23-bis. All'articolo 11, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali.

23-ter. All'articolo 39 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 5 è soppresso.

23-quater. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali".

23-quinquies. Nell'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie le parole: "si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti." sono sostituite dalle seguenti: "si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto."

23-sexies. Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 al comma 2-bis le parole: "si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti." sono sostituite dalle seguenti: "si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto."

1.84

23-septies. All'articolo 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 39, secondo periodo, dopo le parole "progressivamente vacanti" aggiungere le seguenti: ", previo espletamento della procedura di interpello di cui al comma 40,";
- b) al comma 40, terzo periodo, dopo le parole "comma 39" aggiungere le seguenti: "proponibili sia per la copertura della sede presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi".

IL RELATORE

Taurioli

1.84

EMENDAMENTO

Art.1

Al comma 20 lettera a), sopprimere il numero 3).

Alle minori entrate derivanti dalla soppressione del numero 3), della lettera a), del comma 20 dell'articolo 3, non superiori a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate all'articolo 3-*bis*».
Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Lotta all'evasione fiscale)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- b) al comma 5, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- c) al comma 8, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- d) al comma 12, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- e) al comma 13, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente tramite assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
- b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 3, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

- a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
- c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito; con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

1.85

- d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. A decorrere dal periodo d'imposta 2013, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.

9. I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

10. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

PERDUCA, PORETTI

Perduca


1.85

EMENDAMENTO
Art.1

Supprimere

Il comma 21 ~~è abrogato~~

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI



1.86

EMENDAMENTO

AS 3584

LEGGE DI STABILITA' 2013

ARTICOLO 1

Supprimere.

Abrogare il comma 21.

Sen.ce Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI



Colli (BAL BOA)

1.87

EMENDAMENTO

AS 3584

LEGGE DI STABILITA' 2013

ARTICOLO 1

oppure
Abrogare il comma 22.

Sen.ce Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI



Colli (BALMAI)

1.88

EMENDAMENTO

AS 3584

LEGGE DI STABILITA' 2013

ARTICOLO 1

Sopprimere

Abrogare il comma 23.

Sen.ce Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI

Pallesi (RACCOMANDA)



1.89

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

"23-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

"Art. 19-bis. *(Contributi annuali per l'iscrizione al registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione per mediatori)*. - 1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata all'iscrizione, alla tenuta, all'informatizzazione e alla vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione e dell'Elenco degli Enti di Formazione dei Mediatori tenuti presso il Ministero della Giustizia ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, nonché alle attività promozionali a favore del ricorso alla mediazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 è dovuto un contributo annuale fisso da pagarsi entro il 31 gennaio di ogni anno mediante versamento con le modalità operative rese note sul sito del Ministero della Giustizia.

2. Il contributo annuale fisso è determinato come segue:

- a) Euro 5.000 per ciascun Organismo di Mediazione pubblico e privato, oltre Euro 1.000 per ogni sede secondaria;
- b) Euro 150 da parte di ciascun mediatore per ciascun Organismo di mediazione a cui richiede l'iscrizione;
- c) Euro 5.000 per ciascun Ente di Formazione;
- d) Euro 300 da parte di ciascun formatore per ciascun Ente di formazione a cui richiede l'iscrizione.

3. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale fisso da parte degli Organismi di mediazione, mediatori, enti di formazione e formatori devono essere inviate al Ministero della Giustizia entro trenta giorni successivi al 31 gennaio ovvero al momento della richiesta di iscrizione. In caso di mancata successiva iscrizione per mancanza dei requisiti richiesti o di successiva sospensione o cancellazione, i pagamenti effettuati non sono ripetibili.

4. L'ammontare dei contributi può essere aggiornato, con decreto del Ministero della Giustizia, nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle attività di cui al comma primo. L'aggiornamento avrà vigore dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale.

5. Nel caso di omesso pagamento dei contributi, il Direttore generale della Direzione generale degli affari civili del Ministero della Giustizia, decorsi trenta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal Registro o dall'Elenco. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione, è disposta la cancellazione dal Registro o dall'Elenco.

6. Gli Organismi di Mediazione pubblici e privati e i Mediatori iscritti o in attesa di conferma nel Registro, nonché gli Enti di Formazione e i Formatori iscritti o in attesa di conferma all'Elenco alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono tenuti a versare il contributo annuale entro il 31 gennaio 2013."

FLERES

Fleres.

1.90

All'articolo 1, dopo il comma 23 inserire il seguente:

^{ter}
"23 ~~bis~~ Al fine di consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31.12.2013, sono stanziati 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al ministero della giustizia che provvede al riguardo utilizzando quota parte del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 37 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 per la parte relativa all'incentivazione del personale amministrativo giudiziario"

Conseguentemente

All'articolo 2, comma 29 sopprimere le parole da: "nonché al fine di assumere a tempo determinato" fino alle parole: "per lo smaltimento dell'arretrato".

[Handwritten signatures and names]
Lorenzo Della Rocca
Roberto Ferra (FERRA)
Luigi Ligotti (LIGOTTI)
Francesco Carboni (CARBONI)
D'Amico (D'AMICO)
Casson (CASSON)
Chiaruzzi (CHIARUZZI)

NOTA TECNICO-ILLUSTRATIVA

(F. MUGGI)

[Handwritten signature] (CARO FIGLIO) (PERDUCA)

Alla copertura dell'emendamento si provvede mediante l'utilizzo delle somme già confluite sul capitolo 1542 dello Stato di previsione del ministero della giustizia e destinate attualmente all'incentivazione del personale amministrativo giudiziario per lo smaltimento dell'arretrato civile. Tali somme pari a 7,5 milioni di euro, iscritte nel bilancio della giustizia anche per l'anno 2013, possono essere utilizzate per la copertura del progetto formativo previsto nell'emendamento, attraverso il cambio di finalizzazione delle somme stesse.

ROBERTO DI GIOVAMPAOLO
MAURO AGOSTINI
ANNA MARIA CARLONI

1.91

(AS 3584)

ARTICOLO 1

Dopo il comma 23 inserire il seguente: « 23-bis, Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, nell'articolo 11 sostituire la parola "dodici" con "trentasei" »

Conseguentemente "nell'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 la parola "2012", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente "2014".

ANDREA Alfieri
GARAVALIA MAGGIORIA
GRANAIOLA MANUELA
GIAN PIERO SCANU
ANNA MICA FIORONI
FRANCA Biondini
DESEMA Vignoli
MONCIUOLO ECOLOGIA

UFFE -
Gianluigi
Claudio
Antonio
Renzo Biondi
Ugo Cecchi
Napoli

1.92

(AS 3584)

ARTICOLO 1

Dopo il comma 23 inserire il seguente: « 23-bis, Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, nell'articolo 11 sostituire la parola "dodici" con "trentasei" »

Conseguentemente "nell'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 la parola "2012", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente "2014".

Giulio Belle (BEASELLI)

1.93

~~Stefano~~ (MUGNA)
Nephtali ALBERTI CASELLATI
Pasqua Calvardo (CALVARDO)

Milvia Della Rocca (DOLLA RONCA)

F. Alluvius (AFORVIO)

Luigi Ligotti (LIGOTTI)

Renzo (SERRE)

Giuseppe (D'AMBROSI)

Carlo Chiusi (CHIURAZZI)

~~Roberto~~ (DURA)

Matteo (BALBONI)

Matteo (BALBONI)

Emendamento As 3584

Art. 1

el seguente:

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

24-bis. All'articolo 639, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le parole: «entro il limite massimo di 624 unità» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite massimo di 890 unità»."


Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2013: - 1.000;

2014: -1.000;

2015: -1.000

Giambrone, Carlino



1.94

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Al comma 25, sostituire le parole: << pari a 5.287.735 euro annui >> con le seguenti: << pari a 42.242.857 milioni euro annui >>

Conseguentemente, dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

25-bis. I maggiori risparmi di spesa di cui al comma 25, sono destinati a decorrere dall'anno 2013:

a) per un ammontare pari a 3,75 milioni di euro al funzionamento dei Comites e dei CGIE;

b) per un ammontare pari a 10 milioni di euro in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

c) per un ammontare pari a 6 milioni di euro, al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

d) per un ammontare pari a 250.000 euro per il Museo dell'Emigrazione italiana con sede in Roma;

e) per un ammontare pari a 10 milioni di euro per la ristrutturazione della rete e dei servizi consolari, con priorità per il mantenimento e lo sviluppo degli sportelli consolari per assicurare servizi diffusi sul territorio per il sistema Italia e i cittadini italiani;

Le restanti risorse sono versate a decorrere dall'anno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo ammortamento titoli di Stato.

MICHELONI



1.95

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.1

Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente, al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013 con le seguenti: 244.078.742 milioni di euro per l'anno 2013.

CARLINO, MASCITELLI



1.96

AS 3584

Emendamento

Art.1


Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 24, sostituire le parole: "159 milioni" con le seguenti: "153.078.742"

Garavaglia

Vaccari

Handwritten signatures of Garavaglia and Vaccari.

1.97

EMENDAMENTO
ART. 1

Dopo il comma 30, inserire i seguenti:

«30-bis. Nell'ambito delle iniziative di cooperazione per i Paesi del dialogo mediterraneo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto- legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e per attuare le finalità previste dall'articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è affidata alla Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo-Mar Nero ONLUS (FISPMED), la costituzione dell'Osservatorio euromediterraneo Mar Nero sull'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale per il rafforzamento della cooperazione regionale e dei processi di pace, di seguito denominato «Osservatorio».

30-ter. La gestione dell'Osservatorio è vigilata dal Ministero degli affari esteri - Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza.

30-quater. Entro il 28 febbraio di ogni anno la FISPMED presenta alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, il programma di attività dell'Osservatorio.

30-quinquies. Le attività dell'Osservatorio:

a) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero;

b) favoriscono, indicano e sostengono buone pratiche nei Paesi dell'Unione per il Mediterraneo e nei Paesi dell'Unione europea;

c) attivano e promuovono *forum* come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile;

d) attivano campagne di monitoraggio e di analisi dello stato dell'ambiente nel Mediterraneo.

30-sexies. La FISPMED è inserita nell'elenco delle organizzazioni e degli end di rilievo internazionale di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180.

30-septies. Gli oneri di costituzione e di funzionamento dell'Osservatorio sono a carico della FISPMED.

30-octies. Una quota parte pari al 25 per cento dei premi di cui al comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, 6 devoluta all'Osservatorio per attività concordate con il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza.».

BETTAMIO


1.98



EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 47, inserire il seguente:

<< 47-bis.

1. Le graduatorie di merito del concorso di cui all'art. 5, comma 1, della legge 186/2003, già espletato ai sensi del Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola, del 2 febbraio 2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.
2. Le graduatorie di cui al comma 1 saranno utilizzate fino al loro totale esaurimento per l'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti di religione cattolica nella misura del 50% dei posti vacanti e disponibili. >>

Conseguentemente, al comma 31, sostituire la parola "47" con la seguente "47-bis"

Sen. Anna Bonfrisco

1. 114

Emendamento As 3584

Art. 1

Sopprimere i commi 32 e 33.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;

alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

Giambrone



1.99

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art. 1

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. I docenti incaricati della presidenza per l'a.s. 2012/2013, che abbiano svolto tale funzione per almeno un triennio, sono ammessi ad un periodo di formazione trimestrale, previo superamento, con esito positivo, di un esame colloquio, ai fini dell'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici.

35-ter. Al fine di garantire la continuità del servizio prestato, in seguito al positivo superamento della procedura di cui al comma 1, l'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici è disposta prioritariamente sulle sedi ove tali soggetti svolgono, nel corrente anno scolastico, l'incarico di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43.

35-quater. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina con proprio decreto le modalità di svolgimento dell'esame colloquio e del periodo di formazione.

35-quinquies. All'attuazione della presente procedura si provvede mediante l'utilizzo di risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In subordine, alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l'anno scolastico 2013/2014, del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;

alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

GIAMBRONE



1.100

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.1

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. Al fine di eliminare la disparità di trattamento che è venuta a crearsi tra i candidati al corso concorso ordinario per titoli ed esami a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, per come rinnovato nella Regione Sicilia dalla legge 3 dicembre 2010, n. 202, e al fine di dirimere il contenzioso ancora in atto finalizzato all'annullamento del suddetto concorso nella stessa regione, i candidati in possesso dei requisiti di accesso che, superata la selezione per titoli, hanno partecipato alle prove scritte delle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso, completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato e che hanno ottenuto la conferma dell'incarico di presidenza nella Regione Sicilia per l'a.s. 2012/2013, secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 21 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'8 marzo 2012, possono a domanda partecipare direttamente, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n.202 202/2010, al corso di formazione previsto dall'articolo 6 della suddetta legge.

35-ter. In seguito al proficuo completamento della procedura di formazione di cui all'articolo 6 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, che per tali soggetti si intende avvenuto a seguito di superamento di un colloquio finale, con esito positivo, ad essi spetta la precedenza nel posizionamento nelle graduatorie di cui all'articolo 7 della legge su citata, rispetto a coloro i quali risulteranno idonei dalla procedura di cui all'articolo 5 della suddetta legge.

35-quater. Nel primo comma dell'articolo 6 della legge 3 dicembre 2010, n. 202 le parole: «non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a tre mesi».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

GIAMBRONE



1.101

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis "Al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 dopo le parole "con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge" è aggiunto il seguente alinea: "A partire dall'anno 2013 il contributo resta fissato nella misura di 3,6 milioni di euro e, fermi restando gli obblighi di rendicontazione, sarà attribuito per il 50 per cento all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.Ri.Fo.R. Onlus, per il 35 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. Onlus".

CASTRO

Manzoni



1.102

EMENDAMENTI AS. 3584

Art 1


Sostituire il comma 41 con il seguente:

" 41. Il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e di cui all'articolo 14, commi 13, 14 e 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 Agosto 2012, n. 135 è assicurato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 gennaio 2013, può formulare proposte di rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio."

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,65 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento.

GIAMBRONE



1.103

A.S. 3584
Emendamento
Art. 1

Al comma 41, dopo le parole "legge 7 agosto 2012, n. 135" inserire le seguenti ", ivi compresi gli obiettivi previsti dall'articolo 14, commi 13, 14 e 15 del citato decreto-legge n. 95 del 2012,"

VITA, BASTICO



1.104

EMENDAMENTI AS. 3584

Art 1

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

"41-bis. E' stabilito un piano di incremento degli organici, al fine di garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche e al contempo procedere alla graduale stabilizzazione del personale attualmente inserito nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della legge n. 296/2006 art. 1 comma 605 lettera c), attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche con contratti a tempo determinato. Tale piano triennale è definito, per gli anni scolastici 2013-2015, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per complessive 150.000 unità e per il personale ATA per complessive 40.000 unità, in attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n 368. Le immissioni in ruolo saranno effettuate sulla base dei posti vacanti e disponibili dopo aver pianificato gli organici sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limiti del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici; evitando la riconduzione forzata a 18 ore negli istituti di istruzione superiore qualora essa costituisca un ostacolo alla continuità didattica; ripristinando le compresenze nella scuola primaria e rinunciando alla revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole superiori, come previsto dall'articolo 64 della legge 133 del 2008, laddove essa costituisca un espediente per il reintegro degli esuberanti di personale determinati in conseguenza dei tagli. A copertura dei posti in organico di fatto si istituiscono le dotazioni organiche aggiuntive da utilizzare per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato.


41-ter. Le attività indette per l'espletamento della procedura concorsuale per l'indizione del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado", il cui bando, è pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie concorsi, n. 75, ai sensi del Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, sono sospese; le economie di spesa derivanti dal mancato espletamento del suddetto concorso sono utilizzate per l'incremento di organico di cui al precedente comma.

41-quater. Con decorrenza dall'a.s. 2012/13 la graduatoria provinciale permanente ATA di cui all'art. 554 del DL 297/94, è trasformata in una graduatoria provinciale ad esaurimento analogamente al personale docente ed educativo inserito a pieno titolo nell'a.s. 2012/13 di cui al DL n. 70 del 13/05/2011 convertito in legge n. 106 del 12/07/2011 in forza dell'art. 1, comma 605, lett. C), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,65 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento.

GIAMBRONE



1105

EMENDAMENTI AS. 3584

Art 1

Dopo il comma 41 è aggiunto il seguente:


“41-bis. All’articolo 14 della legge 7 agosto 2012 n.135, il comma 13 è così sostituito:

“13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, permane giuridicamente docente, come previsto dal CCNL 2008 per il personale docente inidoneo con le mansioni attualmente svolte, nella stessa scuola , tenuto conto delle competenze professionali, e mantiene immutato il trattamento stipendiale. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, e' utilizzato permanendo nei ruoli del personale docente con le mansioni attualmente svolte, sui posti attualmente ricoperti, tenuto conto delle competenze professionali nella stessa scuola di appartenenza o nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente.”

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,65 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento.

GIAMBRONE



1.106

EMENDAMENTI AS. 3584

Art 1


Dopo il comma 41 è aggiunto il seguente:

“41-bis. Per provvedere al miglioramento e al potenziamento dell’offerta affermativa, il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, permance, volontariamente, sui propri posti di servizio, mantenendo l’attuale ruolo”.

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,60 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

GIAMBRONE



1.107

AS. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Il comma 90 è soppresso

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole:

,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2013-2015.

PISTORIO
Pistorio

1.253

EMENDAMENTI AS.3584

Art.1

Dopo il comma 44, inserire il seguente:

"44-bis. Il personale docente appartenente a classi di concorso in esubero per le quali nell'attuale ordinamento è previsto il diploma di laurea come titolo di accesso, il quale a seguito dell'ordinanza ministeriale n. 217 del 6 maggio 1998 è stato collocato alla VII qualifica funzionale nei ruoli dell'INPS, ha diritto a conservare l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento, all'atto del trasferimento, se più favorevole, oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale dello stesso INPS."

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;

alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

MASCITELLI, GIAMBRONE

Mascitelli

1.108

A.S. 3584


EMENDAMENTO

Art. 1

Il comma 45 è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5,4 milioni a decorrere dall'anno 2014.

SEN. MILANA



1.109

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Al comma 45, sopprimere la lettera a):


Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 3.700;

2014: - 3.700;

2015: - 3.700.

ANDRIA, CARLONI



1.119

Art. 1

Dopo il comma 46, aggiungere i seguenti:

46-bis. Il comma 13 dell'articolo 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dai seguenti:

«13. Per il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, il ministro dell'istruzione dell'università e della Ricerca provvede, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, da applicare dal 1° settembre 2013, all'emanazione di un piano di ricollocamento che tenga conto delle effettive condizioni di salute e delle competenze acquisite.

13-bis. Il personale docente già dichiarato inidoneo per motivi di salute alle funzioni istituzionali ed utilizzato in altre mansioni, può, ai sensi dell'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, chiedere la risoluzione dal rapporto di lavoro, con diritto al trattamento di quiescenza se in possesso dei requisiti contributivi per l'applicazione dell'istituto della dispensa».

Conseguentemente,

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "170 milioni di euro per l'anno 2013, di 777,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 521 milioni di euro per l'anno 2015 e di 521 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

ANDRIA



1.111

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 47 inserire i seguenti:

"47-bis. Fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di dare stabilità di direzione all'ordinaria attività didattica, educativa e amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome, nonché allo scopo di favorire l'eliminazione del precariato della dirigenza scolastica, i docenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto per l'anno scolastico 2012/2013, e per almeno un triennio, la conferma dell'incarico di presidenza, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico, a seguito del superamento con esito positivo di una prova orale sull'esperienza maturata nell'incarico, previa frequenza di un corso di formazione non superiore a tre mesi. La conferma del ruolo avviene prioritariamente sulle sedi di attuale svolgimento dell'incarico, ove vacanti e disponibili per e a seguito delle operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici, per l'anno scolastico 2013/2014.

47-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al comma 47-bis.

47-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 47-bis a 47-ter si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n.183, nonché delle risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola a decorrere dall'anno 2013, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2013, può formulare le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

FLERES

Fleres

1.112

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 47 inserire il seguente:

"47-*bis*. Alla legge 3 dicembre 2010, n. 202 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

"Art. 5-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, sono ammessi direttamente al corso di formazione di cui all'articolo 6 le seguenti categorie di soggetti:

a) tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte delle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all'articolo 1, completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato e ottenendo in ognuna di esse una valutazione non inferiore a 21/30;

b) tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte delle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all'articolo 1 completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato e che alla data di inizio del corso di formazione di cui all'articolo 6 svolgano le funzioni di dirigente scolastico, avendo ottenuto, nella Regione Sicilia, la conferma dell'incarico di presidenza, ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Ad essi è attribuito in ciascuna prova scritta il punteggio di 21/30.";

b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "non inferiore a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a tre mesi".

FLERES

Fleres

1.113

A.S. 3584

A.S. 3584

Emendamento

Art.1

Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:

<<“47 bis - Nelle controversie riguardanti le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 26 dicembre 2006, n. 296, ovvero le controversie riguardanti il punteggio, il posizionamento e l'inclusione degli insegnanti in dette graduatorie, il termine per proporre appello avverso le sentenze di primo grado è di un anno, a decorrere dalla notificazione della sentenza ovvero decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il termine di cui al comma 1 non si applica alle sentenze che alla data di entrata in vigore della presente norma siano già passate in giudicato per decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. ”

Sen. Pittoni

Garavaglia

Vaccari



1.115

A.S. 3584

A.S. 3584

Emendamento

Art.1

Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:


<< “47 .bis: Nelle controversie riguardanti le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 26 dicembre 2006, n. 296, ovvero le controversie riguardanti il punteggio, il posizionamento e l'inclusione degli insegnanti in dette graduatorie il termine per proporre reclamo avverso l'emissione di ordinanze cautelari è aumentato sino a sei mesi.”>>

Garavaglia

Vaccari



Sen. Pittoni



1.116

Emendamento
Articolo 1

Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:

47-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'alinea, dopo le parole: «continuano ad applicarsi» sono aggiunte le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e».

Conseguentemente:


<<All'articolo 3:

- a) *al comma 14, sostituire le parole:* con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione *con la seguente:* «con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione»;
- b) *al comma 15, sostituire le parole:* con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto *con le seguenti:* «con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto».

c) *dopo il comma 38, aggiungere il seguente:*

38-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».

Sen. Garavaglia


1.117

Art. 1.

Dopo il comma 47 inserire il seguente:


«47-bis. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 la parola "Alle" è sostituita da "Nell'anno scolastico 2012/2013 alle";

b) al comma 5-bis le parole "A decorrere dall'" sono sostituite da "Nell";

c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

"5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 con intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito il contingente regionale di dirigenti scolastici, cui corrisponde un numero pari di istituzioni scolastiche autonome ed educative e un numero pari di direttori dei servizi generali e amministrativi, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis, come modificati dalla legge n. 183 del 2011."».


RUSCONI


1.118

AS 3584

Art. 1.

Dopo il comma 47 inserire il seguente:

“47-bis. Il personale docente dichiarato dalla commissione medica permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute può chiedere di essere sottoposto nuovamente a visita medica collegiale al fine di accertare il recupero dell' idoneità all' insegnamento. In caso di esito favorevole l' interessato rientra solo su posti vacanti e disponibili nei ruoli del personale docente e la sede di titolarità è attribuita secondo le procedure e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità del personale docente.”.


RUSCONI

1.119

AS 3584

Art. 1.

Dopo il comma 47 inserire il seguente:

“47-bis. Per l’anno scolastico 2012/2013 l’amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali. A tal fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene nell’ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”.

Rusconi

RUSCONI, CERUTI, FRANCO, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, PROCACCI,
SOLIANI, VITA

1.120

AS 3584

Art. 1.

Dopo il comma 47 inserire il seguente:

"47-bis. All'articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al limite costituito dall'ambito regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti le classi dell'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima.»".

Rusconi

RUSCONI, CERUTI, FRANCO, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, PROCACCI,
SOLIANI, VITA


1.121

AS 3584

Art. 1.

Dopo il comma 47 inserire il seguente:

“47-bis. Le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile di cui all’articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono affidate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che le esercita anche avvalendosi del personale medico delle aziende sanitarie locali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, sentito l’INPS, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative del presente comma.”.


RUSCONI

1.122

EMENDAMENTO


Art. 1

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

"47-bis. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera c, aggiungere la seguente:

"c-bis) per i collegi universitari già legalmente riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338."

PICHETTO FRATIN



BUTTI



1.123

EMENDAMENTO


Art. 1

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

"47-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sopprimere il comma 7."

PICHELTO FRATIN

BUTTI



1.124

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 47 aggiungere il seguente:

«47-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127, le parole: “, decentrando le attività gestionali agli istituti e conservando a livello centrale esclusivamente i servizi generali incardinati in strutture di livello dirigenziale generale entro il limite massimo di due.” sono sostituite dalle seguenti: “ e dalla struttura centrale per i servizi generali alla rete scientifica articolata in direzioni centrali ed uffici nei limiti indicati dallo statuto. L'incarico di direzione delle direzioni centrali e degli uffici può essere conferito anche a ricercatori e tecnologi dell'Ente dotati dei necessari requisiti professionali. Il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina le modalità per il conferimento di una indennità di risultato aggiuntiva in misura non superiore a quella prevista per i dirigenti. La durata dell'incarico deve essere correlata agli obiettivi prefissati, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni.”

ESPOSITO

B. Sperto



1.125

AS 3584

Art. 1.

Dopo il comma 47 inserire il seguente:

«47-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei programmi e progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse complessivamente destinate ai medesimi programmi e progetti, nei limiti dell'uno per cento delle stesse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”».


RUSCONI

1. 126

AS 3584

Art. 1.

Dopo il comma 47 inserire il seguente:

«47-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è aggiunto il seguente comma:

“3. A decorrere dall'anno 2013, la quota di cui al comma 2, determinata con il decreto di ripartizione del fondo per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ai sensi del comma 1, è calcolata al netto del contributo destinato all'Agenzia spaziale italiana.”».


RUSCONI, CERUTI, FRANCO, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, PROCACCI,
SOLIANI, VITA

1.127

AS 3584

Art. 1.

Dopo il comma 47 inserire il seguente:

«47-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, le parole da “, decentrando le attività gestionali” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “e la struttura centrale per i servizi generali alla rete scientifica articolata in direzioni centrali ed uffici nei limiti indicati dallo statuto. L'incarico di direzione delle direzioni centrali e degli uffici può essere conferito anche a ricercatori e tecnologi dell'Ente dotati dei necessari requisiti professionali. Il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina le modalità per il conferimento di una indennità di risultato aggiuntiva in misura non superiore a quella prevista per i dirigenti. La durata dell'incarico deve essere correlata agli obiettivi prefissati, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni.”».

Rusconi

RUSCONI, CERUTI, FRANCO, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, PROCACCI,
SOLIANI, VITA

1.128

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Sopprimere il comma 49.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.000;

2014: - 3.000;

2015: - 2.000.

RANUCCI



1.129

A.S. 3584


EMENDAMENTO

ART. 1

Sopprimere il comma 49.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
“, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

SEN. MILANA



1.130

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Sopprimere il comma 52.

Consequentemente:

1) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 6.971,242;

2014: - 8.441,137;

2015: - 6.878,999.

All'articolo 3
2) al comma 28, sostituire le parole: "e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: ", di 290 milioni di euro a per l'anno 2015 e di 289,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

FILIPPI Marco, AGOSTINI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Filippi

1.131

EMENDAMENTO
Articolo 1

Dopo il comma 53, inserire il seguente:

«53-bis. Per i lavoratori marittimi l'estratto matricolare rilasciato dalle Capitanerie di Porto e/o delle competenti Direzioni Provinciali del Lavoro sostituisce quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del Decreto 27 ottobre 2004.»

CASTRO



BLAZINA



1.132

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 1626 è aggiunto il seguente: «1626 – bis. 1. Il personale di cui agli articoli 1626 e 1729, comunque in servizio alla data del 30 settembre 2012, confluisce previo accertamento dell'idoneità al servizio, nel ruolo unico speciale a esaurimento, ausiliario delle Forze armate, posto alle dirette dipendenze del Ministro della difesa, con il grado o la qualifica rivestiti alla predetta data. 2. il personale militare del corpo speciale volontario della Croce Rossa, ausiliario delle Forze armate, richiamato in servizio alla data del 30 settembre 2012, che abbia svolto servizio per un periodo continuativo, pari o superiore a 3 anni, senza soluzione di continuità, in possesso dei requisiti stabiliti con apposito decreto del Ministro della difesa, transita nel ruolo unico speciale a esaurimento, con il grado posseduto alla predetta data e segue nel ruolo l'ultimo militare in servizio continuativo con il medesimo grado gerarchico. 3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge il Ministro della difesa con proprio decreto stabilisce:

- a) le modalità e i criteri di formazione del ruolo unico speciale ad esaurimento di cui al comma uno;
- b) le modalità e i criteri di accertamento dell'idoneità al servizio e di iscrizione nel ruolo unico speciale ad esaurimento degli appartenenti al Corpo militare della Croce rossa alla data del 30 settembre 2012;
- c) i compiti del personale del ruolo unico speciale a esaurimento, ausiliari alla sanità militare.»

4. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1- bis».
Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Lotta all'evasione fiscale)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- b) al comma 5, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- c) al comma 8, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- d) al comma 12, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- e) al comma 13, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente tramite assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con dalla

legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 3, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. A decorrere dal periodo d'imposta 2013, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.

9. I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

10. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

PERDUCA, PORETTI

Perduca

1.133

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 210 dopo le parole «ai medici militari,» sono aggiunte le seguenti « nonché al personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione,».

PERDUCA PORETTI



1.134

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. All'articolo 183 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto il seguente comma:

“6-bis. Le procedure convenzionali con le aziende ed il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 potranno essere espletate solo successivamente alla verifica di mancato soddisfacimento delle specifiche esigenze con personale militare in possesso di idonea qualificazione.”

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato”».

PERDUCA, PORETTI

Perduca

1.135

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. Gli articoli 992, 993,994,995,996 e 1870 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati.»

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2013, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati annualmente in euro 356.000.000, sono versati al bilancio dello Stato».

PERDUCA, PORETTI

Perduca

1.136

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art.1

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. Le promozioni di cui agli articoli 1076, 1077, 1082, 1083 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, producono effetti ai soli fini giuridici e non anche economici.»

Conseguentemente, i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, in attuazione del presente comma, sono versati al bilancio dello Stato».

PERDUCA, PORETTI



1.137

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. I membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo, ovvero al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, sono obbligati a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in euro 5 milioni, sono versati al bilancio dello Stato».

PERDUCA, PORETTI

Perduca

1.138

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. L'articolo 1621 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

"Art. 1621. - *(Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari)*. – 1. Al personale del servizio assistenza spirituale non compete il trattamento economico a carico dello Stato, ovvero del Ministero della difesa.

2. In coordinamento con l'Ordinariato militare, il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell'ambito territoriale del comando militare."

3. Gli articoli 1622, 1623, 1624 e 1625 sono soppressi.»

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, non inferiori a euro 8.631.618 sono versati al bilancio dello Stato.».

PERDUCA, PORETTI

Perduca

1.139

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. L'articolo 1802 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e i commi 22 e 23 dell'articolo 43 e l'articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono abrogati.»

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2013, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati annualmente in euro 35.378.577, sono versati al bilancio dello Stato».

PERDUCA, PORETTI

Perduca

L. 140

A.S. 3584

EMENDAMENTO


Art. 1

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. Gli articoli 1803, 1804, 1815, 1816, 2162, 2261, 2262, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono abrogati.»

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2013, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati annualmente in euro 5.854.277, sono versati al bilancio dello Stato».

PERDUCA, PORETTI



A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. All'articolo 1818 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 le parole «su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti «tenuto conto del limite previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012» e all'articolo l'articolo 5, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121 le parole: «dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto del limite previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012».

PERDUCA, PORETTI



1.142

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. Il programma pluriennale di A/R n. SMD 0212009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MROU nazionale è sospeso fino al 31 dicembre 2015. A decorrere dall'esercizio finanziario per l'anno 2016 fino al 2026 gli importi da erogare annualmente sono ridotti del 50 per cento.»

Conseguentemente i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in 997,931 milioni di euro per l'anno 2013, in 969,655 milioni di euro l'anno 2014, in 986 milioni di euro e in 4.222 milioni di euro per il periodo 2016-2026, sono versati al bilancio dello Stato».

PERDUCA, PORETTI

Perduca

1.143

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.1

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

55-bis. Il programma pluriennale di A/R n. SMD 0212009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MROU nazionale è sospeso fino al 31 dicembre 2015. A decorrere dall'esercizio finanziario per l'anno 2016 fino al 2026 gli importi da erogare annualmente sono ridotti del 50 per cento.

55-ter. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del comma 55-bis, valutati in 997,931 milioni di euro per l'anno 2013, in 969,655 milioni di euro l'anno 2014, in 986 milioni di euro e in 4.222 milioni di euro per il periodo 2016-2026, sono versati al bilancio dello Stato.

BELISARIO, MASCITELLI



1.144

Art. 1

Al comma 57, aggiungere le seguenti parole: "e 62 bis"

Conseguentemente sostituire il comma 58 con il seguente: " 58. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 17.000.000 entro il 31 gennaio 2013, di euro 9.700.000 entro il 31 gennaio 2014 e di euro 8.800.000 entro il 31 gennaio 2015."

Conseguentemente dopo il comma 62 inserire il seguente "62 bis. E' autorizzata la spesa di euro 800.000 per il 2013, di euro 800.000 per il 2014 e di euro 1.000.000 per il 2015, quale contributo straordinario all'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA). Al relativo onere si provvede mediante i maggiori versamenti rispetto a quanto previsto per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui al precedente comma 59, effettuati da ISA Spa".

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo

SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

BOLDRINI Giacinto

BONDI Sandro

DI STEFANO Fabrizio

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso



1.145

MOTIVAZIONE

La proposta si rende necessaria per finanziare la maggiore attività per l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, derivante dalla attuale fase di trattativa sulla nuova Politica Agricola Comunitaria (PAC). Occorre, infatti, predisporre complesse ed articolate analisi per valutare le implicazioni derivanti per il sistema agricolo italiano dalla applicazione della attuale proposta della PAC elaborata dalla Commissione europea per il periodo 2014-2020. L'attività prevista in questo periodo comporta anche una serrata azione di supporto al Ministero vigilante al fine di metterlo nelle migliori condizioni per sostenere adeguatamente, attraverso idonea documentazione, le posizioni italiane in sede di trattativa.

L'INEA riceve dallo Stato, per mezzo del proprio Ministero vigilante, un contributo ordinario per le spese di funzionamento (personale, locazioni, ecc.), che a seguito di diverse riduzioni operate negli anni, è oggi pari ad euro 462.044,00. Tale contributo, è nettamente insufficiente alla copertura delle spese fisse ed inderogabili; esso infatti rappresenta circa il 2,48% delle sole spese correnti di funzionamento e circa l'1,43% del totale delle spese. L'Ente riceve altresì, a titolo di contributo straordinario, circa 5 milioni di euro; detto ultimo contributo, ancorché abbia assunto negli ultimi anni carattere di continuità, riesce a coprire solo il 40% delle spese correnti di funzionamento. Tale contribuzione determina una difficilissima situazione finanziaria dell'Istituto, segnalata oramai da molti anni anche dai Collegi dei Revisori dei conti dell'Istituto che si sono succeduti nel tempo e costringe l'ente a ricorrere annualmente all'anticipazione bancaria, con un notevole aggravio di spese per interessi passivi.

Le suddette difficoltà finanziarie mettono periodicamente a rischio addirittura il pagamento delle retribuzioni del personale a tempo indeterminato e provocano un ritardo sempre più consistente nel pagamento dei fornitori di beni e servizi. Fino ad oggi è stato possibile garantire l'equilibrio economico grazie alla capacità dell'INEA di procacciarsi progetti di ricerca finanziati da altri committenti pubblici e privati. Ma è di tutta evidenza che il peggioramento delle condizioni di contesto rendono sempre più difficile effettuare previsioni sulle capacità di spesa dell'Istituto e sul suo funzionamento, in un momento in cui l'agricoltura rappresenta uno dei pochi settori economici che riesce a crescere.

RELAZIONE TECNICA

Il sostanza l'emendamento consente di poter erogare un contributo straordinario all'Inea finalizzato a consentire la maggiore attività derivante dalla definizione della nuova PAC, finanziandolo con un maggiore versamento a carico di ISA Spa rispetto a quello già previsto per poter raggiungere gli obiettivi assegnati al Mipaaf di contenimento della spesa. Infatti, nella precedente versione del testo legislativo i versamenti che ISA Spa avrebbe dovuto effettuare ammontavano a euro 16.200.000 per il 2013, ad euro 8.900.000 per il 2014 e ad euro 7.800.000 per il 2015. I maggiori versamenti da parte di ISA Spa potranno liberare risorse all'interno del Mipaaf, consentendo a quest'ultimo l'erogazione del contributo ad INEA.

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art. 1

Sopprimere il comma 59

BELISARIO



1.146

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.1

Sopprimere il comma 61.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23, lettera b), sostituire le parole: 0,45 per cento con le seguenti: 0,46 per cento.

MASCITELLI, DI NARDO

Mascitelli

1.147

Emendamento

All'A.S. 3584

All'articolo ¹~~3~~, comma 61, dopo le parole: "per gli anni 2013 e 2014" sopprimere le parole: "del 57,5 per cento per l'anno 2015 e nel 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016".

Conseguentemente, ridurre di 6, 7 milioni di euro l'importo della allegata tabella a, rubrica del ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2015

AZZOLLINI

PICHETTO

MAZZARACCHIO




1.148

A.S. 3584

Emendamento all'art. 1

All'articolo 1, comma 61 dopo la frase "per gli anni 2013 e 2014" sopprimere: " del 57,5 per cento per l'anno 2015 e nel 50,3 per cento a decorrere dalla'anno 2016".

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo
SANCIU Fedele
PICCIONI Lorenzo
BOLDRINI Giacinto
BONDI Sandro
DI STEFANO Fabrizio
NESPOLI Vincenzo
SANTINI Giacomo
ZANOLETTI Tomaso



1.149

Motivazione

L'emendamento intende modificare quanto proposto dal disegno di legge di stabilità per l'anno 2013 in merito alla riduzione, per le imprese che esercitano la pesca costiera, degli sgravi contributivi, confermando la riduzione proposta solo per gli anni 2013 e 2014.

In proposito è opportuno ricordare che gli sgravi previsti dall'articolo 6 della sopra citata legge 30/98 sono già stati ridotti dalla legge di stabilità del 2012 (Legge 183 del 12/11/2011 - articolo 4, comma 55) per il solo anno 2012 portandoli alla misura del 60 per cento (anziché l' 80); la stessa norma ha previsto che, a decorrere dall'anno 2013, lo sgravio a regime poteva essere applicato nella misura del 70%.

La proposta di legge di stabilità per l'anno 2013, non solo prevede per gli anni 2013 e 2014 una riduzione dal 70 per cento al 63,2, quant'anche prevede una riduzione al 57,5 per cento per l'anno 2015 e al 50,3 per cento per l'anno 2016.

La scrivente Federazione, consapevole dello stato generale della finanza pubblica, ritiene, con grande sacrificio del settore pesca, comprensibile la riduzione per gli anni 2013 e 2014, ma, tenuto conto dello stato in cui versa il settore, ritiene altrettanto improponibile la proposta riduzione per gli anni 2015 e 2016 con la conseguenza della paralisi dell'intero sistema di pesca italiano.

L'intervento proposto non comporta all'incirca oneri aggiuntivi in riferimento gli anni 2013 e 2014 in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione già precedentemente previste.

A.S. 3584

Art. 1

Dopo il comma 61, inserire il seguente:

61 bis. Le disposizioni previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 11/6/2012 – prot. 2012/87956 – lettera i), emesso a sensi del comma 128 della Legge 24.12.2007, lettera f), trovano applicazione alle società che esercitano la attività di pesca, assimilate, a sensi del DLgs n. 4/2012, all'articolo 4, comma 4, all'imprenditore agricolo.

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo
SANCIU Fedele
PICCIONI Lorenzo
BOLDRINI Giacinto
BONDI Sandro
DI STEFANO Fabrizio
NESPOLI Vincenzo
SANTINI Giacomo
ZANOLETTI Tomaso



1.150

Motivazione

La norma di interpretazione autentica chiarisce la definitiva applicazione, alle società che esercitano l'attività di pesca, delle disposizioni di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate – prot. 2012/87956 del 11/6/2012, riguardante l'individuazione di situazioni oggettive in presenza delle quali disapplicare le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 36 decies a 36 duodecies, del DL n. 138 del 13/8/2011, convertito in legge n. 148 del 14/9/2011.

In particolare trattasi della disapplicazione automatica della disciplina delle società in perdita sistematica, avendo l'Agenzia, con provvedimento del Direttore sopra specificato, escluso alla lettera i) le società che esercitano la attività agricola.

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 3584

EMENDAMENTI

**Articolo 1
da comma 62 a comma 94**

VOLUME 2

8 dicembre 2012

AS 3584

Art. 1

Emendamento

Sopprimere il comma 62.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 19.800;

2014: ---

2015: ---

BERTUZZI PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Bertuzzi

1.154

Emendamento

Articolo 1

dopo il comma 62 aggiungere il seguente

62-bis) Per il supporto all'attività dell'Agenzia per l'Italia digitale, all'articolo 22 del decreto-legge 22

giugno 2012, n. 83 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

4-bis. Tutto il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.a. , è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia, da effettuarsi all'esito del perfezionamento dei trasferimenti di cui ai commi 3 e 4, sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico, dell'anzianità di servizio nella struttura di provenienza di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio.

b) al comma 5, dopo le parole: " dell'Agenzia", sono aggiunte le seguenti parole: " , ivi compreso il personale proveniente dalla società Retitalia Internazionale S.p.a.,"

c) al comma 6 dopo le parole "fissata entro il limite massimo di 150 unità", inserire "nonché le unità previste dal trasferimento di cui al comma 4-bis, "

Agli oneri derivanti dal comma precedente valutati in 3,5 milioni di euro si provvede mediante gli introiti derivanti dalle seguenti modifiche:

Al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-bis (Tabacchi lavorati), articolo 39 Duodecies, è aggiunto il seguente Capo:

Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-ter (Cartine e filtri per arrotolare le sigarette)

Articolo 39 Terdecies

(Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento)

1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

2. Si intendono per:

a) "cartine per sigarette" i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette.

b) "filtri per sigarette" i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1 "Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico".


Articolo 39 Quaterdecies

(Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa)

1. Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette.

Sen. Maria Ida Germontani



1.152

Emendamento

Articolo 1

dopo il comma 62 aggiungere il seguente

62-bis) - All'articolo 20 del decreto legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2, dopo le parole: « e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: «, nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione, e-commerce e il supporto informatico all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane».

Agli oneri derivanti dal comma precedente valutati in 3,5 milioni di euro si provvede mediante gli introiti derivanti dalle seguenti modifiche:

Al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-bis (Tabacchi lavorati), articolo 39 Duodecies, è aggiunto il seguente Capo:

Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-ter (Cartine e filtri per arrotolare le sigarette)

Articolo 39 Terdecies

(Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento)

1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.
2. Si intendono per:
 - a) "cartine per sigarette" i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette.
 - b) "filtri per sigarette" i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.
3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1 "Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico".

Articolo 39 Quaterdecies

(Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa)

1. Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette.

Sen. Maria Ida Germoniani



1.153

AS 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 62, inserire il seguente:

<< 62-bis. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dai nuovi compiti di vigilanza attribuiti all'Istituto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dagli articoli 21 e 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, le disposizioni di cui all'articolo 22, commi dal 10 al 12, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014. >>

Sen. Anna Bonfrisco



Sen. Mauro Agostini

1.154

AS 3584

Art. 1

Emendamento

Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti: "63-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative e di opere per la celebrazione del 250° anniversario del Teatro comunale di Bologna è assegnato, per l'anno 2013, alla Fondazione Teatro comunale di Bologna un contributo di 5 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.000;

GHEDINI, VITALI



1.155

AS 3584

Art. 1

Emendamento

Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti: "63-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative e di opere per la celebrazione del 250° anniversario del Teatro comunale di Bologna è assegnato, per l'anno 2013, alla Fondazione Teatro comunale di Bologna un contributo di 5 milioni di euro.

63-ter. All'onere di cui al comma 63-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulla quota del 3 per cento destinata ai beni e alle attività culturali del «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» di cui all'articolo 32, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.211, e successive modificazioni.".

VITALI, GHEDINI

Vitali

1.156

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).


Art.1

Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:

65-bis. Le dotazioni del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per gli anni 2013-2015, sono incrementate di 30 milioni annui.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

GIAMBRONE, MASCITELLI, PARDI



1.157

**EMENDAMENTO
ART. 1**


Dopo il comma 65 aggiungere il seguente:

65-bis "All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 342 aggiungere il seguente:

342bis. La possibilità di compensare debiti fiscali (IRES, IRPEF, IRAP, IVA, contributi previdenziali e assicurativi) con il credito maturato a seguito di un investimento nel cinema (Tax Credit), nonché il beneficio dello fiscale per la parte degli utili investiti in produzione e distribuzione cinematografica disciplinati dai commi 325-342, è estesa, con le dovute diversificazioni relative ai singoli specifici campi di applicazione della creatività, a tutte le imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di spettacolo dal vivo, la produzione e la distribuzione letteraria, la produzione e distribuzione artistica, la produzione cinematografica, la conservazione dei beni culturali.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI



1.158

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Sopprimere i commi 67 e 68.

Conseguentemente,

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "240 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "238 milioni di euro per l'anno 2014 e di 282 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .

GRANAIOLA, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, MARINO
IGNAZIO, MERCATALI, PORETTI, MONGIELLO

Gerardo

1.159


A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Al comma 67 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tale razionalizzazione deve comunque tenere conto della specificità del predetto personale con particolare riguardo all'esigenza di mantenere l'attuale livello delle prestazioni e di diffusione dei servizi di assistenza, tempi di attesa estremamente brevi per le procedure sanitarie sia per quanto riguarda le visite mediche preventive per gli imbarchi, che l'assistenza sanitaria immediata in caso di malattia, di analisi, di esami diagnostici e medico- legali."

GRANAIOLA, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, MARINO
IGNAZIO, MERCATALI, PORETTI, MONGIELLO



1.160

AS 3584
Legge di stabilità 2013
EMENDAMENTO

1.151

Art.1.

Dopo il comma 74, inserire i seguenti:

74-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti i criteri e le modalità di finanziamento delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA), delle Residenze Sociosanitarie (RS) e delle Residenze Assistenziali (RA), di seguito denominate "Residenze" secondo i seguenti principi:

- 1) le Regioni stabiliscono norme per destinare prioritariamente la quota sanitaria alle famiglie che ospitano nelle proprie case gli anziani, anziché destinarli alle Residenze, in presenza dei seguenti requisiti: a) gli anziani siano accolti nelle case dei parenti; b) gli anziani siano accolti in casa di famiglie, aventi adeguati requisiti che garantiscano cure e assistenza adeguate all'anziano, iscritte a tal fine in un apposito Albo regionale;
- 2) i Comuni destinano prioritariamente la quota sociale alle famiglie aventi le caratteristiche di cui al punto 1, anziché destinarli alle Residenze.

74-ter. Le quote destinate alle famiglie secondo le previsioni di cui al comma precedente sono ridotte del dieci per cento rispetto alle quote in essere alla data del 31 dicembre 2012. I minori oneri determinati a regime sono destinati dalle Regioni e dai Comuni a finalità di utilità sociale nel settore sanitario.

MANCUSO, DE ANGELIS

(SACCOPI)
[Handwritten signature]

[Handwritten signature] (MUSO)

Nota: il risparmio derivante dalla applicazione del presente emendamento è stimabile in una cifra tra i 280 e i 300 milioni di euro l'anno. Il costo attuale dei trasferimenti che Regioni e Comuni effettuano a carico delle Residenze è stato stimato in oltre 2,8 miliardi di euro annui, ma si valuta possa raggiungere questo anno i 3 miliardi. Oltre al risparmio è ovvio che la ratio della norma proposta è duplice: quella di fare stare meglio l'anziano, quello di dare una integrazione al reddito alle famiglie che decidono di avere cura nella propria casa di una persona, anziché destinarla alle Residenze.

1/2

[Handwritten signature] (CASTRO) 12

[Handwritten signature] (GAMBA) 30
sequono fine

MAA (PARAVENTANO)
RUSO (RUSS)

1.161

AS 3584

Emendamento all'articolo 1

Art. 1

1. All'articolo 1, dopo il comma 74, inserire i seguenti:

“74-bis. I dipendenti dell'Istituto superiore di sanità mantengono:

- a) lo stesso regime pensionistico e relativo al trattamento di fine rapporto, applicato nei confronti del personale delle amministrazioni dello Stato;
- b) l'assicurazione presso l'INAIL nella forma della “gestione per conto dello Stato.”.

74-ter. Ai dipendenti di ruolo dell'Agenzia italiana del farmaco viene riconosciuta la tutela assicurativa presso l'INAIL nella forma della “gestione per conto dello Stato”, prevista dall'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e disciplinata dal decreto ministeriale 10 ottobre 1985.”.

GIARETTA



1.162

Art 1

All'articolo 1, dopo il comma 74, sono inseriti i seguenti:

"74-bis. All'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 2-sexies, è aggiunto il seguente: "2-septies. I provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato".

74-ter. All'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per gli enti pubblici il provvedimento di comando è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato".

74-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 luglio 1962, n. 1114 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole "e con il Ministero dell'economia e delle finanze" sono soppresse. Dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I provvedimenti di cui al primo periodo sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato"."

Mazzaracchio



1.163

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

La disposizione, al comma 74-bis, è volta a semplificare la procedura autorizzatoria in materia di assegnazione temporanea del personale statale chiamato ad a prestare servizio presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza.

Al comma 74-ter la norma intende operare uno snellimento dell'iter procedurale anche per i provvedimenti che coinvolgano gli enti pubblici (attualmente è previsto, nell'ipotesi più ricorrente, il coinvolgimento di tre amministrazioni) eliminando la necessità di acquisire, per ogni provvedimento autorizzatorio, l'intesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La disposizione proposta al comma 74-quater è volta ad introdurre una semplificazione nella procedura autorizzatoria in materia di collocamento fuori ruolo del personale statale chiamato ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri, ai sensi della legge n. 1114/62.

In base all'articolo 1 della predetta legge il provvedimento viene adottato dall'amministrazione interessata d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa autorizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica. Ai sensi del medesimo articolo 1 il contingente di personale collocato in posizione di fuori ruolo non può superare le cinquecento unità ed il controllo relativo alla capienza del limite viene svolto, in fase di autorizzazione preventiva, dalle strutture del predetto Dipartimento.

In tale contesto, la disposizione intende operare uno snellimento dell'iter procedurale - che attualmente vede, nell'ipotesi più ricorrente, il coinvolgimento di quattro amministrazioni - eliminando la necessità di acquisire, per ogni provvedimento autorizzatorio, anche l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto che, fatta salva l'ipotesi residuale in cui venga corrisposto un assegno integrativo a carico dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge dalla data di collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano. La previsione elimina un aggravio della procedura, consentendo un'abbreviazione dei termini di conclusione e, conseguentemente, una maggiore celerità della stessa.

Le esigenze di controllo della spesa vengono, comunque, assicurate dall'introduzione dell'obbligo di comunicare, in via successiva e al di fuori del procedimento autorizzatorio, al predetto Ministero i provvedimenti adottati, ai fini del monitoraggio della relativa spesa, e più in generale, degli effetti finanziari.

Trattandosi di previsione di semplificazione procedimentale, le disposizioni sopra descritte risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

All'articolo 1, dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

“74-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di una verifica straordinaria, da effettuarsi nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità con cui le aziende procedono a ricollocare, dando priorità alla riassegnazione nell'ambito dell'assistenza territoriale, il personale eventualmente dichiarato idoneo a svolgere la propria mansione specifica, in esito alla predetta verifica. La verifica straordinaria, da completarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è svolta dall'INPS, che può avvalersi a tal fine anche del personale medico delle ASL, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e senza oneri per la finanza pubblica.”

~~Marcatelli, Calamita, Pizzetti~~

1 relatore
G. Legnani
Tonucci

1.164

AS 3584

Emendamento all'articolo 1

1. All'articolo 1, dopo il comma 74, inserire il seguente:

“ 74-bis. L'art. 48, comma 8, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, va interpretato nel senso che le tariffe ivi previste sono da corrispondere a fronte di prestazioni e servizi complessivamente resi dal Ministero della salute e dall'Agenzia italiana del farmaco.”.

GIARETTA



A. 165

AS 3584

Emendamento all'articolo 1

1. All'articolo 1, dopo il comma 74, inserire il seguente:

“74-bis. All'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole“ con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della salute, che si avvale della commissione di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112” sono sostituite dalle seguenti: “, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ”.

GIARETTA



1.166

A.S. 3584
Emendamento
Art. 1

*All'articolo 1, al comma 76, secondo periodo, sostituire la parola "possono" con la seguente:
"devono"*

Incostante

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, SANNA,
VITALI, ANTEZZA, BIONDELLI

1.168

A.S. 3584
Emendamento
Art. 1

Al comma 76 al secondo periodo, dopo le parole: "possono inoltre procedere ad assunzione di personale sulla base delle procedure concorsuali" sostituire le parole "già espletate" con le seguenti: "interne già espletate in deroga alle rispettive disposizioni vigenti in materia".

Armato

Armato

L. 169

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 76, secondo periodo, sostituire le parole: " *già espletate*" con le seguenti: " *anche interne già espletate in deroga alle rispettive disposizioni vigenti in materia* ".

SEN. MILANA

SEN. SERRA

1.170

A.S. 3584

Legge di stabilità 2013

Emendamento

Art. 1

Al comma 76 sostituire le parole: pari a 10 milioni di euro a regime con le seguenti: pari a 160 milioni di euro a regime e le parole: pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 con le seguenti: pari a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013

Conseguentemente, si provvede mediante le risorse a valere sui commi 95 e 96 del medesimo articolo

GASPARRI

BONFRISCO

ESPOSITO

SALTAMARTINI

1.171

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Al comma 76, secondo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 110 milioni.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 110 milioni;

b) al comma 77, sostituire le parole:" possono essere incrementate fino al" con le seguenti: " sono fissate nella misura del ".

Scow

SCANU, AGOSTINI, BIANCO, AMATI, CHITI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, NEGRI, PINOTTI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, ANTEZZA, BERTUZZI, *Monsiglio*

1.173

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art. 1

Al comma 76, secondo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 100 milioni;

al comma 98, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: di 160 milioni di euro per l'anno 2013, di 757,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 501 milioni di euro per l'anno 2015 e di 551 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

MASCITELLI

Mascitelli

1.174

A.S. 3584
Emendamento
Art. 1

Al comma 76 le parole "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni".

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "160 milioni di euro per l'anno 2013, di 757,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 501 milioni di euro per l'anno 2015 e di 551 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

incostante

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, ANTEZZA, BIONDELLI

1.175

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:

76-bis. Al fondo di cui al comma 76 confluiscono, altresì, le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1.

from

SCANU, AGOSTINI, BIANCO, AMATI, CHITI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, NEGRI, PINOTTI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, ANTEZZA, BERTUZZI, *MONGUSU*

1.176

**EMENDAMENTO
ART. 1**

Sostituire il comma 77 con il seguente:

77. Le assunzioni di cui al comma 76 sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del *turn over* di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 e fino al 100 per cento per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI



1.177

A.S. 3584
Emendamento
Art. 1

Al comma 77, dopo le parole “degli anni” aggiungere le parole “2012,”

Antone

ANTEZZA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro
Maria, SANNA, VITALI, BIONDELLI

1.178

A.S. 3584
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 77, aggiungere il seguente:

“77-bis. Per il triennio 2013-2015 , ai fini dell'attenuazione delle disposizioni in materia di limitazione del *turn over* nell'ambito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «soccorso civile»”

Conseguentemente, al comma 78 sostituire le parole: “dei commi 75, 76 e 77” con le seguenti: “dei commi, 75, 76, 77 e 77-bis”.

incostante

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, SANNA,
VITALI, ANTEZZA, BIONDELLI

1.179

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 77, aggiungere il seguente:

77-bis. Per il triennio 2013-2015, ai fini dell'attenuazione delle disposizioni in materia di limitazione del *turn over* nell'ambito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «soccorso civile».

Conseguentemente, al comma 78 sostituire le parole: "dei commi 75, 76 e 77" con le seguenti: "dei commi, 75, 76, 77 e 77-bis".



AGOSTINI, BIANCO, SCANU, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, PINOTTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, ANTEZZA, BIONDELLI, AMATI, CHITI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, NEGRI, PINOTTI, ZANDA, BERTUZZI, *MONGIBELLO*

1.180

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 77, aggiungere il seguente:

77-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento d'iniziativa per la celebrazione del settantesimo anniversario della resistenza e della Guerra di liberazione è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo con previsione di spesa annuale di 3 milioni di euro per ciascun degli anni 2013, 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione delle Associazioni Combattentistiche e Partigiane.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 3.000;

2014: - 3.000;

2015: - 3.000.

Scor
SCANU, AGOSTINI, BIANCO, AMATI, CHITI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, NEGRI, PINOTTI,
CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO,
BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, ANTEZZA,
BARBOLINI, MONGIELLO

1.181


EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 77 aggiungere il seguente:

"77-bis. In sede di attuazione dei commi da 75 a 77, alla copertura del turn over riguardante i vigili del fuoco si procede mediante proroga della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998."

BOLDRINI



1.182

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 78 aggiungere i seguenti:

"78-bis. L'articolo 3 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3 - (Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile)

1. Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risponde direttamente al Ministro ed è posto a Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e svolge le seguenti funzioni:

- a) coordina le direzioni centrali, ivi compresa quella delle risorse umane, secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro dell'interno;
- b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;
- c) è componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi;
- d) è Presidente del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonché componente di diritto del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale;
- e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica.»

78-ter. Il comma 3 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 è sostituito dal seguente:

<<3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' diretto dal Capo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. Ad esso e' assegnato un vice capo dipartimento che espleta le funzioni vicarie e al quale compete la responsabilita' della Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile. Il Capo del dipartimento puo' delegare al vice capo, di volta in volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni.>>

78-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.>>

ANTEZZA, INCOSTANTE, MONGIELLO, SBARBATI, VACCARI, FOSSON, AMATI,
BASTICO, BIONDELLI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, DE LUCA VINCENZO

Antezza

1.183


A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 78, inserire il seguente: "78-bis. Ai fini delle assunzione dei Vigili del Fuoco, ai sensi dei precedenti commi, si procede in via prioritaria, fino al suo completo esaurimento, attingendo alla graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a ottocentoquattordici posti per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 novembre 2008.

SEN. MILANA



1.184


AS 3586

Ddl Stabilità
(S. ...)
EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 78 aggiungere il seguente:

“ 78 -bis. Al fine di conseguire immediati effetti in termini di risparmio di spesa e trasparenza nelle procedure assunzionali e di rendere maggiormente incisivi ed equi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sul contenimento e sulla razionalizzazione dei costi attinenti il pubblico impiego, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano, limitatamente al triennio 2013-2015, le graduatorie vigenti dei vincitori ed idonei di concorsi pubblici, relativamente ai profili professionali richiesti, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ovvero, limitatamente alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici non economici, all'assunzione di figure professionali ad esse equipollenti, avvalendosi ai fini del presente comma anche della facoltà di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, di cui all'articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogata fino al 31 dicembre 2015. Fino all'esaurimento dei relativi elenchi dei vincitori e degli idonei risultanti dall'esito dei concorsi, le amministrazioni pubbliche non possono procedere all'indizione di nuovi concorsi relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei. Durante il triennio 2013-2015, la mobilità prevista dall'articolo 30, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inderogabilmente limitata alle sole figure professionali che risultano in esubero presso le amministrazioni cedenti. “



CASTRO

1.185



**EMENDAMENTO
ART. 1**

Dopo il comma 78 aggiungere il seguente:

78-bis L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata al 31 dicembre 2015. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente".

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI



1.186

**EMENDAMENTO
ART. 1**

Dopo il comma 78 aggiungere il seguente:

78-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, di cui all'articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogata fino al 31 dicembre 2015.

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI




1.187

A.S. 3584

Art. 1

Dopo il comma 78, inserire il seguente:

"78-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, di cui all'articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogata fino al 31 dicembre 2015.


NERZZI

1. 188

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

Art 1

All'articolo 1, dopo il comma 78 inserire il seguente:

"78-bis. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole: "venti per cento" con le seguenti: "trenta per cento".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

POLI BORTONE

Poli Bortone

1.189

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:

"78-bis. Per garantire il funzionamento della flotta antincendio del Corpo forestale dello Stato, sono stanziati 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Conseguentemente,

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "225 milioni di euro per l'anno 2013, di 822,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 566 milioni di euro per l'anno 2015 e di 616 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

MERCATALI

Mercatali

1.190

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:

"78-bis. Al fine di garantire la gestione delle aree naturali protette il Corpo forestale dello Stato è autorizzato, per il triennio 2013-2015, ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa di 1,5 milioni di euro annui.

Conseguentemente,

- *Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 1.500;

2014: - 1.500;

2015: - 0.

- *all'articolo 3, al comma 28, sostituire le parole: "e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "e di 290,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .*

MERCATALI

Mercatali

1.191

A.S. 3584

Emendamento

Art.1

Al comma 79, sostituire le parole: la Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: il Ministero dello sviluppo economico e sopprimere le seguenti parole: " e con il Ministero dello sviluppo economico".

BUBBICO, AGOSTINI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Bubbico

1.192

Atto Senato 3584

Emendamento

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

AM 1

- a) al comma 79, le parole «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti «dai commi da 80 a 81-novies»;
- b) il comma 80 è sostituito dal seguente «80. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo. Il credito di imposta spetta anche alle imprese che realizzano i predetti investimenti in ricerca e sviluppo, sia direttamente che in collaborazione con università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, in esecuzione di un programma di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5»;
- c) il comma 81 è sostituito dal seguente: «81. Sull'ammontare dei costi ammissibili il credito d'imposta si applica secondo i seguenti criteri e modalità:

- a) 10% per gli investimenti in ricerca e sviluppo intramuros così articolato: 5% sul volume complessivo e 5% sull'incremento rispetto all'anno precedente;
- b) 40% per i progetti di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università e centri di ricerca pubblici o organismi di ricerca, così articolato: 20% sul volume complessivo e 20% sull'incremento rispetto all'anno precedente.»

d) dopo il comma 81 sono aggiunti i seguenti:

«81-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 40 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

81-ter. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

81-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di verifica e accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di adozione del decreto di cui al periodo

precedente, sono stabilite le modalità di attuazione dell'agevolazione al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziato.

81-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 80 a 81-quater si applicano anche a soggetti residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.

81-sexies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti si provvede con la disposizione seguente. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori mercato sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite in conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fatta esclusione per il comparto sanitario e quello della difesa e sicurezza è rideterminata in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dello 0,6 %. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 400 milioni di euro a decorrere dal 2013. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al DPR 30 dicembre 2003, n. 398.

SEM MILANA

1.193

2/2₃₀

Atto Senato 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato



(Credito d'imposta ricerca e sviluppo)

DL 1

Emendamento

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 79, le parole «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti «dai commi da 80 a 81-novies»;
- b) il comma 80 è sostituito dal seguente «80. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo. Il credito di imposta spetta anche alle imprese che realizzano i predetti investimenti in ricerca e sviluppo, sia direttamente che in collaborazione con università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, in esecuzione di un programma di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5»;
- c) il comma 81 è sostituito dal seguente: «81. Sull'ammontare dei costi ammissibili il credito d'imposta si applica secondo i seguenti criteri e modalità:
 - a) 10% per gli investimenti in ricerca e sviluppo intramuros così articolato: 5% sul volume complessivo e 5% sull'incremento rispetto all'anno precedente;
 - b) 40% per i progetti di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università e centri di ricerca pubblici a organismi di ricerca, così articolato: 20% sul volume complessivo e 20% sull'incremento rispetto all'anno precedente.»
- d) dopo il comma 81 sono aggiunti i seguenti:

«81-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 40 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

81-ter. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

81-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di verifica e accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di adozione del decreto di cui al periodo precedente, sono stabilite le modalità di attuazione dell'agevolazione al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziato.

81-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 80 a 81-quater si applicano anche a soggetti residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.


81-sexies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro. Al fabbisogno di cui al presente comma si provvede a valere sul fondo di cui al comma 79 del presente articolo. Fino alla effettiva operatività di tale Fondo, si provvede mediante riduzione delle missioni di spesa di cui all'elenco 2-bis allegato alla presente legge, secondo gli importi indicati nell'elenco stesso. Sono fatte salve le risorse relative alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE.

81-septies. I Ministri competenti ripartiscono tra i provvedimenti facenti parte delle missioni di spesa di cui all'elenco 2-bis allegato alla presente legge la riduzione di cui al comma precedente. Nelle more della definizione di tale ripartizione, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nel comma 81-sexies.

81-octies. Qualora, all'esito della ricognizione di cui al comma 81-sexies, emergesse la disponibilità di risorse aggiuntive, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità 2014, il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a proporre, d'intesa con i Ministri interessati, gli interventi correttivi necessari all'ampliamento delle spese ammissibili e dell'agevolazione concedibile.

81-novies. Ove necessario, il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

PICHEMPO FRATIN



1.194



Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero
Triennio 2013-2015
(migliaia di euro)

Ministero Missione	2013	2014	2015
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			
Competitività e sviluppo delle imprese (11)	240.000	240.000	192.500
Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	0	0	29.500
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
L'Italia nell'Europa e nel mondo (4)	0	0	18.000
Diritto alla mobilità (13)	60.000	60.000	20.000
TOTALE	300.000	300.000	300.000

Relazione illustrativa

Per sostenere la crescita e la competitività del sistema produttivo è fondamentale disporre di uno strumento fiscale automatico che incentivi gli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo, realizzati in proprio, ovvero in collaborazione con enti pubblici e organismi di ricerca.

La combinazione di strumenti automatici e a selezione è auspicata anche dalla nuova politica di Europa 2020 ed utilizzata in tutti i principali Paesi OCSE.

La strutturazione proposta del credito d'imposta consente di promuovere il consolidamento e mantenimento del livello di investimenti attuali e, al contempo, incentivarne nuovi. Inoltre, essa permette di promuovere una maggiore collaborazione con il sistema pubblico di ricerca, per rafforzarne l'azione.

Peraltro, va evidenziato che la possibilità di utilizzare un credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo è in grado di agire da volano per il finanziamento agevolato realizzabile con fondi rotativi disponibili per investimenti in R&I (alimentato con dei Ministeri e di Cassa Depositi e Prestiti) o con risorse del sistema bancario. Il credito d'imposta potenzierebbe, inoltre, la partecipazione ai programmi di R&I europei - essendo, anche in questo caso, cumulabile - rendendo il nostro Paese più attrattivo per investimenti in R&I, analogamente a quanto si è verificato in quei Paesi che hanno introdotto tale misura (ad esempio in Francia, che ha istituito un credito d'imposta in R&I strutturale).

Il costo in termini di mancato gettito fiscale annuale, sulla base dei dati della prima applicazione di un credito d'imposta simile per gli anni 2007-2009, è pari a 300 milioni di euro.

Al fine di assicurare il rispetto della dotazione finanziaria stanziata, è previsto che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definite le modalità di accesso all'agevolazione al fine di assicurare l'osservanza del limite di risorse previste.

1.194

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Al comma 79, sostituire le parole: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese» con le seguenti: «dai commi da 80 a 81-novies»;

Conseguentemente:

a) il comma 80 è sostituito dal seguente:

«80. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo. Il credito di imposta spetta anche alle imprese che realizzano i predetti investimenti in ricerca e sviluppo, sia direttamente che in collaborazione con università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, in esecuzione di un programma di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5»;

b) il comma 81 è sostituito dal seguente:

«81. Sull'ammontare dei costi ammissibili il credito d'imposta si applica secondo i seguenti criteri e modalità:

- a) 10% per gli investimenti in ricerca e sviluppo intramuros così articolato: 5% sul volume complessivo e 5% sull'incremento rispetto all'anno precedente;
- b) 40% per i progetti di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università e centri di ricerca pubblici o organismi di ricerca, così articolato: 20% sul volume complessivo e 20% sull'incremento rispetto all'anno precedente.»

c) dopo il comma 81 sono aggiunti i seguenti:

«81-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 40 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

81-ter. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

81-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di verifica e accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di adozione del decreto di cui al periodo precedente, sono stabilite le modalità di attuazione dell'agevolazione al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziato.

81-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 80 a 81-quater si applicano anche a soggetti residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.

81-sexies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro. Al fabbisogno di cui al presente comma si provvede mediante il fondo di cui al precedente comma 79. Fino alla effettiva operatività di tale Fondo, si provvede mediante riduzione delle missioni di spesa di cui all'allegato 1, secondo gli importi indicati nell'allegato stesso. Sono fatte salve le risorse relative alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE.

81-septies I Ministri competenti ripartiscono tra i provvedimenti facenti parte delle missioni di spesa di cui all'allegato 1 la riduzione di cui al comma precedente. Nelle more della definizione di tale ripartizione, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nel comma 81-sexies.

81-octies. Qualora, all'esito della ricognizione di cui al comma 81-sexies, emergesse la disponibilità di risorse aggiuntive, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2014-2016, il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a proporre, d'intesa con i Ministri interessati, gli interventi correttivi necessari all'ampliamento delle spese ammissibili e dell'agevolazione concedibile.

81-novies. Ove necessario, il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

ALLEGATO 1

Missione	2013	2014	2015
Competitività e sviluppo delle imprese	240	240	192,5
Diritto alla mobilità	60	60	20
L'Italia nell'Europa e nel mondo			18
Sviluppo e riequilibrio territoriale			29,5
TOTALE	300	300	300

BUBBICO, AGOSTINI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Bubbico

1.195

2

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Al comma 79, sostituire le parole da : " finanziato mediante" fino alla fine del comma con le seguenti: " finanziato mediante le risorse derivanti dall'attuazione del comma 79-bis."

Conseguentemente:

- *dopo il comma 79, aggiungere il seguente: "79-bis. Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme statali elencate nell'allegato 1. Sono altresì abrogate, dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 79-ter, le norme statali che determinano trasferimenti a imprese, correnti e in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.*
79-ter. Il Governo è autorizzato ad adottare entro il 30 marzo 2013, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che vengono abrogate ai sensi del comma 79-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 1,5 miliardi di euro e a 2 miliardi di euro a partire dal 2014.
79-quater. Sono escluse dall'abrogazione di cui ai precedenti commi 79bis e 79-ter, le norme che prevedono incentivi: a) finanziabili con fondi europei; b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale, dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea. Possono essere escluse dall'abrogazione di cui al comma 79-ter, le norme che prevedono incentivi destinati a: a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo; b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale. Ai fini dell'individuazione delle norme da abrogare e degli incentivi da ammettere, il Governo si avvale del parere di un Comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità ed idoneità a correggere la presenza di una situazione di fallimento di mercato. Il Comitato è istituito e disciplinato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri.
- *Sopprimere il comma 81*
- *Dopo l'elenco n. 3, aggiungere l' Allegato 1:*
Allegato 1

1.196

Disposizioni abrogate

- 1) legge 30 luglio 1959, n. 623 (Incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato);
- 2) decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (Credito agevolato al settore industriale);
- 3) articoli 3 e 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Interventi per la ristrutturazione e la riconversione industriale);
- 4) articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981);
- 5) articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 (Ricerca mineraria);
- 6) articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696 (Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi);
- 7) legge 1° marzo 1986, n. 64 (Intervento straordinario nel Mezzogiorno);
- 8) articolo 3-octies decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 121 (Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio);
- 9) articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15 (Sostegno finanziario alle PMI dei settori commercio e turismo per l'acquisto di locali precedentemente in affitto);
- 10) legge 3 ottobre 1987, n. 399 (Agevolazioni della produzione industriale delle PMI);
- 11) articolo 15, commi 13, 14 e 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Centri per l'imprenditorialità nel Mezzogiorno; Compensi alle società finanziarie CFI e SOFICOOP per gestione partecipazioni assunte ai sensi della legge 49/1985);

- 12) articoli 4 e 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221;
- 13) articoli 5, 6, 8, 12, 17, 23, 27 e 34 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle PMI);
- 14) articolo 14 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva relativamente all'utilizzo dell'amianto);
- 15) articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Attività produttive nelle aree sottoutilizzate);
- 16) decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204 (Interventi urgenti a sostegno del settore minerario);
- 17) articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 (Contributi per dismissioni nel settore siderurgico);
- 18) articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Provvidenze per eventi alluvionali del 1994);
- 19) articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Agevolazioni in forma automatica per la realizzazione di nuovi investimenti effettuati dalle PMI industriali nelle aree depresse);
- 20) articolo 2, comma 42 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Cofinanziamento programmi regionali);
- 21) articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74 (Disposizioni integrative per precedenti interventi alluvionali);
- 22) articolo 2, comma 203, lettere e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Contratti di programma e contratti d'area);
- 23) articolo 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Incentivi per l'acquisto di strumenti per pesare);
- 24) articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali);
- 25) articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Aree di degrado urbano);
- 26) articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Estensione della legge 488/92 al settore del turismo; incentivi fiscali alle piccole e medie imprese dei settori del commercio e del turismo);
- 27) articolo 24, commi 4, 5 e 6 ed articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi; indennizzi a favore dei soggetti titolari di esercizi di vicinato)
- 28) all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole "allegata al Documento di programmazione economico-finanziaria" sono soppresse;
- 29) legge 30 giugno 1998, n. 208 (incubatori di impresa);
- 30) articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Estensione della legge 488/92 al settore del commercio);
- 31) articolo 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Agevolazioni per i partecipanti al consorzio Infomercati per finanziamenti finalizzati alla connessione al sistema nazionale informatico dei mercati agroalimentari all'ingrosso);
- 32) articoli 4, commi 5, 6 e 7, e 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Rilevi geofisici condotti per la ricerca e la coltivazione di riserve di idrocarburi);
- 33) articoli 6, commi da 13 a 19, 103, commi 5 e 6, 106 e 114, commi 4 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Detassazione degli utili reinvestiti; credito d'imposta per il commercio elettronico; collegamento telematico "quick-response" fra imprese del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero; promozione e sviluppo di nuove imprese innovative mediante partecipazione al capitale di rischio ripristino ambientale e sicurezza dei lavoratori nei siti di cava);
- 34) articolo 14, commi 1 e 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Modalità semplificate di applicazione della legge 488/92 per le imprese artigiane);
- 35) articolo 52, commi 77 e 78, e articolo 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Contributi per il settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero; interventi per la formazione e valorizzazione degli stilisti);
- 36) articolo 2, commi 4 e 5, ed articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Agevolazioni per programmi di sviluppo e innovazione nelle PMI del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero; incentivi per il settore delle fonderie);
- 37) articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà);
- 38) articolo 1, commi 280-283, commi 340-343, commi 847-850 e comma 853 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Credito d'imposta per le attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo; zone franche urbane; fondo per la finanza d'impresa; fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà);
- 39) articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Norma previgente sugli interventi di reindustrializzazione; Utilizzo delle economie legge 488/92; in particolare, interventi di sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi di illuminazione del Veneto delle armi di Brescia, mediante accordi di programma);
- 40) articolo 7 del decreto legge 1 aprile 1989, n. 120 convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1989, n. 181

MORANDO



1.196

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art. 1

Al comma 79, aggiungere, in fine, le parole: nonché mediante le risorse derivanti da quanto disposto dal comma 79-bis.

Conseguentemente:

dopo il comma 79, aggiungere il seguente:

79-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 79, nelle more di quanto previsto dal comma 81, risulta comunque pari a 950 milioni di euro per l'anno 2013 e 400 milioni di euro per l'anno 2014.

al comma 80, aggiungere, in fine, le parole: e, in particolare, che realizzano investimenti in innovazione dei processi produttivi mediante la razionalizzazione, l'ammodernamento, la sostituzione di un impianto o di un processo produttivo oppure mediante la produzione di nuovi prodotti che consentano un significativo miglioramento delle prestazioni dell'impresa, in termini di efficienza produttiva, posizionamento competitivo e penetrazione su nuovi mercati.

all'articolo 3, sopprimere il comma 3.

MASCITELLI, BUGNANO

Mascitelli

1.197

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.1

Al comma 80, aggiungere, in fine, le parole: e, in particolare, che realizzano investimenti in innovazione dei processi produttivi mediante la razionalizzazione, l'ammodernamento, la sostituzione di un impianto o di un processo produttivo oppure mediante la produzione di nuovi prodotti che consentano un significativo miglioramento delle prestazioni dell'impresa, in termini di efficienza produttiva, posizionamento competitivo e penetrazione su nuovi mercati.

MASCITELLI, BUGNANO

Mascitelli

1.198

290

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 80 aggiungere il seguente:

«80-bis. Al fine di fornire una disciplina certa all'impresa in caso di recesso dal contratto di locazione finanziaria nell'ipotesi di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e al fine di evitare l'insorgenza di un sicuro contenzioso, all'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: "2-ter. In caso di recesso dell'utilizzatore dal contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto di ottenere il credito residuo in linea capitale qualora questo non venga coperto da quanto realizzato dalla vendita o dalla riallocazione del bene"».

Conseguentemente, alla allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze", sostituire gli importi con i seguenti:

2013 30.000

2014 30.000

2015 30.000

SPADONI URBANI



1.199

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:

"84-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1 gennaio 2012, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2013."

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

POLI BORTONE

Poli Bortone

1.200

All'articolo 1, dopo il comma 81, sono inseriti i seguenti:

“81-bis. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni per l'anno 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2013 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere dal 2014.

81-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

81-quater. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

81-quinquies. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante "Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici" non convertite in legge.”

I RELATORI

1.201

Relazione illustrativa

La disposizione, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, è diretta ad abrogare, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'articolo 12, comma 10 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 122/2010.

Per effetto della disposizione, risultano quindi confermate sia le modalità di finanziamento delle gestioni previdenziali che erogano i trattamenti di fine servizio, attraverso le aliquote contributive stabilite a carico del datore e del lavoratore, sia le modalità di computo basate sulla retribuzione percepita al momento della cessazione dal servizio, vigenti prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Conseguentemente, la disposizione prevede che tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base alle disposizioni di cui al citato art. 12, c. 10, del decreto-legge n. 78 del 2010 siano riliquidati, entro un anno, sulla base delle disposizioni previgenti all'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per i dipendenti dello Stato; articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per i dipendenti degli enti locali).

Infine, si prevede che i processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento si estinguono di diritto; e che le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

Ddl Stabilità
(S. ...)
EMENDAMENTO



Art. 1

Dopo il comma 8¹, inserire i seguenti:

8¹ -bis. Ferme restando le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 42, e successive modificazioni, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, in via sperimentale per gli anni 2013 e 2014 i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, hanno facoltà, al fine di conseguire un'unica pensione, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 12 del decreto-legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, inabilità assoluta e permanente e in favore dei superstiti di assicurato ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione, sempre che i relativi requisiti siano stati già maturati o siano da maturare entro il 31 dicembre 2014, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, ovvero, se espressamente consentito dalla legislazione vigente, sulla base delle regole vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

8¹ -ter. La facoltà di cui al comma 11-bis è preclusa alle lavoratrici che intendono cumulare nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti i periodi assicurativi posseduti presso le forme sostitutive, esclusive ed esonerative della assicurazione generale obbligatoria, nel caso in cui il cumulo comporti un anticipo dell'età pensionabile rispetto alle scadenze previste nell'ordinamento di appartenenza.

8¹ -quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 11-bis, valutati in 45 milioni di euro per l'anno 2013 e in 90 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede ai sensi del comma 11-quinquies, mediante l'incremento dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti alla Gestione Separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, che siano titolari di un'altra posizione assicurativa di natura obbligatoria.

8¹ -quinquies. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: <<al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015>> sono sostituite dalle seguenti: <<al 20,5 per cento per l'anno 2013, al 22 per cento per gli anni 2014 e 2015>>.

1.202

CASTRO

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 81 inserire il seguente:

81-bis) 1. All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012, i titolari di impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, possono optare, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. Il beneficio di cui al precedente è condizionato all'applicazione del coefficiente a un limite massimo di 5.800 MWh annui per MW installato, ovvero di 6.500 MWh annui per MW installato per gli impianti operanti in assetto cogenerativo o collegati alla rete di trasmissione mediante reti interne di utenza, nonché per quelli realizzati nelle iniziative di reindustrializzazione e aree in situazione di crisi industriale disciplinati da appositi accordi di programma, e all'applicazione di un coefficiente pari a zero per le ore eccedenti i predetti limiti. I soggetti interessati ad optare per il beneficio di cui al primo periodo del presente comma ne fanno richiesta al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) entro il 31 dicembre di ogni anno per averne diritto l'anno successivo autocertificando altresì il rispetto delle condizioni richieste. Il GSE emette nella quantità richiesta in base all'applicazione dei nuovi coefficienti i relativi certificati verdi con frequenza mensile".

2. Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di potenza installata inferiore a 1 MWh, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, al fine di assicurare al congruità della remunerazione della tariffa omnicomprensiva, per il periodo 2013-2017 è applicato un incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con la contestuale riduzione del 15 per cento delle ore di producibilità dell'impianto medio standard o di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto.

3. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per i soli impianti a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza nonché per quelli realizzati nelle iniziative di reindustrializzazione e aree in situazione di crisi industriale disciplinati da appositi accordi di programma, che entrano in esercizio entro la data del 30 aprile 2013, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2009.

4. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il GSE emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dal

precedente comma 18-bis, nonché le modalità applicative di quanto previsto ai precedenti commi 18-ter e 18-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge viene costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di consultazione con i produttori di bioliquidi sostenibili al fine di individuare le linee di sviluppo di nuove culture dedicate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non prevalentemente legate al settore agroalimentare, al fine di realizzare un minor impatto degli impianti alimentati da bioliquidi sulle tariffe energetiche.».

Sen. Germontani, Sen. Ciarrapico

Prof. Germontani *Sen. Ciarrapico*

1.203

EMENDAMENTO

Art. 1

DOPO IL COMMA 81, AGGIUNGERE IL SEGUENTE:

1/81-bis. Dopo l'art. 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 è aggiunto il seguente:

"art. 36bis

1. All'art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, comma 1, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
"f-ter. gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; >>

SEN CASTRO


Relazione illustrativa

L'emendamento amplia il numero e la tipologia di soggetti autorizzati a svolgere l'attività di intermediazione nel mercato del lavoro, prevedendo l'inserimento nel regime di cui all'art. 6 del d.lgs. 276/2003 anche degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Gli enti di previdenza, infatti, con l'adozione del sistema contributivo devono monitorare i rispettivi mercati del lavoro, al fine di verificare la sostenibilità economica in termini di numero di ingressi, anni di attività professionale e capacità reddituale.



1.204

AS 3584

Ddl Stabilità

(S. ...)

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 81 aggiungere il seguente:

81. -bis. Il comma 39 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è abrogato.

M. C. CASTR



1.205

NESPOLI

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) A.S. 3584

All'art. 1, comma 82:

Sostituire l'intero periodo da "a decorrere" fino a "2013", con "per il biennio 2013/2014".


M. L. G.

1.206

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) A.S. 3584

All'art. 1, comma 82:

Sostituire l'intero periodo da "a decorrere" fino a "2013", con "per il biennio 2013/2014".

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giovanni...' followed by a stylized surname.


1.207

Emendamento

Articolo 1

Al comma 82, secondo periodo, sopprimere le parole: " prioritariamente".

Sen. Valter Zanetta




1.208

A.S. 3584

Art. 1

Al comma 82, sopprimere la lettera c).


NEROZZI

1.209

EMENDAMENTO
ART. 1

la lettera

Al comma 82, sopprimere il punto "c"

SEN. LUIGI D'AMBROSIO ~~LETIERI~~



1.210

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 82, dopo la lettera e) inserire le seguenti:

<< lett. e-bis) i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati per somministrazione, forniture e appalti, di cui all'art. 13 della legge n. 183 del 2011 e all'art. 31 del Decreto-legge n. 78 del 2010, disciplinati dai Decreti Ministeriali del 25 giugno 2012 GU n. 152 recanti modalità di certificazione e compensazione del credito, sono interpretati nel senso di includere anche le somme spettanti quale corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o collegio. lett. e-ter) all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera e-bis) si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze. >>


Sen. Anna Bonfrisco


1.211

EMENDAMENTO**Articolo 1**

Al comma 82, dopo la lettera e) inserire la seguente lettera:

Lettera f): "I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati per somministrazione, forniture e appalti, di cui all'art. 13 della legge n. 183 del 2011 e all'art. 31 del Decreto-legge n. 78 del 2010, disciplinati dai Decreti Ministeriali del 25 giugno 2012 GU n. 152 recanti modalita' di certificazione e compensazione del credito, sono interpretati nel senso di includere anche le somme spettanti quale corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o collegio".

Sen. Maria Ida Germontani



1.212

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 82, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«f) i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati per somministrazione, forniture e appalti, di cui all'art. 13 della legge n. 183 del 2011 e all'art. 31 del Decreto-legge n. 78 del 2010, disciplinati dai Decreti Ministeriali del 25 giugno 2012 GU n. 152 recanti modalità di certificazione e compensazione del credito, sono interpretati nel senso di includere anche le somme spettanti quale corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o collegio.»

Sen. Enzo GHIGO



1.213

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, comma 82 è aggiunto alla fine il seguente periodo:

"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, tenuto conto della natura privatistica degli stessi, concorrono a detti obiettivi applicando un tributo di solidarietà nel limite massimo dell'1 per cento della redditività dei propri patrimoni, definito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine gli enti di cui al presente comma danno evidenza del rispetto di tale limite nell'ambito della predisposizione del proprio bilancio tecnico. La presente disposizione sostituisce per detti enti tutte le disposizioni che prevedono il concorso ai risparmi di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

FLERES




1.214

EMENDAMENTO**Art. 1**

Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:

"82-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 12-septies, 12-octies, 12-novies e 12-undecies del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno finalità di prevenzione e di deterrenza di comportamenti elusivi in funzione della possibilità di avvalersi di regimi previdenziali più favorevoli rispetto all'ordinario regime di appartenenza e si interpretano nel senso che non si applicano nei confronti dei lavoratori che cessano dal rapporto di lavoro senza il diritto alla pensione, nonché di coloro che trasferiscono la posizione assicurativa tra gestioni diverse nell'ambito dello stesso ente previdenziale, a seguito e per effetto del nuovo assetto regolato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

CASTRO



1. 215

AS 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 82 è aggiunto il seguente:

<< 82-bis. Al fine di assicurare risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione dei costi di vigilanza dell'Istituto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo di sistemi informatici coerenti, sulle attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il citato Istituto si limita, con riferimento alla piattaforma di cui all'articolo 22, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, a definire specifiche e standard tecnici minimi per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. >>

Sen. Mauro Agostini

Sen. Anna Bonfrisco

1.216

EMENDAMENTO

ART 1

Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:

“82-bis. Al comma 2 dell’articolo 20 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: « e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: « , nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all’informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione, e-commerce e il supporto informatico all’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane».

Sen. Enzo GHIGO




Motivazione

L’emendamento è volto trasferire le funzioni della società retItalia internazionale Spa, il personale di ruolo e le risorse finanziarie e strumentali all’Agenzia per l’Italia digitale.

La Società ha un capitale sociale di 516.460 euro ed un totale di 69 impiegati, di cui un Dirigente e un Direttore Generale. Il costo del personale è di circa 3,5 milioni. L’assorbimento all’interno della Agenzia o di qualsiasi altra P.A. comporterebbe come effetto immediato il risparmio dell’IVA per l’Ente stesso.

1.217

EMENDAMENTO

ART 1

Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:

«82-bis. Dopo il comma 4, all'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Tutto il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.a. , è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia, da effettuarsi all'esito del perfezionamento dei trasferimenti di cui ai commi 3 e 4, sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico, dell'anzianità di servizio nella struttura di provenienza di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio.”»

Sen. Enzo GHIGO


Motivazione

L'emendamento è volto trasferire le funzioni della società retItalia internazionale Spa, il personale di ruolo e le risorse finanziarie e strumentali all'Agenzia per l'Italia digitale.

La Società ha un capitale sociale di 516.460 euro ed un totale di 69 impiegati, di cui un Dirigente e un Direttore Generale. Il costo del personale è di circa 3,5 milioni. L'assorbimento all'interno della Agenzia o di qualsiasi altra P.A. comporterebbe come effetto immediato il risparmio dell'IVA per l'Ente stesso.

1.218



EMENDAMENTO

ART 1

Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:

«82-bis. Al comma 5, dell'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 dopo le parole: "dell'Agenzia", sono aggiunte le seguenti: " , ivi compreso il personale proveniente dalla società Retitalia Internazionale S.p.a,"».

Sen. Enzo GHIGO


Motivazione

L'emendamento è volto trasferire le funzioni della società retItalia internazionale Spa, il personale di ruolo e le risorse finanziarie e strumentali all'Agenzia per l'Italia digitale.

La Società ha un capitale sociale di 516.460 euro ed un totale di 69 impiegati, di cui un Dirigente e un Direttore Generale. Il costo del personale è di circa 3,5 milioni. L'assorbimento all'interno della Agenzia o di qualsiasi altra P.A. comporterebbe come effetto immediato il risparmio dell'IVA per l'Ente stesso.

1.219




EMENDAMENTO

ART 1

Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:

«82-bis. Al comma 6, dell'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 dopo le parole: "fissata entro il limite massimo di 150 unità," inserire le seguenti: "nonche' le unità previste dal trasferimento di cui al comma 4-bis, ". »

Sen. Enzo GHIGO


Motivazione

L'emendamento è volto trasferire le funzioni della società retItalia internazionale Spa, il personale di ruolo e le risorse finanziarie e strumentali all'Agenzia per l'Italia digitale.

La Società ha un capitale sociale di 516.460 euro ed un totale di 69 impiegati, di cui un Dirigente e un Direttore Generale. Il costo del personale è di circa 3,5 milioni. L'assorbimento all'interno della Agenzia o di qualsiasi altra P.A. comporterebbe come effetto immediato il risparmio dell'IVA per l'Ente stesso.



1.220


A.S. 3584
Emendamento
Art. 1

Sopprimere il comma 83.

Conseguentemente,

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "180 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "200 milioni di euro per l'anno 2014 e di 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".

BIONDELLI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GHEDINI, GIARETTA
GRANAIOLA, MARINO IGNAZIO, MERCATALI, MONGIELLO, PORETTI



1.221

A.S. 3584
Emendamento
Art. 1

Sopprimere il comma 83.

Conseguentemente,

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "240 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "238 milioni di euro per l'anno 2014 e di 282 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".

BIONDELLI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GHEDINI, GIARETTA
GRANAIOLA, MARINO IGNAZIO, MERCATALI, MONGIELLO, PORETTI



1.222

A.S. 3584
Emendamento
Art. 1

Al comma 83, sopprimere le parole "Anche al fine di concorrere al conseguimento dei risparmi di cui al comma 82,"

Conseguentemente, al medesimo comma 83 aggiungere in fine il seguente periodo: "Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

Conseguentemente,

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "240 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "238 milioni di euro per l'anno 2014 e di 282 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".

GHEDINI, BASSOLI, AGOSTINI, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, BOSONE,
CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, ICHINO, MARINO IGNAZIO, MERCATALI,
MONGIELLO, PASSONI, PORETTI, NEROZZI, TREU

Ghedini!

1.223

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Al comma 83 sostituire le parole "Anche al fine di concorre al conseguimento dei risparmi di cui al comma 82, nell'ambito" con le seguenti "Nell'ambito"; e aggiungere in fine le seguenti parole "Il piano delle verifiche è definito dall'Inps sulla base di un indirizzo annuale adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali, di concerto con il Ministro della salute, valutati i risultati delle verifiche straordinarie condotte negli anni precedenti. I risparmi eventualmente derivanti dalle verifiche effettuate vengono riversati al Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 10.000;

2014: - 10.000;

2015: - 10.000.

GHEDINI, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GHEDINI,
GIARETTA GRANAIOLA, MARINO IGNAZIO, MERCATALI, MONGIELLO, PORETTI



1.224

A.S. 3584
Emendamento
Art. 1

Al comma 83, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il responsabile INPS di ciascun procedimento di verifica straordinaria e ordinaria delle invalidità civili, cecità, sordità, *handicap* e disabilità, risponde di eventuali verifiche indebite, attuate nei confronti di soggetti che ne sarebbero esclusi in base alle disposizioni di legge e di atti interni dell'INPS, nonché di modalità di accertamento illegittime e conseguenti ingiuste sospensioni dei benefici, attraverso il pagamento di una sanzione amministrativa pari a 500 euro per ciascun procedimento. L'importo delle sanzioni è destinato ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

BASSOLI, GHEDINI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA,
MARINO IGNAZIO, MERCATALI, PORETTI, MONGIELLO

Resol.

1.225

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, comma 83, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il responsabile INPS di ciascun procedimento di verifica straordinaria e ordinaria delle invalidità civili, cecità, sordità, handicap e disabilità, risponde di eventuali verifiche indebite, attuate nei confronti di soggetti che ne sarebbero esclusi in base alle disposizioni di legge ordinaria e di atti interni dell'INPS, nonché di modalità di accertamento illegittime e conseguenti ingiuste sospensioni dei benefici, attraverso il pagamento di una sanzione amministrativa pari a 500 euro per ciascun procedimento. Una parte di tale sanzione, pari a 100 euro, è destinata al cittadino a titolo di ristoro per il disagio ricevuto e la restante parte, pari a 400 euro, è destinata al fondo per la non autosufficienza."

POLI BORTONE

Poli Bortone

1.226

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 83 inserire il seguente comma:

83bis. Il responsabile INPS di ciascun procedimento di verifica straordinaria e ordinaria delle invalidità civili, cecità, sordità, handicap e disabilità, risponde di eventuali verifiche indebite, attuate nei confronti di soggetti che ne sarebbero esclusi in base alle disposizioni di legge ordinaria e di atti interni dell'INPS, nonché di modalità di accertamento illegittime e conseguenti ingiuste sospensioni dei benefici, attraverso il pagamento di una sanzione amministrativa pari a 500 euro per ciascun procedimento. Una parte di tale sanzione (100 euro) è destinata al cittadino a titolo di ristoro per il disagio ricevuto, e la restante parte (400 euro) è destinata al fondo per la non autosufficienza.

DE ANGELIS



1.227

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 83, inserire il seguente:

"83-bis. Il responsabile INPS di ciascun provvedimento di verifica straordinaria e ordinaria delle invalidità civili, cecità, sordità, handicap e disabilità, risponde di eventuali verifiche indebite, attuate nei confronti di soggetti che ne sarebbero esclusi in base alle disposizioni di legge ordinaria e di atti interni dell'INPS, nonché di modalità di accertamento illegittime e conseguenti ingiuste sospensioni dei benefici, attraverso il pagamento di una sanzione amministrativa pari a 500 euro per ciascun procedimento. Una parte di tale sanzione, 100 euro, è destinata al cittadino a titolo di ristoro per il disagio ricevuto, e la restante parte, 400 euro, è destinata al Fondo per la non autosufficienza."

Sen. Gustavino

Sen. Tomassini

1. ~~228~~
228

A.S. 3584

EMENDAMENTO


Art. 1

Dopo il comma 83 aggiungere il seguente.

83-bis. Al fine di concorrere al conseguimento dei risparmi di cui al comma 82, all'art. 8, comma 2, della l. n. 135 del 7 agosto 2012, la lettera c) è così sostituita:

«c) per il triennio 2013-2015, alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, anche mediante gli strumenti promossi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perseguendo l'obiettivo della massima efficacia operativa ed efficienza economica nella dismissione del patrimonio da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, ed il conseguimento di maggiori entrate in misura pari ad almeno 100 milioni di euro annui. Per l'avvio delle eventuali iniziative previste del citato art. 33-bis, l'INPS attiva le procedure di raccordo con l'Agenzia del demanio ai fini dell'avvio delle verifiche di fattibilità di cui al comma 2 di tale disposizione».

SEN. MILANA



1.229

EMENDAMENTO


ART. 1

Dopo il comma 83 aggiungere il seguente:

"83-bis. All'articolo 5 del decreto-legge del 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, dopo il comma 12-*bis* è aggiunto il seguente:

"12-*ter*. Le liste speciali già costituite ai sensi del comma 12 sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della presente legge, e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007.";

BIANCHI




A. 230

EMENDAMENTO**Art. 1**

Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:

«83-bis. All'articolo 14, comma 27, capoverso "5-bis.", del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la parola "regioni" ovunque ricorra, è sostituita dalle parole "Istituto Nazionale della Previdenza sociale"».

BIANCHI



1. 231

EMENDAMENTO**Art. 1**

Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:

«83-bis. all'articolo 17, comma 5, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole "sostenuti dalle amministrazioni pubbliche," sono aggiunte le seguenti: "e richiesti alle sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,".».

BIANCHI



1.232

AS 3584

Articolo 1

Emendamento

Sopprimere il comma 84.

Conseguentemente: a decorrere dal 1° gennaio 2013, le aliquote di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185 come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, nonché tutte le aliquote di prelievo sui giochi pubblici sono unificate al tasso del 21%. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato.

BAIO

Belis

1.233

NESPOCI

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) ~~A. S. n. 3586~~

A.S. n. 3586

All'art. 1, comma 84:

Sopprimere il comma 84.



1.234

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) A.C. 5534 3584

All'art. 1, comma 84:

Sopprimere il comma 84.

Augello


1.235

Emendamento

Articolo 1

Sopprimere il comma 84.

Sen. Valter Zanetta



1.236


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) A.C. 5534 3584

All'art. 1, comma 84:

Sostituire il comma 84 con il seguente:

“84. Qualora con l’attuazione delle misure di cui al comma 82, lettere dal *a)* a *e)*, non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si provvede anche attraverso ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell’ambito della propria autonomia organizzativa.

Augello



L. 237

HESPOLI

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) ~~L. 55~~

A.S. 3584

All'art. 1, comma 84:

Sostituire il comma 84 con il seguente:

“84. Qualora con l’attuazione delle misure di cui al comma 82, lettere dal a) a e), non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si provvede anche attraverso ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell’ambito della propria autonomia organizzativa.

M. L. L.

L. 238

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 85, sostituire le parole: "versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno" con le seguenti:"destinate al finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.244. Il Fondo, a modifica delle sue norme istitutive e regolatorie, è istituito a favore di tutte le persone vittime dell'amianto, colpite da patologie asbesto-correlate contratte a qualsiasi titolo, per ragioni ambientali, familiari o lavorative, che si tratti di lavoratori sia civili che militari. L'organizzazione del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un nuovo regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Conseguentemente,

- all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "200 milioni di euro per l'anno 2013, di 797,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 541 milioni di euro per l'anno 2015 e di 591 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

CASSON, AMATI, ANTEZZA, BIONDELLI, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CHIAROMONTE, D'AMBROSIO, DELLA SETA, DONAGGIO, Marco FILIPPI, FONTANA, GARRAFFA, LUMIA, Ignazio Roberto MARINO, MARITATI, MICHELONI, MONGIELLO, MUSI, NEROZZI, ROILO, VITA, VIMERCATI



1.239

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 85, sostituire le parole: "versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno" con le seguenti: "destinate al finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.244".

Conseguentemente,

- all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "200 milioni di euro per l'anno 2013, di 797,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 541 milioni di euro per l'anno 2015 e di 591 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

CASSON, AMATI, ANTEZZA, BIONDELLI, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CHIAROMONTE, D'AMBROSIO, DELLA SETA, DONAGGIO, Marco FILIPPI, FONTANA, GARRAFFA, LUMIA, Ignazio Roberto MARINO, MARITATI, MICHELONI, MONGIELLO, MUSI, NEROZZI, ROILO, VITA, VIMERCATI

Camer

1.240

EMENDAMENTO

Art. 1

All'art. 1, dopo il comma 85, aggiungere il seguente comma: "85-bis. Il Fondo, di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.244, a modifica delle sue norme istitutive e regolatorie, è istituito a favore di tutte le persone vittime dell'amianto, colpite da patologie asbesto-correlate contratte a qualsiasi titolo, per ragioni ambientali, familiari o lavorative, che si tratti di lavoratori sia civili che militari. L'organizzazione del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un nuovo regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Conseguentemente,

- all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "200 milioni di euro per l'anno 2013, di 797,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 541 milioni di euro per l'anno 2015 e di 591 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

CASSON, AMATI, ANTEZZA, BIONDELLI, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CHIAROMONTE, D'AMBROSIO, DELLA SETA, DONAGGIO, Marco FILIPPI, FONTANA, GARRAFFA, LUMIA, Ignazio Roberto MARINO, MARITATI, MICHELONI, MONGIELLO, MUSI, NEROZZI, ROILO, VITA, VIMERCATI



1.241

A.S. 3584


Art. 1

Dopo il comma 85, inserire i seguenti

85 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 i soggetti esercenti le attività professionali di servizi alla persona nonché per le prestazioni sanitarie possono certificare la prestazione resa, in luogo della fattura, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249.

85 ter. Con decreto del Ministro dell'economia, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, saranno individuati i soggetti di cui al comma precedente secondo la classificazione ATECO.

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo



SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

BOLDRINI Giacinto

BONDI Sandro

DI STEFANO Fabrizio

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso

1.242

MOTIVAZIONE

Le categorie professionali in argomento lamentano grosse difficoltà nel rilascio della fattura per le prestazioni rese alla persona. Anche per importi modesti. Spesso sono costrette a non fatturare per le difficoltà che incontrano. Pertanto la soluzione, anche per contrastare l'eventuale evasione dovuta per motivi "burocratici", potrebbe essere quella di dare la possibilità alle categorie richiamate di emettere la ricevuta fiscale.

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 86, aggiungere il seguente: "86-bis. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, di contributi per un importo complessivo di euro 2.000.000 annui."

Conseguentemente,

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "248 milioni di euro per l'anno 2013";*
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "246 milioni di euro per l'anno 2014 e di 290 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .*

MERCATALI, GIARETTA, SCANU



2.244

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 86, aggiungere il seguente: "86-bis. All'articolo 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante "Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2013 e 2014";

b) al comma 1, le parole: "nell'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti "nell'anno 2013".

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "248 milioni di euro per l'anno 2013";

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014" con le seguenti: "246 milioni di euro per l'anno 2014".

MERCATALI, GIARETTA, SCANU

Mercatali

1.245

Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa intende fornire un'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge n. 183 del 2011 e all'art. 31 del Decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di crediti maturati verso la Pubblica amministrazione, che va nella direzione di includere anche le somme spettanti quale corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o collegio.

L'obiettivo è quello di contribuire alla creazione di condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo dell'iniziativa economica estendendo, anche ai professionisti, l'istituto della compensazione tra crediti e debiti con la pubblica amministrazione, attualmente prevista a vantaggio delle sole «imprese».

I professionisti vantano infatti ingenti crediti nei confronti delle amministrazioni pubbliche, a titolo di compensi per prestazioni erogate, e subiscono tra i primi i ritardi gravissimi nei pagamenti delle p.a. e, al pari delle imprese, dovrebbero avere accesso alle previste misure di compensazione dei crediti anche per una generale equità sociale.

Il suddetto emendamento non implica maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, trattandosi di debito dello Stato già consolidato e facendo riferimento a crediti già vantati, dai professionisti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili.

4. 2/10

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 86, aggiungere il seguente: "86-bis. Le dotazioni finanziarie del "Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio" di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, sono incrementate di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 2.000.

MERCATALI, GIARETTA, SCANU



1.246

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.1

Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:

88-bis. Le risorse destinate alla tutela del diritto allo studio, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, per gli anni 2013-2015, sono incrementate di 100 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 98, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* di 150 milioni di euro per l'anno 2013, di 747,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 491 milioni di euro per l'anno 2015 e di 541 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

MASCITELLI, GIAMBRONE, PARDI

Mascitelli

1.247

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.1

Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:

88-bis. Le dotazioni del Fondo di finanziamento ordinario per le università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, per gli anni 2013, 2014 e 2015 sono incrementate di 50 milioni annui.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: agricoltura, politiche agricole alimentari e pesca, programma: sostegno al settore agricolo, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 165 del 1999; decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura, apportare le seguenti modificazioni:

2013:

CP: - 50.000;

CS: - 50.000.

2014:

CP: - 50.000;

CS: - 50.000.

2015:

CP: - 50.000;

CS: - 50.000.

MASCITELLI, GIAMBRONE, PARDI

Mascitelli

1.248

All'articolo 1, dopo il comma 88, aggiungere il seguente:

“88-bis. All'articolo 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

“7. Il Collegio dei sindaci dell'INPS e dell'INAIL, che svolge le funzioni di cui all'articolo 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e al titolo III del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è composto da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e due in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, scelti fra dirigenti delle rispettive amministrazioni e collocati in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze svolgono, rispettivamente, le funzioni di Presidente e Vice presidente. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

7-bis. La disposizione di cui al comma 7 si applica a decorrere dalla scadenza del mandato dei Collegi dei sindaci attualmente in carica. In caso di cessazione dall'incarico degli attuali componenti non si procede alla loro sostituzione, sino a concorrenza del numero dei componenti stabilito al comma 7, nel rispetto della rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza.”.

Mercatali, Carloni, Pegorer

Mercatali

1.249


All'articolo 1, dopo il comma 88, aggiungere il seguente:

“88-bis. All'articolo 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

“7. Il Collegio dei sindaci dell'INPS e dell'INAIL, che svolge le funzioni di cui all'articolo 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e al titolo III del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è composto da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e due in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, scelti fra dirigenti delle rispettive amministrazioni e collocati in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze svolgono, rispettivamente, le funzioni di Presidente e Vice presidente. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

7-bis. La disposizione di cui al comma 7 si applica a decorrere dalla scadenza del mandato dei Collegi dei sindaci attualmente in carica. In caso di cessazione dall'incarico degli attuali componenti non si procede alla loro sostituzione, sino a concorrenza del numero dei componenti stabilito al comma 7, nel rispetto della rappresentanza dell' amministrazione di appartenenza.”.


Pichetto Fratin, Mazzaracchio, Latronico





1.250

Emendamento

Art. 1

Sostituire il comma 89 con il seguente:

89. Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni è riservata a favore dei comuni che pur non presentando squilibri strutturali di bilancio registrano, alla luce delle risultanze contabili, difficoltà di bilancio, con particolare riferimento all'ammontare dei residui passivi della spesa in conto capitale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30

Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

b) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della *missione* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701)

MERCATALI

Mercatali

1.251

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 89 aggiungere il seguente:

"89-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. A decorrere dall'anno 2013 non si applica la riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2.

2-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 2-bis, nel limite massimo di 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio.".

MERCATALI, PEGORER

Mercatali

1.252

EMENDAMENTI AS.3584

Art.1

Dopo il comma 90, aggiungere i seguenti:

"90-bis. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Sicilia e Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza Unificata. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. In caso di mancato accordo lo stanziamento è destinato alla riduzione del debito dei comuni con criteri da stabilire in Conferenza Stato città ed autonomie locali.

90-ter. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 90-bis, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 90-bis, in Conferenza Unificata sono definiti i criteri e le modalità di riparto nazionale; le modalità operative sono altresì sancite tramite accordo tra la regione e la corrispondente Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) territoriale. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

90-quater. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni devono tener conto anche dei seguenti parametri:

- a) rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente;
- b) residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno.

90-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 90-bis, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;
- alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;
- alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;
- alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;
- alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento."

CARLINO



1.254

AS. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 90, aggiungere i seguenti:

"90-bis. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

90-ter. Gli importi per ciascuna regione sono definiti, mediante accordo da sancire, entro il 31 dicembre 2012, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

90-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma precedente, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

90-quinques. Entro il termine perentorio del 31 gennaio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

90-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

PISTORIO
[Handwritten signature]

1.255

A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 1


Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:

90-bis. Nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e messa in sicurezza, negli edifici scolastici.

Conseguentemente all'articolo 3, commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole "l'aliquota dello 0,05 per cento" con le seguenti: "l'aliquota dello 0,06 per cento".

Conseguentemente all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Sen. Milana



1.256

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 90, aggiungere il seguente:

"90-bis. Le sedi delle rappresentanze regionali e delle province autonome italiane a Bruxelles, di cui all'articolo 58, comma 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni, sono accorpate in un'unica sede."

POLI BORTONE

Poli Bortone

1.257

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 90, aggiungere il seguente:

"90-bis. Le sedi delle rappresentanze regionali e delle province autonome italiane a Bruxelles, di cui all'articolo 58, comma 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse."

POLI BORTONE



1. 258



Sopprimere il comma 91.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 500 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri a valere sulle seguenti risorse:

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"
- b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:
- 98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.
- 98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.
- 98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.
- 98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30

Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

Agostini

1.259

2/2

Emendamento

Art. 1

Sostituire il comma 91, con il seguente:

"Il comma 91 dell'articolo 1 è così sostituito:

"1. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge n.95 del 2012 le parole: "2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2100 milioni a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "2012, 2013, 2014 e 600 milioni dall'anno 2015"

2. Per l'anno 2013 la riduzione di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge 95 del 2012 si applica esclusivamente ai comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, ferme restando le esenzioni già previste dalla legge."

3. All'articolo 20 comma 5 lett. d) del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98 e successive modificazione sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.000 milioni".

4. All'articolo 31 della legge 183 del 2011, i commi 2 e seguenti sono sostituiti dal seguente comma: "Per gli anni 2013, 2014 e 2015 gli obiettivi in termini di saldo finanziario per i singoli comuni sono stabiliti attraverso apposito Decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Interno, d'intesa con la conferenza stato città ed autonomie locali, da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Il riparto dell'obiettivo programmatico di comparto tiene conto prioritariamente della dimensione demografica, della partecipazione a forme associate, della dimensione delle entrate e delle spese, e del risultato dei fabbisogni standard ove disponibili."

5. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Sicilia e Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità Interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza Unificata. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. In caso di mancato accordo lo stanziamento è destinato alla riduzione del debito dei comuni con criteri da stabilire in Conferenza Stato città ed autonomie locali.

6. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, in Conferenza Unificata sono definiti i criteri e le modalità di riparto nazionale; le modalità operative sono altresì sancite tramite accordo tra la regione e la corrispondente Anci territoriale. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

7. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni devono tener conto anche dei seguenti parametri

a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente

b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno

8. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

9. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;

l. 260

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento.

MERCATALI, PEGORER

Mercatali

1.760

Emendamento .

Sostituire il

con i seguenti

Il comma 91 dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti:

"91. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge n.95 del 2012 le parole: "2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2100 milioni a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "2012, 2013, 2014 e 600 milioni dall'anno 2015"

91-bis . Per l'anno 2013 la riduzione di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge 95 del 2012 si applica esclusivamente ai comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, ferme restando le esenzioni già previste dalla legge."

91-ter. All'articolo 20 comma 5 lett. d) del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98 e successive modificazione sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.000 milioni ".

91-quater. All'articolo 31 della legge 183 del 2011, i commi 2 e seguenti sono sostituiti dal seguente comma: "Per gli anni 2013, 2014 e 2015 gli obiettivi in termini di saldo finanziario per i singoli comuni sono stabiliti attraverso apposito Decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Interno, d'intesa con la conferenza stato città ed autonomie locali, da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Il riparto dell'obiettivo programmatico di comparto tiene conto prioritariamente della dimensione demografica, della partecipazione a forme associate, della dimensione delle entrate e delle spese, e del risultato dei fabbisogni standard ove disponibili."

91-quinquies. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Sicilia e Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza Unificata. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. In caso di mancato accordo lo stanziamento è destinato alla riduzione del debito dei comuni con criteri da stabilire in Conferenza Stato città ed autonomie locali.

91-sexsies. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, in Conferenza Unificata sono

A.S. 3584

definiti i criteri e le modalità di riparto nazionale; le modalità operative sono altresì sancite tramite accordo tra la regione e la corrispondente Anci territoriale. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

91-septies. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni devono tener conto anche dei seguenti parametri

- a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente
- b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno

91-octies. Ai fini dell'applicazione del comma 91, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Conseguentemente:

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento.

1.262

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

eh

EMENDAMENTI AS.3584

Art.1

Sostituire il comma con i seguenti

~~Il comma 91 è sostituito dai seguenti:~~

"91. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, le parole: "2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2100 milioni a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "2012, 2013, 2014 e 600 milioni dall'anno 2015."

91-bis. Per l'anno 2013 la riduzione di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, si applica esclusivamente ai comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, ferme restando le esenzioni già previste dalla legge."

91-ter. All'articolo 20 comma 5 lett. d) del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, le parole "2.000 milioni" sono sostituite con le seguenti "1.000 milioni".

91-quater. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, il comma 2 è sostituito dal seguente comma: "Per gli anni 2013, 2014 e 2015 gli obiettivi in termini di saldo finanziario per i singoli comuni sono stabiliti attraverso apposito Decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Interno, d'intesa con la conferenza stato città ed autonomie locali, da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Il riparto dell'obiettivo programmatico di comparto tiene conto prioritariamente della dimensione demografica, della partecipazione a forme associate, della dimensione delle entrate e delle spese, e del risultato dei fabbisogni standard ove disponibili."

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento."

CARLINO

Carlino

1.262

A.S. 3584

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLO STATO
(LEGGE DI STABILITA' 2013)
EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

Art. 1

All'articolo 1, sostituire il comma 91 con il seguente:

"91. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge n.95 del 2012, sostituire le parole: "2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2100 milioni a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "2012, 2013, 2014 e 600 milioni dall'anno 2015". Per l'anno 2013 la riduzione di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge 95 del 2012 si applica esclusivamente ai comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, ferme restando le esenzioni già previste dalla legge."

Conseguentemente, dopo il comma 40 dell'articolo 3, inserire il seguente comma:


"40-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;
- alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;
- alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;
- alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;
- alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento."

1.263

Sen. Musso

Sen. Gustavino



EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Sostituire il comma 91 con il seguente:

“Al comma 6 dell’articolo 16 del decreto legge n.95 del 2012 le parole: “2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2100 milioni a decorrere dall’anno 2015” sono sostituite dalle parole: “2012, 2013, 2014 e 600 milioni dall’anno 2015.


Per l’anno 2013 la riduzione di cui al comma 6 dell’articolo 16 del decreto legge 95 del 2012 si applica esclusivamente ai comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, ferme restando le esenzioni già previste dalla legge.”





Sen. Gilberto PICCHETTO FRATIN 

Sen. Mauro Maria MARINO 

Sen. Enzo GHIGO 

Sen. Aldo SCARABOSIO 

Sen. Maria RIZZOTTI 

Sen. Pietro MARCENARO 

(BORNACIN) 

1.266

Relazione illustrativa

EFFETTI FINANZIARI: effetto negativo sull'indebitamento netto e sul saldo netto da finanziare pari a 2.000 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015.

La manovra a carico dei Comuni per l'anno 2013 disposta dalla cosiddetta spending review ammonta a 2 miliardi e 500 milioni, che si sommano alla riduzione delle risorse già operata nell'ultimo triennio, che solo in termini di tagli ammonta a 4 miliardi.

Si propone di eliminare tale manovra e di mantenere il percorso di revisione della spesa già operante attraverso i fabbisogni standard.

Emendamento

Art. 1

Al
~~Dopo il comma 91, aggiungere il seguente:~~ *in fine il seguente periodo:*

~~91-bis. All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:~~ All'articolo 16 dopo il comma 6 del decreto legge 95 del 2012 aggiungere il seguente comma: "Per 2013 ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, costituiscono un peggioramento del saldo finanziario di cui all'articolo 31 comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183."

Conseguentemente,

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"
- b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:
- 98-bis. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.
- 98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 12.
- 98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.
- 98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministeri						

Ministero dell'economia e delle finanze	71,55	66,23	54,15	61,53	66,23	54,15
Ministero dello sviluppo economico	5,28	3,72	-	4,54	3,72	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	4,84	4,61	5,15	4,16	4,61	5,15
Ministero della giustizia	14,90	12,26	12,75	12,82	12,26	12,75
Ministero degli affari esteri	2,68	2,15	2,59	2,30	2,15	2,59
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	18,29	17,27	23,67	15,73	17,27	23,67
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2,30	2,10	3,10	1,98	2,10	3,10
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	20,70	19,35	20,92	17,80	19,35	20,92
Ministero della difesa	23,61	17,64	26,95	20,30	17,64	26,95
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,58	0,85	1,04	1,36	0,85	1,04
Ministero per i beni e le attività culturali	5,56	5,14	6,67	4,78	5,14	6,67
Ministero della salute	6,43	6,13	7,95	5,53	6,13	7,95
Totale	177,73	157,45	164,95	152,85	157,45	1.64,95

c) all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,52 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,48 per cento.

d) all'articolo 3, comma 41, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 40.000;

2014: - 40.000;

2015: - 40.000.

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO, MAGISTRELLI, PINOTTI, FIORONI, FERRANTE, ANTEZZA

Agostini

1.265

2/2

A.S. 3584
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 91, aggiungere il seguente:

91-bis. All'articolo 16 dopo il comma 6 del decreto legge 95 del 2012 aggiungere il seguente: "6-bis. Per l'anno 2012 e 2013, ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente l'estinzione anticipata o riduzione del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, per l'estinzione anticipata o riduzione del debito sono recuperate nell'anno successivo con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata o riduzione del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.

Conseguentemente,

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"
- b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:
 - 98-bis. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.
 - 98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 12.
 - 98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.
 - 98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima

1.2660

1/2

legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'*articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009*, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	71,55	66,23	54,15	61,53	66,23	54,15
Ministero dello sviluppo economico	5,28	3,72	-	4,54	3,72	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	4,84	4,61	5,15	4,16	4,61	5,15
Ministero della giustizia	14,90	12,26	12,75	12,82	12,26	12,75
Ministero degli affari esteri	2,68	2,15	2,59	2,30	2,15	2,59
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	18,29	17,27	23,67	15,73	17,27	23,67
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2,30	2,10	3,10	1,98	2,10	3,10
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	20,70	19,35	20,92	17,80	19,35	20,92
Ministero della difesa	23,61	17,64	26,95	20,30	17,64	26,95
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,58	0,85	1,04	1,36	0,85	1,04
Ministero per i beni e le attività culturali	5,56	5,14	6,67	4,78	5,14	6,67
Ministero della salute	6,43	6,13	7,95	5,53	6,13	7,95
Totale	177,73	157,45	164,95	152,85	157,45	1.64,95

c) Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,52 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,48 per cento.

d) all'articolo 3, comma 41, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 40.000;

2014: - 40.000;

2015: - 40.000.

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO, MAGISTRELLI, PINOTTI, FIORONI, FERRANTE, ANTEZZA

Agostini

1.266

2/2

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 91, aggiungere il seguente:

91-bis. All'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 65, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 aggiungere il seguente comma: "6-quinquies. Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013 per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti che costituiscono Unioni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale.

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare	Indebitamento netto
--	---------------------------	---------------------

Ministeri	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

Agostini

1.267

rlz

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 91, aggiungere il seguente:

91-bis. All'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 aggiungere i seguenti commi:

"6-quater. Per l'anno 2012 la riduzione di cui al comma 6, con le modalità di seguito stabilite, si applica ai soli comuni soggetti al patto di stabilità interno per il medesimo anno."

"6-quinquies. Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013 per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti che costituiscono Unioni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale."

Consequentemente,

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"
- b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:
- 98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.
- 98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.
- 98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.
- 98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

1.268

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

Agostini

1.268

EMENDAMENTO

ARTICOLO I

Dopo il comma 91, aggiungere il seguente:

«91-bis. All'articolo 16 del decreto legge 95 del 2012 sostituire il comma 6-bis con il seguente:

"6-bis. Per l'anno 2012 e 2013, ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente l'estinzione anticipata o riduzione del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, per l'estinzione anticipata o riduzione del debito sono recuperate nell'anno successivo con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata o riduzione del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno."»



1.269

Sen. Gilberto PICHETTO FRACI
[Signature]

Sen. Mauro Maria MARINO
[Signature]

Sen. Enzo GHIGO
[Signature]

Sen. Aldo SCARABOSIO
[Signature]

Sen. Maria RIZZOTTI
[Signature]

Sen. Pietro MARCENARO
[Signature]

BORNACIA
[Signature]

Relazione illustrativa

L'attuale formulazione del comma 6-bis dispone che per l'anno 2012, non si applichi la riduzione di risorse erariali di cui all'articolo 16, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, spending review due, per i comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno per il medesimo anno, ma che gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati dai comuni per l'estinzione anticipata e la riduzione del debito.

L'emendamento si propone di estendere anche al 2013 tale disposizione.

EMENDAMENTO


ARTICOLO 1

Dopo il comma 91, aggiungere il seguente:

«91-bis. All'articolo 16 del decreto legge 95 del 2012 sostituire il comma 6-bis con il seguente:

"6-bis. Per 2013 ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, costituiscono un peggioramento del saldo finanziario di cui all'articolo 31 comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183.»




Sen. Gilberto PICCHETTI 

Sen. Mauro Maria MARINO 

Sen. Enzo GHIGO 

Sen. Aldo SCARABOSIO 

Sen. Maria RIZZOTTI 

Sen. Pietro MARCENARO 

BONNACIN 

1.270

Relazione illustrativa

L'emendamento propone che per il 2013 per i Comuni soggetti a patto la riduzione di risorse erariali disposta dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, spending review fase due, sia trasformato in obiettivo valido ai fini del patto di stabilità.

A.S. 3584
Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 91, aggiungere il seguente:

91-bis. All'articolo 7 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con legge del 1 agosto 2012, n. 122, aggiungere il seguente comma: "6-bis. I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con legge del 1 agosto 2012, n. 122, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero."

Conseguentemente, alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."

MERCATALI, ANDRIA, CASSON, STRADIOTTO, BARBOLINI, FONTANA, ADAMO, BASSOLI, MAZZUCONI,
VIMERCATI

Mercatali

1.271

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 91, aggiungere il seguente:

91-bis. Sono esclusi dall'applicazione dell'ulteriore riduzione stabilita ai sensi del comma 91 del presente articolo, i comuni che, oltre ad aver rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2012, sulla base dell'apposita tabella allegata al rendiconto di gestione per il 2011, non presentano alcun valore deficitario per i parametri obiettivi individuati dal decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2009 ai sensi dell'articolo 242 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e presentano, al 31 dicembre 2011, un rapporto tra i dipendenti e la popolazione inferiore alla media nazionale della propria fascia demografica.

MERCATALI

Mercatali

1.272

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 91, aggiungere il seguente:

91-bis. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 i Comuni che hanno avviato procedura ad evidenza pubblica per la dismissione di proprie quote in società partecipate ad hanno espletato procedure di aggiudicazione possono computare le somme accertate in termini di competenza a condizione che la riscossione avvenga entro il 28 febbraio 2013. Le riscossioni relative alle procedure di cui al comma precedente, non sono computate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

MERCATALI, MAGISTRELLI, PINOTTI, ANDRIA, MERCATALI, CASSON, STRADIOTTO, BARBOLINI, FONTANA, ADAMO, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, FIORONI, FERRANTE, ANTEZZA

Mercatali

1.273

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, sostituire il comma 92 con i seguenti:

"92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole "800 milioni di euro".

92-bis. Per l'anno 2013 alle Province non si applica la riduzione di cui al comma 7, art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificata dal comma 92 del presente articolo. Per l'anno 2013 le Province procedono dunque, per un importo complessivo di 300 milioni di euro alla riduzione o estinzione anticipata del debito comprendendo a tale fine anche gli eventuali indennizzi. Gli importi da imputare a ciascuna Provincia, se non utilizzati per incapienza del debito restano nella disponibilità dell'ente. A tale fine le Province comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno previo parere della Conferenza Stato Città Autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte delle Province entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai periodi precedente, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

92-ter. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e della messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.

SAIA

Seia

1.774

AS 3584

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013)

Art.1

(Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese
delle pubbliche amministrazioni)

Sostituire il comma 92 con il seguente

92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole "800 milioni di euro".

Fiorio

1.275



EMENDAMENTO

Art. 1

All'art. 1 apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire il comma 92 con il seguente comma:


92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole "800 milioni di euro";

2) dopo il comma 92 inserire i seguenti commi

92bis. Per l'anno 2013 alle Province non si applica la riduzione di cui al comma 7, art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificata dal comma 92 del presente articolo. Per l'anno 2013 le Province procedono dunque, per un importo complessivo di 300 milioni di euro alla riduzione o estinzione anticipata del debito comprendendo a tale fine anche gli eventuali indennizzi. Gli importi da imputare a ciascuna Provincia, se non utilizzati per incapienza del debito restano nella disponibilità dell'ente. A tale fine le Province comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno previo parere della Conferenza Stato Città Autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte delle Province entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai periodi precedenti, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

92ter. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e della messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.

DE ANGELIS



1.276

EMENDAMENTO

ART.1

Sostituire il comma 92 con i seguenti:

<< 92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole "800 milioni di euro;

92 bis – per l'anno 2013 alle Province non si applica la riduzione di cui al comma 7, art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificata dal comma 92 del presente articolo. Per l'anno 2013 le Province procedono dunque, per un importo complessivo di 300 milioni di euro alla riduzione o estinzione anticipata del debito comprendendo a tale fine anche gli eventuali indennizzi. Gli importi da imputare a ciascuna Provincia, se non utilizzati per incapienza del debito restano nella disponibilità dell'ente. A tale fine le Province comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'interno previo parere della Conferenza Stato Città Autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte delle Province entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai periodi precedente, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

92.ter Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e della messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.>>

Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati

Maria Elisabetta Alberti Casellati

1.277



EMENDAMENTO

Art.1

All'art. 1 apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire il comma 92 con il seguente:


92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole "600 milioni di euro"; Alla copertura si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 600 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate- fondi di bilancio".

2) dopo il comma 92 inserire il seguenti commi:

92bis. Al secondo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole "riduzioni da imputare" inserire le parole "comunque operate al limite della capienza del fondo per il singolo ente, ovvero al limite della spettanza per le Province della Regione Sicilia e della Regione Sardegna.". Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le province per gli anni 2013 e 2014 diminuiscono il saldo finanziario in termini di competenza mista di un importo pari alla riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, come derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95.

92ter. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e per la messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.

DE ANGELIS



1.278

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013)

EMENDAMENTO

Art.1

(Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese
delle pubbliche amministrazioni)

Sostituire il comma 92 con il seguente:

"92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole "600 milioni di euro"; Alla copertura si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 600 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate- fondi di bilancio".

Fraschetti

1.279



Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, sostituire il comma 92 con i seguenti:

"92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole "600 milioni di euro"; Alla copertura si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 600 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate- fondi di bilancio".

92-bis. Al secondo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole "riduzioni da imputare" inserire le parole "comunque operate al limite della capienza del fondo per il singolo ente, ovvero al limite della spettanza per le Province della Regione Sicilia e della Regione Sardegna,". Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le province per gli anni 2013 e 2014 diminuiscono il saldo finanziario in termini di competenza mista di un importo pari alla riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, come derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95.

92-ter. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e per la messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.

SAIA

Seve

1.280

EMENDAMENTO

ART.1


Sostituire il comma 92 con i seguenti:

<< 92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole "600 milioni di euro"; Alla copertura si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 600 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate- fondi di bilancio.

92.bis. Al secondo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole "riduzioni da imputare" inserire le parole "comunque operate al limite della capienza del fondo per il singolo ente, ovvero al limite della spettanza per le Province della Regione Sicilia e della Regione Sardegna,". Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le province per gli anni 2013 e 2014 diminuiscono il saldo finanziario in termini di competenza mista di un importo pari alla riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, come derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95.

92.ter. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e per la messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.>>

Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati



1-281



EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Sostituire il comma 92, con il seguente:

" 92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole "600 milioni di euro". Alla copertura si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 600 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate- fondi di bilancio". Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le province per gli anni 2013 e 2014 diminuiscono il saldo finanziario in termini di competenza mista di un importo pari alla riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, come derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95."

Sen. Enzo GIACO
Sen. Gilberto Pichetto Fratin



1.282

Relazione illustrativa

Un taglio di risorse di 1,2 miliardi di euro – come ora previsto nel ddl stabilità - a decorrere dal 2013, che si aggiunge alla riduzione già operata dal 2012 di 915 milioni di euro, come risultate dalle disposizioni contenute nel dl 78/10 e nel dl 201/11, non appare affatto sostenibile dalle Province, in alcun modo. Occorre prioritariamente ridurre il taglio a 600 milioni nonché consentire l'abbattimento, per pari importo, dagli obiettivi del patto di stabilità interno.

Di fatto i trasferimenti erariali e il fondo sperimentale di riequilibrio sono già azzerati, dunque la norma prevede una appropriazione da parte dell'erario di tributi propri provinciali. Ciò non risulta accettabile, né coerente con il quadro costituzionale definito dall'art. 119 Cost, e dalla legge delega sul federalismo fiscale n. 42/09.

Allo stesso tempo, anche per non aggravare ulteriormente la già critica situazione socio-economica, occorre rendere esclusi dal patto i pagamenti in conto capitale nella percentuale del 10% di quanto risultante dal rendiconto 2011. La mancata ripresa economica trova origine anche nella difficoltà, determinata dalle regole del patto di stabilità interno, ad effettuare in tempi congrui i pagamenti per spese di investimento che le Province hanno effettuato negli ultimi anni. Si stima che i residui passivi di parte capitale delle Province siano circa 3 miliardi. La copertura finanziaria di circa 300 milioni di euro si individua a valere sulla pari riduzione delle risorse assegnate al capitolo 7120 del Ministero della Difesa "spese per costruzione acquisizione di impianti e sistemi".

Emendamento**Articolo 1**

Sostituire il comma 92 con il seguente:

"92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole "600 milioni di euro"; Conseguentemente agli oneri si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 600 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate- fondi di bilancio"."

Sen. Valter Zanetta



1.283



A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Sostituire il comma 92 con il seguente:

"92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "1000 milioni di euro" sono sostituite con le parole "500 milioni di euro". Alla copertura finanziaria dell'onere derivante da tale disposizione si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 500 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate-fondi di bilancio."

AMATI, ANDRIA

Amati

1.287

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Sostituire il comma 92 con i seguenti:

"92-bis. Al primo capoverso del comma 7, dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le parole "500 milioni" sono sostituite dalle parole "400 milioni". Alla copertura finanziaria dell'onere derivante da tale disposizione si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 100 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate-fondi di bilancio"

92-ter. Al comma 13 bis, articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 eliminare il secondo periodo.

92-quater. Dopo il terzo capoverso del comma 7, articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere il seguente: "La riduzione viene prioritariamente effettuata a valere sui residui passivi di parte corrente e di parte capitale dovuti dal Ministero dell'Interno alle Province ma non erogati per gli anni 1997/2007"

92-quinquies. E' soppresso l'articolo 4, comma 12bis del decreto legge 2 marzo 2012, n.16. All'articolo 7 comma 2, lett a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.149, dopo le parole "pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato" sono aggiunte le seguenti "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo".

AMATI, ANDRIA

Amati

1-285

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Sostituire il comma 92, con il seguente:

" 92. Per l'anno 2013 alle Province non si applica la riduzione di cui al comma 7, art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascuna Provincia, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nell'anno successivo con le modalità di cui al comma 7. A tale fine le Province comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2014, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte delle Province entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal periodo precedente, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio"». Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2012 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e della messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni."

1.286



Sen. Enzo GHIGO
Sen. Gilberto Pichetto Fratin

Relazione illustrativa

In subordine si chiede che per l'anno 2013 le riduzioni di risorse siano destinate alla riduzione del debito alla stregua di quanto previsto per i comuni per il 2012.

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Al comma 92, sostituire le parole: "1.200 milioni" con le seguenti: "800 milioni"

Conseguentemente,

- Dopo il comma 92 inserire i seguenti:

" 92-bis. Al secondo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole "riduzioni da imputare" inserire le parole "comunque operate al limite della capienza del fondo per il singolo ente, ovvero al limite della spettanza per le Province della Regione Sicilia e della Regione Sardegna,". Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le province per gli anni 2013 e 2014 diminuiscono il saldo finanziario in termini di competenza mista di un importo pari alla riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, come derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95.

92-ter. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e per la messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni"

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 400 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri a valere sulle seguenti risorse:

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno " con le seguenti "150 milioni di euro per l'anno 2013, di 747,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 491 milioni di euro per l'anno 2015"
- b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza

pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'*articolo 21, comma 5, lettera b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34

attività culturali						
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ANDRIA, BOSONE, MARINO
 Mauro, MONGIELLO

Agosh

1.287

1/3

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 92 aggiungere il seguente:

"92-bis. All'art. 9 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 2, lettera a) dopo le parole "o intestatario del veicolo" aggiungere le seguenti "ovvero, nel caso di locazione finanziaria, inteso come soggetto locatario".


2. Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2.bis. All'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n.446 è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11.bis – il punto 2 della tabella allegata al dm 27/11/1998 n. 435 è abrogato".

2.ter. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate (immatricolazioni), registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.

2.quater. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e riveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA.

AMATI, ANDRIA



1.288

Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

92-bis.. I commi 35 e 36 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:

"35. Al fine di assicurare l'efficienza nella gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nonché di rafforzare il ciclo di gestione dei rifiuti anche sotto il profilo del suo corretto finanziamento, il comune può affidare la gestione e la riscossione del tributo al soggetto affidatario del servizio di igiene urbana, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disponendo altresì che al medesimo soggetto resti devoluto il gettito della componente relativa alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Il riversamento al comune delle somme incassate a titolo di componente relativa ai servizi indivisibili deve in ogni caso avvenire non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso.

36. Nelle more del riordino del sistema della riscossione degli enti locali, nel caso di affidamento, anche disgiunto, dell'accertamento e della riscossione del tributo ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri, 1), 2) e 4), il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi deve essere versato esclusivamente al comune, che è tenuto ad assicurare le forme più idonee per il tempestivo pagamento degli aggi o compensi spettanti al soggetto affidatario della gestione dell'entrata. Il Comune è altresì tenuto ad assicurare che il gettito della componente del tributo relativa ai rifiuti sia destinato tempestivamente al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti.

36-bis. Il comune, o il soggetto affidatario della gestione, previo gradimento del comune, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso."

2. Alla fine del comma 32 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo:

"In questo caso i comuni possono altresì affidare la gestione del tributo al soggetto di cui al comma 31 che provvede al riversamento delle somme incassate non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso."

MAGISTRELLI, PINOTTI

Magi shell'

1.289

Art. 1

Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

"92-bis. All'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

«9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa sui rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, o della Tariffa di igiene urbana prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Restano ferme le procedure di interscambio informativo tra i comuni e l'Agenzia del territorio di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9-bis. La determinazione delle riduzioni da applicare alle assegnazioni di ciascun comune, ai sensi del comma 13-bis, viene effettuata con decreto del ministro dell'interno di natura non regolamentare, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da definire entro il 31 marzo 2013, sulla base della certificazione comunale delle superfici attualmente oggetto dei prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rilevata con il supporto dell'Anci, nonché sulla base dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, all'uopo forniti dall'Agenzia del territorio. »

9-ter. A decorrere dall'anno successivo all'emanazione del provvedimento di cui al comma 9-quater, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. I comuni adottano le più idonee forme di comunicazione ai contribuenti delle nuove superfici imponibili.

9-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da emanarsi previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 dicembre 2014, viene certificato l'avvenuto allineamento dei dati catastali con le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica esterna ed interna di ciascun comune. Al fine di assicurare il massimo

possibile allineamento degli archivi catastali con le predette informazioni, l'Agenzia del territorio pubblica entro il 31 marzo 2013 gli elenchi relativi a ciascun comune delle unità immobiliari ordinarie, con i rispettivi intestatari catastali, per le quali non siano disponibili le planimetrie. Gli intestatari catastali provvedono, anche su richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale mancante del relativo immobile, sulla base si di procedure semplificate disposte con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter, per le residue unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. In tali casi il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. »

MAGISTRELLI, PINOTTI, FIORONI, FERRANTE

Magi'shell:

A. 290

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 92 aggiungere i seguenti:

"92-ter. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti :

28-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale.

Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28-quater. il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente."

28-quinquies. le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente."

AMATI, ANDRIA

Amati

1.791

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013)

Art.1

(Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese
delle pubbliche amministrazioni)

Dopo il comma 92 inserire il seguente:

92.bis. Al secondo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole "riduzioni da imputare" inserire le parole "comunque operate al limite della capienza del fondo per il singolo ente, ovvero al limite della spettanza per le Province della Regione Sicilia e della Regione Sardegna,". Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le province per gli anni 2013 e 2014 diminuiscono il saldo finanziario in termini di competenza mista di un importo pari alla riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, come derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

F. 1225 rellw

1. 292



Emendamento**Articolo 1**

Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

"92.bis. Al secondo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole "riduzioni da imputare" inserire le parole "comunque operate al limite della capienza del fondo per il singolo ente, ovvero al limite della spettanza per le Province della Regione Sicilia e della Regione Sardegna,". Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le province per gli anni 2013 e 2014 diminuiscono il saldo finanziario in termini di competenza mista di un importo pari alla riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, come derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95."

Sen. Valter Zanetta



1.793



A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 92 è inserito il seguente:

«92-bis. Per l'anno 2012 alle Province assoggettate alle regole del patto di stabilità interno, la riduzione dei trasferimenti di cui al comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è detratta dal saldo obiettivo del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012.»

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 341 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della *missione* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

BOSONE

Bosone

1. 294

AS 3584 (Disegno di legge di Stabilità 2013)

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 92 aggiungere il seguente:

<<92-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma *12-septies* è aggiunto il seguente comma:

"12-septies 1. Le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di assicurare il ripristino degli equilibri di bilancio, sono autorizzate a svincolare, anche se non ancora erogate, le somme ad esse spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 dicembre 2010, n.220, per effetto dell'applicazione nell'anno 2012 dell'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n.220, purchè non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni.">>

VIESPOLI

Viespoli

1.295

AS 3584 (Disegno di legge di Stabilità 2013)

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 92 aggiungere il seguente:

<<92-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma *12-septies* è inserito il seguente comma:

"12-septies 1. Ai fini delle esigenze di stabilizzazione finanziaria, le Regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma *12-septies*, fermo restando l'obbligo di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni di periodo, possono rifinalizzare le relative economie di spesa maturate negli esercizi precedenti.">>

VIESPOLI

Viessoli

1.796

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 92 aggiungere i seguenti:

"92-bis. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni e province sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

92-ter. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle Province avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le Anci e le UPI territoriali. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni e le Province, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

92-quater. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni e delle Province devono tener conto anche dei seguenti parametri

a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente;

b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno.

92-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica."

AMATI, ANDRIA

Amati

1.297

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 92 aggiungere i seguenti:

"92-bis. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in apposita tabella da definire in sede di Conferenza Stato-regioni. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

92-ter. Gli importi per ciascuna regione sono definiti, mediante accordo da sancire, entro il 31 dicembre 2012, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

92-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma precedente, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

92-quinquies. Entro il termine perentorio del 31 gennaio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

92-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

Agostini

1.298

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013)

Art.1

(Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni)

Dopo il comma 92 inserire il seguente:

92 bis – per l'anno 2013 alle Province non si applica la riduzione di cui al comma 7, art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificata dal comma 92 del presente articolo. Per l'anno 2013 le Province procedono dunque, per un importo complessivo di 300 milioni di euro alla riduzione o estinzione anticipata del debito comprendendo a tale fine anche gli eventuali indennizzi. Gli importi da imputare a ciascuna Provincia, se non utilizzati per incapienza del debito restano nella disponibilità dell'ente. A tale fine le Province comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno previo parere della Conferenza Stato Città Autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte delle Province entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai periodi precedenti, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

Fizzarello

1.299



EMENDAMENTI AS.3584

Art.1

Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

"92-bis. Per gli anni 2013 e seguenti l'automatismo di recupero previsto dall'articolo 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1^a marzo 2012, si attiva solo dopo aver operato la compensazione con i residui passivi perenti relativi ai trasferimenti spettanti alle Province e non ancora erogati per gli anni 1997/2007."

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

BUGNANO



1:300

EMENDAMENTO

ART.1

Dopo comma 92 inserire il seguente:

<<. 92.bis Per gli anni 2013 e seguenti l'automatismo di recupero previsto di cui art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1^a marzo 2012, si attiva solo dopo aver operato la compensazione con i residui passivi perenti relativi ai trasferimenti spettanti alle Province e non ancora erogati per gli anni 1997/2007.>>

Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati



1.301

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 92 aggiungere il seguente:

"92-bis. Per gli anni 2013 e seguenti l'automatismo di recupero previsto di cui art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1[^] marzo 2012, si attiva solo dopo aver operato la compensazione con i residui passivi perenti relativi ai trasferimenti spettanti alle Province e non ancora erogati per gli anni 1997/2007."

Sen. Enzo GIUGO
Sen. Gilberto Pichetto Fratin



1.307



Relazione illustrativa

Il progressivo sostanziale azzeramento del fondo sperimentale di riequilibrio di fatto metterà quasi tutte le province nella condizione di non essere non solo più destinatarie di alcun gettito di origine erariale, ma si vedranno distogliere dall' Agenzia delle Entrate il gettito della RC auto, praticamente l'unica fonte di cassa a loro disposizione.

Ecco perché occorre scardinare l'automatismo previsto dall'Accordo sancito in Conferenza Stato Città Autonomie Locali, ritornando al regime precedente in cui entro il 15 settembre erano le Province a versare.

Peraltro, occorre considerare anche la ingente partita dei residui passivi che l'erario ha nel suo bilancio e che sono invece di spettanza delle Province (circa 2,8 miliardi di euro).

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 92 inserire il seguente:

"92-bis. Per gli anni 2013 e seguenti l'automatismo di recupero previsto di cui art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1^ marzo 2012, si attiva solo dopo aver operato la compensazione con i residui passivi perenti relativi ai trasferimenti spettanti alle Province e non ancora erogati per gli anni 1997/2007

SAIA

Sera

1.303

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013)

Art.1

**(Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle
spese delle pubbliche amministrazioni)**

Dopo comma 92 aggiungere il seguente

92.bis Per gli anni 2013 e seguenti l'automatismo di recupero previsto di cui art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1^a marzo 2012, si attiva solo dopo aver operato la compensazione con i residui passivi perenti relativi ai trasferimenti spettanti alle Province e non ancora erogati per gli anni 1997/2007

F. Zuccherato

1.304



S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 92 inserire il seguente:

"92-bis. Per gli anni 2013 e seguenti non si applica l'automatismo di recupero previsto dall'art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1^ marzo 2012

SAIA

Seve

1.305

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo comma 92 inserire il seguente:

92.bis Per gli anni 2013 e seguenti non si applica l'automatismo di recupero previsto dall'articolo 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1^a marzo 2012

AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ANDRIA, BOSONE, MARINO
Mauro, MONGIELLO




1.306

Emendamento**Articolo 1**


Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

"92.bis. Per gli anni 2013 e seguenti non si applica l'automatismo di recupero previsto dall'art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1^ marzo 2012."

Sen. Valter Zanetta



1.307



EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 92 aggiungere il seguente:

"92-bis. Per gli anni 2013 e seguenti non si applica l'automatismo di recupero previsto dall'art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1^ marzo 2012."

Sen. Enzo GIUGO
Sen. Gilberto Pichetto Fratin



1.308



Relazione illustrativa

Il progressivo sostanziale azzeramento del fondo sperimentale di riequilibrio di fatto metterà quasi tutte le province nella condizione di non essere non solo più destinatarie di alcun gettito di origine erariale, ma si vedranno distogliere dall'Agenzia delle Entrate il gettito della RC auto, praticamente l'unica fonte di cassa a loro disposizione.

Ecco perché occorre scardinare l'automatismo previsto dall'Accordo sancito in Conferenza Stato Città Autonomie Locali, ritornando al regime precedente in cui entro il 15 settembre erano le Province a versare.

Peraltro, occorre considerare anche la ingente partita dei residui passivi che l'erario ha nel suo bilancio e che sono invece di spettanza delle Province (circa 2,8 miliardi di euro).

AS 3584

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013)

Art.1

**(Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle
spese delle pubbliche amministrazioni)**

Dopo comma 92 aggiungere il seguente

92.bis Per gli anni 2013 e seguenti non si applica l'automatismo di recupero previsto dall'art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1^a marzo 2012

Ferrarello

1.309



Art.1

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

dopo comma 92 inserire il seguente:

92bis. Per gli anni 2013 e seguenti non si applica l'automatismo di recupero previsto dall'art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1^a marzo 2012.

DE ANGELIS



AS 3584


EMENDAMENTO

ART.1

Dopo comma 92 inserire il seguente:

<<92.bis Per gli anni 2013 e seguenti non si applica l'automatismo di recupero previsto dall'art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1^ marzo 2012.>>

Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati



1.311

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 92 aggiungere il seguente:

"92-bis. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2012 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e per la messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni."

Sen. Enzo Ghigo
Sen. Gilberto Pichetto Fratin

1.312



Relazione illustrativa

Allo stesso tempo, anche per non aggravare ulteriormente la già critica situazione socio-economica, occorre rendere esclusi dal patto i pagamenti in conto capitale nella percentuale del 10% di quanto risultante dal rendiconto 2011. La mancata ripresa economica trova origine anche nella difficoltà, determinata dalle regole del patto di stabilità interno, ad effettuare in tempi congrui i pagamenti per spese di investimento che le Province hanno effettuato negli ultimi anni. Si stima che i residui passivi di parte capitale delle Province siano circa 3 miliardi. La copertura finanziaria di circa 300 milioni di euro si individua a valere sulla pari riduzione delle risorse assegnate al capitolo 7120 del Ministero della Difesa “spese per costruzione acquisizione di impianti e sistemi”.

EMENDAMENTI AS.3584

Art.1

Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

"92-bis. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e per la messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni."

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

BUGNANO



1.313

Emendamento**Articolo 1**

Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

"92.bis. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e per la messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.":

Sen. Valter Zanetta



1-314

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013)

Art.1

(Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese
delle pubbliche amministrazioni)

Dopo il comma 92, aggiungere il seguente comma:

92.bis. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e per la messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.

Finarello

1.315



EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

«92-bis. Aggiungere il seguente articolo: “All’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11 è inserito il seguente comma: “11-bis . Il secondo periodo del comma 11 dell’articolo 13 del comma 11 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il comma 17 del medesimo articolo non si applica all’intero gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio”.»



Sen. Gilberto PICHETTO FRATTIN

Sen. Mauro Maria MARINO

Sen. Enzo GHIGO

Sen. Aldo SCARABOSIO

Sen. Maria RIZZOTTI

Sen. Pietro MARCENARO

(BORNACIN)

1.316

Relazione illustrativa

Con l'emendamento proposto viene esplicitato attraverso l'interpretazione autentica, il fatto che il Comune possessore di immobili siti nel suo territorio non è tenuto ad alcun pagamento dell'IMU, né con riferimento alla quota comunale, né per ciò che riguarda la quota di pertinenza statale. Tale esplicitazione deriva, peraltro, dalla modifica al comma 11 recata dal d.l. 16 del 2012, in base alla quale "Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17".

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 1

Dopo il comma 94, inserire i seguenti:

94-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi a interventi dei comuni nei settori della prevenzione del rischio idrogeologico e dell'edilizia scolastica.

94-ter. L'importo annuo di 300 milioni di euro di cui al comma 94-bis è ripartito tra le regioni a statuto ordinario, la Regione siciliana e la Sardegna mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

94-quater. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 94-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni."

CHITI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER



1.317

AS 3584

Articolo 1


Dopo il comma 94, inserire i seguenti:

94-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi a interventi dei comuni nei settori della prevenzione del rischio idrogeologico e dell'edilizia scolastica.

94-ter. L'importo annuo di 300 milioni di euro di cui al comma *94-bis* è ripartito tra le regioni a statuto ordinario, la Regione siciliana e la Sardegna mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

94-quater. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma *94-bis*, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni."

FIORONI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA. LUMIA, MERCATALI,
MORANDO, PEGORER



1.318

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 1

Dopo il comma 94, inserire i seguenti:

94-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 100 milioni di euro per l'anno 2015, le spese in conto capitale dei comuni per interventi nei settori della prevenzione del rischio idrogeologico e dell'edilizia scolastica. Per i medesimi anni non sono altresì considerate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi ad interventi dei comuni nei settori di cui al periodo precedente.

94-ter. Gli importi di cui al comma 94-bis sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario, la Regione siciliana e la Sardegna mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

94-quater. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del secondo periodo del comma 94-bis, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni."

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013"

all'articolo 2, comma 6, sostituire le parole: "400 milioni di euro" con le seguenti: "200 milioni di euro" e le parole: "305 milioni di euro" con le seguenti: "205 milioni di euro";

CHITI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER



1.319

Articolo 1

Dopo il comma 94, inserire i seguenti:

94-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 100 milioni di euro per l'anno 2013, 300 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015, le spese in conto capitale dei comuni per interventi nei settori della prevenzione del rischio idrogeologico e dell'edilizia scolastica. Per i medesimi anni non sono altresì considerate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi ad interventi dei comuni nei settori di cui al periodo precedente.

94-ter. Gli importi di cui al comma *94-bis* sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario, la Regione siciliana e la Sardegna mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

94-quater. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del secondo periodo del comma *94-bis*, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni."

Conseguentemente,

- all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 " con le seguenti " di 547 milioni di euro per l'anno 2014, di 491 milioni di euro per l'anno 2015"
- all'articolo 2, comma 12, sostituire le parole: "250 milioni di euro" con le seguenti: "150 milioni di euro";

FIORONI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER



1.320

AS 3584

Emendamento

Articolo 1

Dopo il comma 94, inserire i seguenti:

94-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 100 milioni di euro per l'anno 2013, 300 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015, le spese in conto capitale dei comuni per interventi nei settori della prevenzione del rischio idrogeologico e dell'edilizia scolastica. Per i medesimi anni non sono altresì considerate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi ad interventi dei comuni nei settori di cui al periodo precedente.

94-ter. Gli importi di cui al comma 94-bis sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario, la Regione siciliana e la Sardegna mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

94-quater. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del secondo periodo del comma 94-bis, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni."

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015" con le seguenti "547,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 491 milioni di euro per l'anno 2015"

all'articolo 2, comma 12, sostituire le parole: "250 milioni di euro" con le seguenti: "150 milioni di euro";

CHITI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANOO, PEGORER



1.321

AS 3584
Emendamento
Articolo 1

Dopo il comma 94, inserire i seguenti:

"94-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate, nel limite massimo complessivo, per tutti i comuni, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 10 milioni di euro per l'anno 2015, le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi agli interventi per il riassetto territoriale nelle aree a rischio idrogeologico realizzati dai comuni e finanziati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 16, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179."

94-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 94-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni."



MARCUCCI, BOSONE, GRANAIOLA, FIORONI, FERRANTE

1.322

~~RELAZIONE~~

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 1

Dopo il comma 94, inserire i seguenti:

94-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 10 milioni di euro per l'anno 2015, le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi agli interventi per il riassetto territoriale nelle aree a rischio idrogeologico realizzati dai comuni e finanziati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 16, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179.

94-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma *94-bis*, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

CHITI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Chiti

1.323

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

94-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti: «*9-bis.* Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi agli interventi per il riassetto territoriale nelle aree a rischio idrogeologico realizzati dai comuni e finanziati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 16, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono equiparate, ai fini del patto di stabilità interno, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 10 milioni di euro per l'anno 2015, agli interventi di cui al comma 7.

9-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma *9-bis*, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

FILIPPI Marco, AGOSTINI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Filippi

1.324

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente: "94-bis. Il comma 16 dell'articolo 31, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, con il seguente: "16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuate ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese per investimenti infrastrutturali, conseguenti a donazioni modali effettuate da privati, nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma I dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148. "

Conseguentemente, Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

STRADIOTTO



A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:


"94-bis. Ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno relativo all'anno 2012, i Comuni che hanno avviato la procedura ad evidenza pubblica per la dismissione di proprie quote in società partecipate ed hanno espletato le procedure di aggiudicazione, possono computare le somme accertate in termini di competenza, a condizione che la riscossione avvenga entro il 28 febbraio 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 20.000;

2014: - 20.000;

2015: - 20.000.

 AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

1.325

A.S. 3584

S. 3584

Emendamento all'articolo 1.

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:


"94-bis. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 i Comuni che hanno avviato procedura ad evidenza pubblica per la dismissione di proprie quote in società partecipate ad hanno espletato procedure di aggiudicazione possono computare le somme accertate in termini di competenza a condizione che la riscossione avvenga entro il 28 febbraio 2013.

Le riscossioni relative alle procedure di cui al comma precedente, non sono computate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno."

c

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



1-326

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:

"94-bis. Le somme stanziare dalle Regioni e dalle Province destinate esclusivamente all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione formazione di cui alla legge del 28 marzo 2003, n. 53, al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, alla legge 27 dicembre 2006, n.296 non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno."

Conseguentemente, all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, " con le seguenti "100 milioni di euro per l'anno 2013"
- b) al comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: " 48 milioni di euro per l'anno 2014 e di 92 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .

STRADIOTTO



1.327

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

94-bis. Fino al compimento del processo di riordino delle Province di cui all'articolo 23, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano le disposizioni sulla fiscalizzazione dei trasferimenti regionali alle Province di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68".

AGOSTINI, BARBOLINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO,
BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

Agostini

1.328

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

94-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attivazione del Fondo per interventi straordinari di adeguamento degli edifici scolastici che sono stati oggetto di calamità naturali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

94-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 27-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

a) *Conseguentemente*, all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare	Indebitamento netto

Ministeri	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	71,55	66,23	54,15	61,53	66,23	54,15
Ministero dello sviluppo economico	5,28	3,72	-	4,54	3,72	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	4,84	4,61	5,15	4,16	4,61	5,15
Ministero della giustizia	14,90	12,26	12,75	12,82	12,26	12,75
Ministero degli affari esteri	2,68	2,15	2,59	2,30	2,15	2,59
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	18,29	17,27	23,67	15,73	17,27	23,67
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2,30	2,10	3,10	1,98	2,10	3,10
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	20,70	19,35	20,92	17,80	19,35	20,92
Ministero della difesa	23,61	17,64	26,95	20,30	17,64	26,95
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,58	0,85	1,04	1,36	0,85	1,04
Ministero per i beni e le attività culturali	5,56	5,14	6,67	4,78	5,14	6,67
Ministero della salute	6,43	6,13	7,95	5,53	6,13	7,95
Totale	177,73	157,45	164,95	152,85	157,45	164,95

b) le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della *missione* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701)

MERCATALI

Mercatali

1.329

dr

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:

"94-bis. La fiscalizzazione dei trasferimenti regionali alle Province di cui all'art. 19 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nelle Regioni a statuto ordinario è sospesa fino al compimento del processo di riordino delle Province di cui all'articolo 23 comma 18 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201."

AGOSTINI, FILIPPI Marco, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

Agostini

1.330

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

«94-bis. Al fine di agevolare la dismissione delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali, che sia dovuta in attuazione di disposizioni di legge vigenti in materia ovvero che sia opportuna al fine di ridurre i costi, gli atti e le operazioni posti in essere in favore degli enti locali in seguito allo scioglimento delle società suddette sono esenti da imposizione fiscale, anche in capo alle società stesse, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Le disposizioni di cui al precedente capoverso si applicano agli atti ed alle operazioni posti in essere entro il 31 dicembre 2013.»

VITALI

V. Vitali

1.331

A.S. 3584

S. 3584

Emendamento all'articolo 1

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

"94-bis . ~~All'articolo~~ 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n 65, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 aggiungere i seguenti commi:

"6-*quater*. Per l'anno 2012 la riduzione di cui al comma 6, con le modalità di seguito stabilite, si applica ai soli comuni soggetti al patto di stabilità interno per il medesimo anno."

"6-*quinqies*. Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013 per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti che costituiscono Unioni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale.



Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

~~Esclusione dei piccoli comuni Spending review 2012 e unioni 2013~~

1.332

Emendamento all'articolo 1.

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

"94-bis. I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con legge del 1 agosto 2012, n. 122, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."



Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

~~Patto di stabilità a saldo zero per il 2013 - 2014 comuni terremotati~~

1.333

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1


Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:

“94-bis. All’articolo 74, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole “i comuni” aggiungere le seguenti parole “le unioni di comuni,”.

Conseguentemente,

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

CASSON, STRADIOTTO



1.337

A.S. 3584

S. 3584

Emendamento all'articolo 1

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

"94-bis. All'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 562 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole *"non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno"* sono aggiunte le seguenti: *" , i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni"*;

b) le parole *"dell'anno 2008"* sono sostituite dalle seguenti: *"dell' anno 2004."*.



Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



1.335

A.S. 3584

S. 3584

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 94, aggiungere il seguente comma:

“94-bis. All'articolo 74, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole “i comuni” aggiungere le seguenti parole “le unioni di comuni,”.



Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari

1.336

A.S. 3584

Emendamento


Art. 1

Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:

"94-bis. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

- a) dopo le parole *"non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno"* sono aggiunte le seguenti: *" , i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni"*;
- b) le parole *"dell'anno 2008"* sono sostituite dalle seguenti: *"dell'anno 2004."*

CASSON, STRADIOTTO



1.337

A.S. 3584

S. 3584

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 94~~ter~~^{bis}, aggiungere il seguente comma:


^{bis}
"94~~ter~~^{bis}. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere il seguente comma:

<<2-bis. A partire dall'anno di istituzione di un nuovo comune mediante fusione, nel caso si proceda all'istituzione di municipi, gli organi del nuovo comune possono deliberare, per un triennio, aliquote, condizioni tributarie e tariffe differenziate nei territori dei comuni originari.>>"



Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



1.338

A.S. 3584
Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:

"94-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere il seguente comma:

<<2-bis. A partire dall'anno di istituzione di un nuovo comune mediante fusione, nel caso si proceda all'istituzione di municipi, gli organi del nuovo comune possono deliberare, per un triennio, aliquote, condizioni tributarie e tariffe differenziate nei territori dei comuni originari.>>"

STRADIOTTO, CASSON



1.339

A.S. 3584


S. 3584

Emendamento all'articolo 1.

Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:

"94-bis. All'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:

"Le unioni dei comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità a decorrere dall'anno successivo alla loro costituzione. I comuni di cui al comma 1, che non si associano in unioni, sono sottoposti al patto di stabilità a decorrere dall'anno 2014."



Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



1.340

EMENDAMENTI AS.3584

Art.1

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:


"94-bis. All'articolo 16, dopo il comma 6 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, aggiungere il seguente:

6-bis. Per l'anno 2012 e 2013, ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente l'estinzione anticipata o riduzione del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, per l'estinzione anticipata o riduzione del debito sono recuperate nell'anno successivo con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata o riduzione del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

CARLINO



1.341

EMENDAMENTI AS.3584

Art.1

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

"94-bis. All'articolo 16, dopo il comma 6 decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, aggiungere il seguente comma:

"6-bis. Per 2013 ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, costituiscono un peggioramento del saldo finanziario di cui all'articolo 31 comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183."

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;

alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

CARLINO



1.342

A.S. 3584

Emendamento


Art. 1

Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:

"94-bis. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.>"

CASSON, STRADIOTTO



1.343

A.S. 3584

S. 3584


Emendamento all'articolo 1.

Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:

“94-bis. Fino al compimento del processo di riordino delle Province di cui all'articolo 23, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano le disposizioni sulla fiscalizzazione dei trasferimenti regionali alle province di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



1.344

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

94-bis. Fino al 31 dicembre 2013 rimangono confermate le modalità applicative e le maggiorazioni di aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare la loro variazione."

AGOSTINI, BARBOLINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

Agostini

1.345

§ 3584

Emendamento all'articolo 1.

Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:

“94-bis. Fino al 31 dicembre 2013 sono confermate le modalità applicative e le maggiorazioni di aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare la loro variazione.”

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

1.346

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

94-bis. All'articolo 13 del decreto legge 201 del 2011, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti commi:

" 11bis. Dall'anno 2013 si applicano le seguenti disposizioni:

- a) è abrogata la riserva statale sul gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 11, ad eccezione di quanto previsto dal comma 11 ter.
- b) Dall'anno 2013 una percentuale del gettito IMU di ad aliquota base, calcolato in riferimento alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, da determinarsi previo accordo in sede di conferenza stato città ed autonomie locali, è devoluta al Fondo perequativo comunale istituito presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 13 della legge n.42 del 2009.
- c) Il fondo di cui alla lettera b) assicura il finanziamento delle funzioni fondamentali e la perequazione delle capacità fiscali in applicazione dei principi contenuti nella legge 42 del 2009; fino alla piena individuazione dei fabbisogni standard, la spesa per funzioni fondamentali è garantita in riferimento ai livelli attuali ed ai dati disponibili.
- d) In ogni caso la dotazione di risorse ad aliquota base, per singolo comune, deve variare gradualmente, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria.
- e) Le quote assegnate a ciascun comune sono individuate attraverso apposito accordo da definire presso la conferenza stato città ed autonomie locali entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno precedente e recepito da un decreto del ministero dell'interno da emanarsi, sentito il ministero dell'economia, entro il 30 novembre. Per l'anno 2013 tali termini sono prorogati di 120 giorni.

11ter. Sugli immobili classificati nelle categorie catastali del gruppo D l'imposta municipale propria si applica secondo le seguenti disposizioni:

- a) a) l'aliquota di base dell'imposta riservata allo Stato è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi contestualmente al provvedimento di cui al comma 11-bis, lettera e); al gettito derivante da questa fattispecie non si applica il comma 11-bis;
- b) l'aliquota di base dell'imposta riservata al comune è parimenti determinata dal provvedimento di cui alla precedente lettera a); il comune può modificare l'aliquota stessa, in aumento fino allo 0,3 per cento e in diminuzione fino all'annullamento;
- c) c) per tutti gli altri aspetti si applica la disciplina di cui al presente articolo.

MERCATALI, PEGORER

Mercedel

1.347

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94 inserire i seguenti:

94-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 28 febbraio 2013, al fine di consentire gli adeguamenti tecnologici degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessari per dare attuazione alla variazione della quota destinata alle vincite di cui al successivo comma 94-ter, il prelievo erariale unico è fissato in misura del 12,70 per cento sull'ammontare delle somme giocate.

94-ter. A decorrere dal 1° marzo 2013 il prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui al comma 94-ter è fissato in misura del 16,70 per cento sull'ammontare delle somme giocate e la percentuale destinata alle vincite (*pay-out*) è determinata in misura non inferiore al 70 per cento.

94-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è fissato in misura del 5,5 per cento sull'ammontare delle somme giocate e l'addizionale sulla parte della vincita eccedente euro 500 è determinata nella misura del 6 per cento.

94-quinquies. Le eventuali maggiori entrate derivanti dai commi da 94-bis a 94-quater, accertate semestralmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate, per interventi realizzati dai comuni in deroga al patto interno di stabilità. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto".

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria,
STRADIOTTO, ANTEZZA, MONGIELLO

Barbolini

1.348

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Dapa il comma 94, aggiungere il seguente: 94-bis. Al comma 32 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "d) gli atti e le operazioni posti in essere in favore dei Comuni di cui al presente comma, in seguito allo scioglimento delle società, sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto se dovuta, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, appartare le seguenti variazioni:

2013: - 10.000;

2014: - 10.000;

2015: - 10.000.

STRADIOTTO



1.349

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

«94-bis. All'articolo 14, comma 12, del decreto legge n. 201 del 2012, aggiungere in fine le seguenti parole: “, lasciando ai Comuni la facoltà di prevedere, con norma regolamentare, l'introduzione di fattori correttivi ai coefficienti previsti dal DPR citato al fine di agevolare le utenze domestiche.”

VITALI



1.350

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

94-bis. Per l'anno 2013, sono attribuiti, fino all'importo di 50 milioni di euro, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate nell'anno 2013 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2013.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

MERCATALI

Mercatali

1.351

A.S. 3584
Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94 aggiungere i seguenti:

"94-bis. All'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è così sostituito:

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico;

b) il comma 5 è così sostituito:

5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

94-ter. L'articolo 19, comma 6 *quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato."

STRADIOTTO, CASSON



1.352

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:

"94-bis. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente:

<Sono comunque ammesse le assunzioni di personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica, qualora il superamento della percentuale di cui al primo periodo derivi dall'inclusione delle spese sostenute dalle società di cui al precedente periodo.>".

Conseguentemente,

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"
- b) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della *missione* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

STRADIOTTO, CASSON



1.353

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

94-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 8, dopo le parole: «tenendo prioritariamente conto» sono aggiunte le seguenti: «di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

MERCATALI



1.354

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

94-bis. Per gli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario stabiliti dagli articoli 3°, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono inclusi nel computo dei saldi dell'esercizio 2012, quali incassi, gli importi deliberati per i Comuni dal Comitato dei Ministri ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nella seduta del 21 luglio 2011, anche se i relativi fondi non sono stati ancora trasferiti dallo Stato

Conseguentemente,

- all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015" con le seguenti "200 milioni di euro per l'anno 2013, di 797,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 541 milioni di euro per l'anno 2015"

MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, LUMIA, MORANDO, PEGORER

Mercatali

1.355

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

“94-bis. Il comma 4 dell’articolo 30 della legge 2 novembre 2011, n. 183 è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano nuovamente efficacia le disposizioni del comma *2-ter* dell’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”

VIESPOLI



1356

AS 3584 (Disegno di legge di Stabilità 2013)

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94 inserire il seguente:

"94-bis. All'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "30 giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016" e le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

VIESPOLI

Viespoli

1.357

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

94-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio.

2. È fatto divieto agli enti locali di utilizzare i proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi e delle sanzioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per spese correnti e per scopi diversi dalla loro finalità.

FILIPPI Marco, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Filippi

1.358

AS 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

94-bis. I commi 35 e 36 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:

"35. Al fine di assicurare l'efficienza nella gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nonché di rafforzare il ciclo di gestione dei rifiuti anche sotto il profilo del suo corretto finanziamento, il comune può affidare la gestione e la riscossione del tributo al soggetto affidatario del servizio di igiene urbana, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disponendo altresì che al medesimo soggetto resti devoluto il gettito della componente relativa alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Il riversamento al comune delle somme incassate a titolo di componente relativa ai servizi indivisibili deve in ogni caso avvenire non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso.

36. Nelle more del riordino del sistema della riscossione degli enti locali, nel caso di affidamento, anche disgiunto, dell'accertamento e della riscossione del tributo ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri, 1), 2) e 4), il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi deve essere versato esclusivamente al comune, che è tenuto ad assicurare le forme più idonee per il tempestivo pagamento degli aggi o compensi spettanti al soggetto affidatario della gestione dell'entrata. Il Comune è altresì tenuto ad assicurare che il gettito della componente del tributo relativa ai rifiuti sia destinato tempestivamente al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti.

36-bis. Il comune, o il soggetto affidatario della gestione, previo gradimento del comune, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso."

94-ter. Alla fine del comma 32 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: "In questo caso i comuni possono altresì affidare la gestione del tributo al soggetto di cui al comma 31 che provvede al riversamento delle somme incassate non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso."

STRADIOTTO



1.359

EMENDAMENTO ALL'ART. 1

Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:

94 bis

all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 alla fine del comma 32 aggiungere il seguente periodo:

Al fine di evitare distorsioni alle modalità di prelievo tariffario commisurato alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, i Comuni di cui al precedente comma 29 possono prevedere, con deliberazione del Consiglio Comunale, l'applicazione di una maggiorazione calcolata in misura percentuale sull'importo della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il cui gettito risulta equivalente all'ammontare della maggiorazione prevista al precedente comma 13 a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni

GIARETTA



1.360

Emendamento all'articolo 1.


Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

"94-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Nel calcolo della percentuale di indebitamento di cui al comma precedente sono escluse le spese per interessi, sostenute per la realizzazione di investimenti produttivi finalizzati al risparmio energetico, fino al concorso delle somme generate annualmente dagli stessi investimenti, purché certificati dalla Convenzione GSE."



Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari

1.361

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:


"94-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:

<1-bis. Nel calcolo della percentuale di indebitamento di cui al comma precedente sono escluse le spese per interessi, sostenute per la realizzazione di investimenti produttivi finalizzati al risparmio energetico, fino al concorso delle somme generate annualmente dagli stessi investimenti, purché certificati dalla Convenzione GSE.>"

Conseguentemente,

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

STRADIOTTO, CASSON



1.362

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

94-bis. Per gli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, ed erogati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 139, i saldi per il triennio 2012-2014, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario stabiliti dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono calcolati computando nel medesimo esercizio sia i pagamenti per gli interventi effettuati che gli incassi dei relativi finanziamenti ancorché già avvenuti in esercizi precedenti.

Conseguentemente,

- all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015" con le seguenti "200 milioni di euro per l'anno 2013, di 797,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 541 milioni di euro per l'anno 2015"

MERCATALI

Mercediali

1.363

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:

"94-bis. Il comma 31 dell'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 è soppresso.

Conseguentemente,

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"
- b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:
- 98-bis. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.
- 98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 12.
- 98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.
- 98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare	Indebitamento netto

Ministeri	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	71,55	66,23	54,15	61,53	66,23	54,15
Ministero dello sviluppo economico	5,28	3,72	-	4,54	3,72	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	4,84	4,61	5,15	4,16	4,61	5,15
Ministero della giustizia	14,90	12,26	12,75	12,82	12,26	12,75
Ministero degli affari esteri	2,68	2,15	2,59	2,30	2,15	2,59
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	18,29	17,27	23,67	15,73	17,27	23,67
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2,30	2,10	3,10	1,98	2,10	3,10
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	20,70	19,35	20,92	17,80	19,35	20,92
Ministero della difesa	23,61	17,64	26,95	20,30	17,64	26,95
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,58	0,85	1,04	1,36	0,85	1,04
Ministero per i beni e le attività culturali	5,56	5,14	6,67	4,78	5,14	6,67
Ministero della salute	6,43	6,13	7,95	5,53	6,13	7,95
Totale	177,73	157,45	164,95	152,85	157,45	1.64,95

CASSON, STRADIOTTO

Casson

1.364

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 94, inserire i seguenti:

94-bis. Lo Stato promuove l'acquisizione da parte degli enti locali di edifici urbani e rurali, nonché di immobili pubblici dismessi, presenti sul territorio nazionale in stato di abbandono e comunque in disuso da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di riutilizzarli e di valorizzarli in un'ottica di benefici diretti e indiretti per i cittadini, di aumento dell'occupazione, di sviluppo economico del territorio e dell'ambiente.

94-ter. Il Ministro dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove la ricognizione degli edifici e degli immobili pubblici e privati di cui al comma *94-bis*, e ne redige il relativo elenco.

94-quater. Le Regioni, nel rispetto delle relative competenze, sentite le competenti commissioni consiliari, possono esercitare sugli edifici e sugli immobili di cui al comma *94-bis*, iscritti nell'elenco di cui al comma *94-ter*, il diritto di prelazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

94-quinquies. I comuni, nella redazione dei nuovi piani urbanistici generali, prevedono prioritariamente disposizioni relative al riutilizzo funzionale degli edifici e degli immobili di cui al comma *94-bis* e, conseguentemente, individuano residualmente le nuove aree edificabili, che comunque non possono superare il 50 per cento della superficie complessiva dei suddetti beni.

94-sexies. Gli enti locali che intendono acquisire o utilizzare gli edifici e gli immobili di cui al comma *94-bis* ubicati nel loro territorio presentano alla regione, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda di contributo corredata da una relazione che indichi la destinazione d'uso nonché il preventivo di spesa per l'acquisto e per gli interventi necessari a garantire il pieno utilizzo dell'immobile.

94-septies. Le regioni trasmettono le domande di contributo di cui al comma *94-sexies* al Ministero dell'economia e delle finanze che, con apposito decreto, entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce criteri e modalità per la loro presentazione. Entro la medesima data il Ministero dell'economia e delle finanze individua altresì, d'intesa con le regioni, i criteri di priorità per l'erogazione dei contributi di cui al comma *94-sexies*, tenuto conto della destinazione d'uso e dell'entità demografica degli enti locali interessati.

94-octies. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *94-bis* a *94-decies* presso il Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti:

a) un Fondo per l'erogazione di contributi finalizzati all'acquisto degli edifici e degli immobili di cui al comma *94-bis*;

b) un Fondo per l'erogazione di contributi volti alla realizzazione di opere di sistemazione per il riutilizzo degli edifici e degli immobili di cui al comma *94-bis*.

94-nonies. Le regioni concedono agli enti locali i contributi di cui al comma *94-octies*, lettera a), per importi non superiori al cinquanta per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 500.000 euro.

94-decies. Le regioni concedono agli enti locali i contributi di cui al comma *94-octies*, lettera b), per importi non superiori al 30 per cento delle spese sostenute e comunque fino ad un massimo di 300.000 euro.

94-undecies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 94-bis a 94-decies, valutato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, al maggiore onere derivante dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

POLI BORTONE



1.365

EMENDAMENTO

All'articolo 1, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

94 bis

95. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

94 ter

96. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

94 quater

97. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

94 quinquies

98. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero.

94 sexies

99. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2012, la Cassa Depositi e Prestiti SpA provvede a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

94 septies

100. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 95, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 95".

Sen. Maria Ida Germontani

1.366

AS n. 3584 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)”

All'articolo 1, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

94 bis

95. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

94 ter

96. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, posseduti direttamente o attraverso società controllate anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

94 quater

97. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

94 quinquies

98. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero.

94 sexies

99. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2012, la Cassa Depositi e Prestiti SpA provvede a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

94 septies

100. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 95, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 95”.



1.367

Andrea Augello

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

<< 94-bis. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

94-ter. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, posseduti direttamente o attraverso società controllate anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

94-quater. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

94-quinquies. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero.

94-sexies. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2012, la Cassa Depositi e Prestiti SpA stipula con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione della provvista finanziaria necessaria a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

94-septies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 95, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 95. >>

1.368

Sen. Anna Bonfrisco

AS 3584

Articolo 1

Emendamento

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti commi:

« *94-bis.* Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso con procedura ad evidenza pubblica e gli introiti sono obbligatoriamente destinati al riequilibrio dei bilanci degli enti alienanti.

94-ter. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

94-quater. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

94-quinquies. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero.

94-sexies. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2012, la Cassa Depositi e Prestiti SpA provvede a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

94-septies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma *94-bis*, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma *94-bis* ».

BAIO



1.369

EMENDAMENTO

AS 3584

LEGGE DI STABILITA'

Articolo 1

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

94-bis. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso ed il ricavato è obbligatoriamente utilizzato per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari. Ai fini delle operazioni di dismissione, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, dei consorzi tra Enti pubblici o di altri enti pubblici, posseduti direttamente o attraverso società controllate anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

94-ter. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dal precedente comma, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero."

94-quater. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2012, la Cassa Depositi e Prestiti SpA provvede a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

94-quinquies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 94-bis, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, ovvero di altri soggetti in house alla Pubblica Amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 94-bis."

Sen. Stefano DE LILLO

(COMPAGNA)

(RICETTO)

251

1.370



Emendamento**Art. 1**

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

94.bis. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

94.ter. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, posseduti direttamente o attraverso società controllate anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

94.quater. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

94.quinques. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero.

94.sexies. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2012, la Cassa Depositi e Prestiti SpA stipula con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione della provvista finanziaria necessaria a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

94.septies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 95, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 94.bi".

Sen. Valter Zanetta



1.371

Motivazione

L'emendamento non comporta oneri finanziari.

L'emendamento mira a favorire una concreta linea di intervento per la risoluzione dei problemi degli stabilimenti termali la cui proprietà è - direttamente o indirettamente - sotto il controllo pubblico e il cui andamento, nella pressoché totalità dei casi, è contraddistinto da risultati negativi, spesso dipendenti non dalle attuali gestioni ma dal peso debitorio ereditato dalle precedenti strategie imprenditoriali.

Nel rimarcare che si tratta di imprese storiche che restano, comunque, di rilevanza fondamentale per l'intero settore, va segnalato che l'attuazione dell'auspicato percorso virtuoso di privatizzazione, oltre a favorire il rilancio degli stabilimenti termali in oggetto e a salvaguardarne i livelli occupazionali ed oltre a rendere possibile il recupero dell'ingente patrimonio presente in molte di queste realtà - oggi dismesso o sottoutilizzato - ha anche e soprattutto il pregio di non presentare alcun onere a carico della finanza pubblica ma, anzi, di consentire agli enti locali che ancora li detengono di eliminare voci di costo estremamente gravose per i propri bilanci, senza con ciò depauperare risorse che potrebbero risultare vitali per i territori di riferimento.

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 94, inserire i seguenti commi:

94bis. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

94ter. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, posseduti direttamente o attraverso società controllate anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

94quater. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

94quinquies. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero.

94sexies. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2012, la Cassa Depositi e Prestiti SpA stipula con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione della provvista finanziaria necessaria a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

94septies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 94bis, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 94bis".

DE ANGELIS



1.372

A.S. 3584

S. 3584

Emendamento all'articolo 1

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

"94-bis. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni." "

1



Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

1.373

S. 3584

Emendamento

All'articolo 1,


Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

"94-bis. All'articolo 194 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n 267 comma 1, sostituire la lett a) con la seguente:

"a) sentenze passate in giudicato"



Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari


1.376

S. 3584

Emendamento all'articolo 1

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

"94-bis. All'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali le parole "tre dodicesimi" sono sostituite con le seguenti "sei dodicesimi"

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Sen. Garavaglia, featuring a large, stylized 'G' and 'o'. The bottom signature is for Sen. Vaccari, appearing as a cursive 'V' followed by several loops.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

1.375

Emendamento all'articolo 1

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

“94-bis. All' articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.”


b) sostituire il comma 5 con il seguente:

“5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.”

“94-ter. L'articolo 19, comma 6 *quater*, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.”


f

1.376



Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



A.S. 3584

S. 3584

Emendamento

ALL'ARTICOLO 1,

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:


“94-bis. All'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, al comma 31 sostituire le parole “dall'anno 2013” con le seguenti: “dall'anno 2014”.

Conseguentemente:

All'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.



Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari

1.377


A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dapo il comma 94, aggiungere il seguente: "94-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2013 la certificazione sui principali dati del rendiconto che gli enti locali sono tenuti a presentare, ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovrà indicare, con riferimento alle voci relative agli impegni di spesa ed agli accertamenti di entrata, la codifica del Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici – SIOPE, di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 23009, n. 196."

STRADIOTTO



1.378

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 94 inserire il seguente:

"94-bis. All'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro".

FLERES

Fleres

1.379

AS 3584

Articolo 1.

Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:


“94-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188 è aggiungere il seguente comma:

“2. bis In relazione alle funzioni delle Province, stabilite dall’articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le assegnazioni a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e sul fondo perequativo di cui all’articolo 23 del medesimo decreto, per le sole Province preservate esclusivamente in ragione della peculiarità del loro territorio in quanto interamente montano, come individuate all’articolo 2, comma 1, lett. b), sono integrate, nel limite di capienza complessiva dei fondi medesimi, con un importo corrispondente all’ammontare delle risorse definite dai d.p.c.m. adottati ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.”

Vaccari



Garavaglia



1.380

S. 3584


Emendamento all'articolo 1.

Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:

"94-bis. I fondi erogati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 127, non ancora impegnati possono essere destinati alla realizzazione di progetti diversi da quelli per i quali sono stati concessi, purché relativi a interventi rientranti nell'ambito definito dal DPCM 13 ottobre 2011 e resi necessari a causa di eventi accidentali intercorsi tra il termine di presentazione delle domande di finanziamento e la concessione del finanziamento stesso. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a valutare la pertinenza del nuovo progetto proposto con le aree di intervento definite dal DPCM 13 ottobre 2011 e autorizza la mutazione di destinazione del finanziamento, entro 30giorni dalla presentazione dell'apposita richiesta da effettuarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge."



Sen. Divina



Sen. Vaccari

1.381

S. 3584

Emendamento all'articolo 1.

Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:

"94-bis. A decorrere dall'anno 2013 non si applica la riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 60 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135. A copertura dell'onere nel limite massimo di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provvede mediante riduzione delle risorse disponibili sulla contabilità speciale del capitolo "1778 - Agenzia delle entrate- Fondi di bilancio" e riversamento delle medesime all'entrata del bilancio dello Stato."

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

1.382

A.S. 3584


Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 94 aggiungere il seguente:

“94-bis. All’articolo 14, comma 31-ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive modificazioni e integrazioni, i termini temporali di cui alle lettere a) e b) sono prorogati di tre mesi.”

CASSON, STRADIOTTO



1.383

A.S. 3584

S. ~~3584~~


Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 94-^{ter}~~ter~~, aggiungere il seguente comma:

ⁱⁿ
~~94-qua~~
"94-^{quater}ter. All'articolo 14, comma 31-ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive modificazioni e integrazioni, i termini temporali di cui alle lettere a) e b) sono prorogati di tre mesi."



Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari

~~ripetizione comma~~

1.384